

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

176° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 15 LUGLIO 1997

—————

INDICE

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	5
2 ^a - Giustizia	»	27
5 ^a - Bilancio	»	36
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	43
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	47
10 ^a - Industria	»	55
11 ^a - Lavoro	»	59
12 ^a - Igiene e sanità	»	67

Comitato paritetico

6 ^a (Finanze e tesoro - Senato) e VI (Finanze - Camera) ...	<i>Pag.</i>	82
--	-------------	----

Commissioni di inchiesta

Sul ciclo dei rifiuti	<i>Pag.</i>	84
Sul sistema sanitario	»	87

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	<i>Pag.</i>	3
--	-------------	---

Organismi bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i>	99
Mafia	»	105
Assistenza sociale	»	109
Schengen	»	111
Finanza pubblica	»	113
Accorpamento ministeri	»	117
Pubblica amministrazione	»	129

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - Bilancio - Pareri	<i>Pag.</i>	132
7 ^a - Istruzione - Pareri	»	141
12 ^a - Igiene e sanità - Pareri	»	142

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	143
--------------------	-------------	-----

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 15 LUGLIO 1997

66ª Seduta

Presidenza del Presidente

PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,30.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

(A008 000, C21ª, 0024ª)

Il PRESIDENTE informa che il Presidente del Senato, con lettera del 3 luglio 1997, ha deferito alla Giunta una domanda di autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, nei confronti del dottor Francesco De Lorenzo, nella sua qualità di Ministro della sanità *pro tempore*, e di altri indagati (Doc. IV-bis, n. 20). Inoltre, in data 7 luglio 1997, il Presidente del Senato ha trasmesso alla Giunta alcuni atti integrativi del Doc. IV-bis, n. 17, nei confronti dei Ministri per i beni culturali ed ambientali *pro tempore*, Vincenza Bono Parrino e Ferdinando Facchiano, e di altri indagati.

Comunica altresì che, con lettera del 14 luglio scorso, il Presidente del Senato ha trasmesso copia degli atti del procedimento civile n. 25487/95 nei confronti del dottor Ferdinando Imposimato, senatore all'epoca dei fatti, pervenuti dal Tribunale di Roma a seguito della richiesta formulata dalla Giunta il 3 giugno 1997.

Il Presidente fa presente infine che, su sua iniziativa, è stato predisposto un nuovo stampato, che raccoglie i dati relativi alle questioni deferite alla Giunta concernenti l'applicazione degli articoli 68 e 96 della Costituzione. La pubblicazione di tale documento, che verrà periodicamente aggiornato e distribuito a tutti i senatori, è stata ritenuta opportuna al fine di consentire una sintetica, ma completa informazione sul lavoro svolto dalla Giunta nel corso della presente legislatura.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

(A007 000, C21ª, 0023ª)

Il senatore RUSSO chiede al Presidente di indicare quali siano le questioni attualmente all'esame della Giunta, al fine di stabilire un ca-

lendaro dei lavori sino alla sospensione dell'attività del Senato in occasione delle ferie estive.

Il PRESIDENTE fornisce al senatore Russo i chiarimenti richiesti, osservando che, a suo avviso, non tutti gli argomenti potranno essere esauriti prima della sospensione dei lavori del Senato.

Il senatore FASSONE ritiene che entro la chiusura estiva la Giunta potrebbe procedere all'esame delle questioni più urgenti, anche in materia di reati ministeriali.

La Giunta unanime conviene con le considerazioni del senatore Fassone.

INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Esame della richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità avanzata dal signor Erminio Boso, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Bolzano per il reato di cui agli articoli 595, comma 3, del codice penale, 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione con il mezzo della stampa)

(R135 000, C21^a, 0035^o)

Il PRESIDENTE espone preliminarmente i fatti, ricordando che la questione attiene alle affermazioni del signor Boso, senatore all'epoca dei fatti, pubblicate sul «Corriere delle Alpi» il 20 gennaio 1996, aventi ad oggetto l'operato di alcuni esponenti della Magistratura nella regione Veneto.

La Giunta ascolta quindi il signor BOSO, che fornisce chiarimenti ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento.

Gli pongono domande i senatori GRECO, VALENTINO, RUSSO ed il PRESIDENTE.

Congedato il signor Boso, il senatore Valentino propone di chiedere copia degli atti processuali al Tribunale di Bolzano.

La Giunta unanime conviene.

La seduta termina alle ore 15,10.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 15 LUGLIO 1997

160^a Seduta*Presidenza del Presidente*
VILLONE

Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa Brutti, per gli affari esteri Fassino, per i lavori pubblici Mattioli e per l'interno Vigneri.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2645) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 1997, n. 172, recante misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitativa, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il presidente VILLONE illustra il decreto-legge e l'integrazione introdotta dalla Camera dei deputati, proponendo di esprimere un parere favorevole.

Il senatore MAGGIORE consente, auspicando peraltro una soluzione normativa a carattere definitivo.

Concorda in tal senso anche il presidente VILLONE.

La senatrice FUMAGALLI CARULLI considera il provvedimento in esame come un atto dovuto, associandosi alla richiesta di soluzioni legislative a carattere permanente. Anche il senatore LUBBRANO DI RICCO si dichiara favorevole a riconoscere la sussistenza dei presupposti costituzionali.

Il sottosegretario MATTIOLI assicura l'impegno del Governo per una conclusione tempestiva dell'*iter* del disegno di legge in

materia di locazioni, all'esame della competente Commissione della Camera dei deputati.

La Commissione, quindi, accoglie la proposta di parere favorevole avanzata dal Presidente.

(2656) Conversione in legge del decreto-legge 14 luglio 1997, n. 214, recante prosecuzione della partecipazione italiana alle iniziative internazionali in favore dell'Albania

(Parere alla 4^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il presidente VILLONE espone il contenuto del decreto-legge e propone un parere favorevole.

La senatrice FUMAGALLI CARULLI domanda al rappresentante del Governo se la proroga della missione in Albania sia da considerare definitiva.

Risponde il sottosegretario BRUTTI, rammentando che la missione in Albania è stata intrapresa in esecuzione di una deliberazione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Successivamente, il 19 giugno 1997, lo stesso Consiglio di Sicurezza ha autorizzato la proroga della missione per un termine non superiore a 45 giorni. Di conseguenza, il Governo ha adottato il provvedimento in esame, che fissa al 12 agosto prossimo la conclusione della missione, provvedendosi intanto a un graduale rientro dei militari impegnati in Albania, a partire dal prossimo 18 luglio. Assicura, inoltre, che l'assistenza all'Albania si realizzerà comunque anche in altre forme.

La Commissione accoglie la proposta di parere favorevole formulata dal Presidente.

IN SEDE REFERENTE

(1023) BEDIN ed altri - Riforma dell'ordinamento della professione giornalistica

(2152) CUSIMANO ed altri - Riforma dell'ordinamento della professione giornalistica

(2243) MAZZUCA POGGIOLINI - Riforma della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista

(2253) FOLLONI ed altri - Nuove norme in materia di professione giornalistica e a tutela della corretta informazione

(2296) SERVELLO ed altri - Riforma dell'ordinamento professionale dei giornalisti

(2366) SALVI ed altri - Istituzione della carta di identità professionale dei giornalisti e del Comitato nazionale per la correttezza e la lealtà dell'informazione
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto sospeso il 29 maggio.

Il senatore PASSIGLI, relatore sui disegni di legge in titolo, propone di riprendere l'esame del testo da lui predisposto e dei relativi emendamenti, dichiarandosi disponibile verso eventuali nuove proposte di modifica, che tuttavia non incidano sulle questioni ormai definite.

Il senatore PINGGERA propone invece di riaprire il termine per gli emendamenti anche in riferimento agli articoli già trattati, considerato che la situazione si è modificata dal tempo dell'ultima trattazione e che occorre valutare anche l'ipotesi di articolare l'organizzazione professionale dei giornalisti su base regionale.

Il relatore PASSIGLI esprime una riserva di principio e di metodo sulla eventuale riconsiderazione di questioni già definite dalla Commissione, rilevando che i mutamenti intervenuti nel frattempo non giustificano a suo avviso una deroga alle normali procedure di esame.

Il presidente VILLONE osserva che eventuali mutamenti di indirizzo da parte di forze politiche o di singoli senatori dovrebbero essere considerate dalla Commissione, piuttosto che rimesse direttamente all'Assemblea.

La senatrice DENTAMARO si pronuncia per una riapertura dei termini in riferimento agli articoli già trattati, tenuto conto che l'esame già svolto è stato compiuto in una particolare epoca dei lavori parlamentari.

Il presidente VILLONE osserva che la peculiarità del caso non renderebbe anomala la riconsiderazione di articoli già definiti.

Il senatore GUERZONI invita a non adottare un metodo che possa essere interpretato nel senso di un adattamento dell'indirizzo legislativo a eventi estrinseci, come il *referendum* abrogativo indetto in materia, che non ha prodotto alcun esito.

Il senatore BESOSTRI ritiene opportuno limitare una eventuale riapertura di termini per gli emendamenti alle parti del testo che non incidono sulla determinazione di abolire l'Ordine dei giornalisti, condivisa dalla Commissione.

Il relatore PASSIGLI precisa che il testo da lui elaborato a suo tempo teneva conto del *referendum* abrogativo indetto in materia, ma soprattutto del contenuto dei disegni di legge in titolo, tra loro assai diversi, ma riconducibili a unità sulla base di un principio di auto organizzazione da parte della categoria professionale assistito da idonee forme di pubblicità, prive tuttavia dei requisiti propri degli ordini professionali. La possibilità di contraddire tale indirizzo, pur legittimamente sostenuta da parte di alcuni, lo indurrebbe a riconsiderare il suo stesso incarico di relatore, mentre qualsiasi proposta concernente anche le questioni appena evocate può essere comunque avanzata per la discussione in Assemblea.

Il presidente VILLONE, quindi, rileva che nella Commissione non suscita il necessario consenso la proposta di riaprire i termini per la presentazione di emendamenti al testo unificato predisposto dal relatore.

Su proposta dello stesso relatore, si conviene quindi di riprendere al più presto l'esame dei disegni di legge in titolo, riferito al testo unificato predisposto a suo tempo e ai relativi emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1388) Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonchè modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 luglio.

Il relatore VILLONE comunica che sono stati presentati numerosi subemendamenti all'emendamento 5.100 del Governo, sostitutivo dell'articolo 5: di conseguenza saranno necessariamente prolungati i previsti tempi di esame. Il senatore BESOSTRI osserva che la Commissione potrebbe procedere intanto nella trattazione degli emendamenti riferiti ad altre parti del testo. Concorda il sottosegretario VIGNERI e la Commissione conviene in tal senso.

Sull'emendamento 6.500, il relatore VILLONE ricorda la discussione già svolta e si risolve in senso negativo, avendo svolto ulteriori riflessioni in proposito. L'emendamento è comunque dichiarato decaduto in assenza del proponente.

Del pari decaduto è l'emendamento 7.1

L'emendamento 7.7, fatto proprio dal senatore BESOSTRI in assenza dei proponenti, viene respinto dalla Commissione dopo che il relatore VILLONE e il sottosegretario VIGNERI hanno espresso un parere contrario.

L'emendamento 7.8 è dichiarato decaduto in assenza del proponente.

Sugli emendamenti relativi agli addetti alla polizia municipale, collocati dopo gli articoli 7 e 19, il relatore VILLONE osserva che in materia occorre tener conto del sistema di contrattazione collettiva, dichiarandosi contrario alle proposte di modifica. Anche il sottosegretario VIGNERI esprime un parere contrario sugli emendamenti in questione.

Il senatore BESOSTRI ritira l'emendamento 7.0.3.

In assenza dei proponenti, sono dichiarati decaduti gli emendamenti 7.0.1, 7.0.2, 7.0.4, 19.0.12, 19.0.4, 19.0.3, 19.0.6, 19.0.5, 19.0.7, 19.0.8, 19.0.9, 19.0.11 e 19.0.10.

Si procede all'esame degli emendamenti aggiuntivi, collocati dopo l'articolo 10.

Sull'emendamento 10.0.1, il relatore VILLONE esprime un parere contrario.

Il senatore BESOSTRI riformula l'emendamento, limitando la parte relativa ai controlli alle sole questioni di competenza. Il relatore VILLONE conferma il suo orientamento negativo, osservando che la materia dei controlli è stata recentemente riformata in senso diverso da quello indicato dall'emendamento. Concorda la senatrice D'ALESSANDRO PRISCO. Il relatore VILLONE aggiunge che la parte relativa ai *referendum* può essere realizzata in base all'autonomia statutaria, secondo le disposizioni già approvate nell'ambito del disegno di legge in esame. Il senatore BESOSTRI limita ulteriormente il contenuto dell'emendamento, mantenendo esclusivamente il comma 2. Successivamente ritira anche tale disposizione, in ragione del parere contrario espresso in proposito dalla Commissione bilancio, che peraltro considera infondato.

Il RELATORE ritira gli emendamenti 10.0.11, 10.0.12, 10.0.13 e 10.0.14. Al riguardo il sottosegretario VIGNERI assicura l'impegno del Governo per individuare una copertura finanziaria idonea.

Viene ulteriormente accantonato l'esame degli articoli 11 e 12 e dei relativi emendamenti.

L'emendamento 12.0.1 è dichiarato decaduto in assenza del proponente.

L'emendamento 12.0.4 è accantonato in ragione della sua connessione all'articolo 12.

L'emendamento 13.0.3 (nuovo testo) è dichiarato decaduto in assenza del proponente.

Quanto all'emendamento 14.4 (nuovo testo), il relatore VILLONE si dichiara perplesso mentre il senatore PELLEGRINO ne sottolinea l'opportunità. Il sottosegretario VIGNERI esprime il parere favorevole del Governo, il relatore VILLONE riconsidera la sua opinione dichiarandosi favorevole e il senatore BESOSTRI annuncia il proprio voto favorevole. La Commissione approva l'emendamento.

Per l'assenza dei rispettivi proponenti, sono dichiarati decaduti gli emendamenti 14.0.2, 14.0.3 e 19.0.1.

Il senatore BESOSTRI ritira l'emendamento 19.0.2.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

*SULLA DISCUSSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE PER LA PROROGA DELLA
COMMISSIONE D'INCHIESTA SUL TERRORISMO E LE STRAGI
(A007 000, C01^a, 0056^o)*

Su proposta del presidente VILLONE, si conviene di fissare alle ore 13 di mercoledì 16 luglio il termine per la presentazione di eventuali emendamenti da riferire al disegno di legge n. 2606, già approvato dalla Camera dei deputati.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto di programmazione dei flussi d'ingresso in Italia per ragioni di lavoro degli stranieri non comunitari per il 1997 (n. 114)

(Parere al Ministro degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 28 febbraio 1990, n. 39: favorevole)
(R139 b00, C01^a, 0007^o)

Il senatore GUERZONI illustra lo schema di decreto, il quale prevede complessivamente l'ingresso di 20.000 lavoratori extracomunitari nel corso del 1997. Tale cifra risulta inferiore a quella disposta nell'anno precedente, in quanto si è tenuto conto della situazione occupazionale del paese, delle numerose regolarizzazioni intervenute e delle aree di lavoro nero ancora esistenti. Il Governo italiano ha promosso forme di collaborazione con gli altri paesi interessati ed intese si stanno negoziando anche con il governo albanese al fine di ridurre quest'ultimo fenomeno. Auspica quindi che il provvedimento in esame sia l'ultimo di altre misure adottate in attuazione della normativa del 1990 e che possa presto entrare in vigore la disciplina organica ora in discussione presso l'altro ramo del Parlamento. In questo quadro troverebbe soluzione anche la questione del consueto ritardo con il quale lo schema di decreto viene annualmente esaminato dalle Camere.

Il sottosegretario FASSINO auspica anch'egli che il provvedimento non debba essere adottato nell'anno successivo e si richiama alle considerazioni, già svolte dal relatore, sulle ragioni che hanno indotto il Governo a prevedere una quota di ingressi complessivamente inferiore al 1996. A seguito delle regolarizzazioni intervenute, vi è da attendere un consistente numero di ricongiungimenti familiari; si è tenuto altresì conto dei profughi albanesi che potranno rientrare in Italia a seguito di appositi accordi. L'Italia, nel prossimo mese di ottobre, entrerà a far parte del sistema di controllo alle frontiere stabilito con il Trattato di Schengen. Sono stati di conseguenza negoziati accordi più restrittivi con i paesi dell'Est, con l'Albania si attende la formazione del nuovo governo, mentre difficoltà sussistono con i paesi che si affacciano sulla riva meridionale del Mediterraneo. Da ultimo richiama l'attenzione sulla circostanza che, nell'ambito degli ingressi previsti, non si fa distinzione tra lavoratori stagionali e stabilizzati.

La Commissione quindi approva la proposta di parere favorevole sullo schema di decreto di programmazione dei flussi d'ingresso per il 1997.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1388**Art. 6.**

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Nell'articolo 25 della legge 28 marzo 1993, n. 81, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-bis. È compatibile la carica di assessore con quella di consigliere in altro comune o provincia”».

6.500

SPERONI

Art. 7.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al comma 1 dell'articolo 50 del decreto legislativo 2 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «rappresentanza negoziale», sono inserite le seguenti: «escluse le amministrazioni regionali, provinciali, comunali, le comunità montane e loro consorzi e associazioni»;

b) al secondo periodo, dopo le parole: «pubbliche amministrazioni», sono inserite le seguenti: «escluse le amministrazioni regionali, provinciali, comunali, le comunità montane e loro consorzi e associazioni»;

1-ter. Dopo l'articolo 50 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, è inserito il seguente:

«50-bis. Le amministrazioni regionali, provinciali, comunali, le comunità montane e loro consorzi e associazioni, disciplinano direttamente la contrattazione dei rispettivi dipendenti, previa intesa con l'Unione delle province d'Italia e l'Associazione nazionale dei comuni italiani, e l'Unione nazionale dei comuni, delle comunità e degli enti montani.».

7.1

SPERONI

Aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Il personale assegnato ai comuni in dissesto per consentire il funzionamento di servizi istituiti dalle amministrazioni comunali e impossibilitati ad operare a causa della messa in mobilità ovvero del trasferimento ad altro ente del personale stesso a seguito della rideterminazione della pianta organica, ai sensi dell'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vengono posti in un ruolo speciale ad esaurimento istituito in ogni singolo comune in attesa che si rendano liberi posti in organico da destinare, prioritariamente, a detto personale».

7.7 MARINI, IULIANO, D'URSO, VELTRI, CARCARINO, BESSO
CORDERO, MAZZUCA POGGIOLINI, BRUNI

Aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Al personale in esubero degli enti locali dissestati che hanno avuto approvato il piano di risanamento finanziario entro il 31 dicembre 1996 si applica la procedura di mobilità prevista dall'articolo 21 della legge 19 marzo 1993, n. 68, di conversione del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8».

7.8 IULIANO, D'URSO, VELTRI, CARCARINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Istituzione di apposita contrattazione separata per gli addetti ai Corpi e servizi della polizia municipale e locale nell'ambito del comparto regioni e autonomie locali)

1. In considerazione della particolare specificità categoriale attribuita dalla legge 7 marzo 1986, n. 65, agli addetti ai corpi e servizi di polizia locale dei comuni, delle comunità montane, delle province e delle regioni, nel contesto dell'immutata dipendenza funzionale dall'ente di appartenenza, gli appartenenti alle forze locali di polizia usufruiscono di una apposita contrattazione separata rispetto alla contrattazione collettiva nazionale, rientrando tale materia nella competenza della regione.

2. Al fine della determinazione delle spese relative all'inquadramento degli appartenenti ai corpi e servizi di polizia municipale e locale attraverso l'apposita contrattazione, sarà stornato il relativo importo, proporzionalmente detratto dalla spesa globale destinata al rinnovo contrattuale del comparto regioni-enti locali ed integrato dalla quota pari al 25 per cento delle entrate dei comuni e degli altri enti in relazione a quanto disposto all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

7.0.1

SPERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Inserimento delle attività di polizia municipale e locale di cui alla legge 7 marzo 1986, n. 65, nell'elenco delle attività usuranti di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374 e successive modificazioni)

1. Le attività di polizia municipale e locale, svolte dagli addetti ai corpi e servizi di cui alla legge 7 marzo 1986, n. 65, sono da considerarsi particolarmente usuranti per l'esposizione alle condizioni climatiche, a sorgenti inquinanti in particolare derivanti dal traffico veicolare, impianti industriali ed impianti di riscaldamento, all'inquinamento acustico, allo *stress* ed allo stato d'ansia, oltre a quei fattori di esposizione ai quali la particolare professione espone e limitatamente all'effettivo periodo di svolgimento di tali attività.

2. Solo a coloro che hanno effettivamente svolto le attività di cui al comma 1 vanno altresì estesi i benefici di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, verranno stabilite le relative modalità applicative.

7.0.2

SPERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Porto dell'arma di cui sono dotati per servizio, su tutto il territorio nazionale, gli addetti ai corpi e servizi di polizia municipale)

1. Gli appartenenti ai corpi e servizi di polizia municipale e locale, portano ai fini della difesa personale e senza obbligo di speciale licenza, le armi di cui sono dotati per l'espletamento del proprio servizio, su tutto il territorio nazionale.

7.0.3

SPERONI, BESOSTRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Al comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, dopo le parole: «Forze di polizia di Stato», sono inserite le seguenti: «e le forze locali di polizia comprendenti i corpi e servizi di polizia municipale e locale costituiti ai sensi della legge 7 marzo 1986, n. 65.».

7.0.4

SPERONI

Art. 10.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Dopo l'articolo 48 della legge 8 giugno 1990, n. 142 è inserito il seguente:

“Art. 48-bis. 1. In tutti i casi in cui non è previsto il controllo preventivo di legittimità si esercita quello eventuale e successivo su iniziativa di consiglieri degli enti soggetti a controllo qualora si eccepisca l'incompetenza dell'organo che ha adottato l'atto ovvero il suo contrasto con disposizioni dello statuto o di atti fondamentali del consiglio.

2. Il controllo successivo può essere chiesto direttamente dai cittadini elettori o da chiunque vi abbia interesse, qualora si eccepisca l'incompetenza dell'organo, che ha adottato l'atto, nonché dal difensore civico.

3. La richiesta di controllo è formulata entro il periodo di pubblicazione dell'atto o entro trenta giorni dall'adozione per gli atti non soggetti a pubblicazione con richiesta scritta e motivata indirizzata contestualmente al segretario dell'ente e al comitato regionale di controllo.

4. La richiesta di controllo non sospende l'esecutività dell'atto ove questo sia inviato al controllo entro 10 giorni dalla richiesta.

5. L'organo di controllo non può provvedere definitivamente se non dopo avere richiesto chiarimenti all'organo che ha emanato l'atto entro 10 giorni dalla sua ricezione. L'ente deve fornire i chiarimenti o elementi integrativi del giudizio entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta. In difetto l'organo di controllo riprende l'esame a partire dal 21 giorno.

6. L'organo di controllo si pronuncia definitivamente entro 10 giorni dalla ricezione dei chiarimenti od elementi integrativi di giudizio ovvero dalla scadenza del termine per la loro ricezione.

7. Nel caso che l'organo di controllo ritenga sussistenti i vizi denunciati, provvede nel modo seguente:

a) annulla in caso di violazione dello statuto o di norme imperative di legge;

b) rinvia al consiglio in caso di contrasto con suoi atti fondamentali;

c) rinvia all'organo competente qualora ritenga l'atto viziato per incompetenza.

8. Le decisioni dell'organo regionale di controllo sono comunicati all'ente e a chi abbia fatto richiesta di controllo.

9. Contro le decisioni dell'organo regionale di controllo è dato ricorso inderogabilmente al Tribunale amministrativo regionale, nella cui circoscrizione è compreso l'ente, nel termine di 30 giorni dalla sua co-

municazione. I ricorsi sono decisi con l'osservanza delle modalità e dei termini previsti dall'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e non necessitano dell'assistenza di avvocati e procuratori.

2. All'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è aggiunto il seguente comma:

«6-bis. Per tutti i ricorsi regolati dal presente articolo in luogo dei bolli si provvede ad un deposito forfettario di lire 100.000 all'atto di iscrizione a ruolo. Con la pronuncia il giudice stabilisce altresì a quale delle parti faccia carico il versamento a favore dell'erario dell'importo complessivo dei bolli non apposti».

3. All'articolo 32 della legge 7 agosto 1990, n. 142, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«4. Su proposta di almeno un terzo dei consiglieri assegnati il consiglio può decidere di sottoporre a *referendum* consultivo od approvativo secondo le previsioni dello statuto le decisioni relative ad interventi che impegnano il bilancio per più di cinque anni e che sono finanziate per almeno in tutto o in parte superiore al cinquanta per cento mediante canoni, contributi o tariffe poste a carico delle generalità degli abitanti, sempre che non si tratti di servizi a domanda individuale.

5. Su proposta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati possono essere istituite commissioni consiliari di inchiesta e controllo sulle attività dell'amministrazione comunale. Contro la decisione negativa del consiglio comunale è ammesso ricorso al TAR nella cui circoscrizione si trova l'ente quando la richiesta di istituzione è stata formulata da almeno il 40 per cento dei consiglieri assegnati ed è relativa all'attuazione di atti fondamentali del consiglio, di cui fanno parte i richiedenti. Il TAR decide secondo le modalità e procedure previste dall'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241.».

10.0.1 BESOSTRI, DUVA, DE CAROLIS, MURINEDDU, SQUARCIALUPI,
PIATTI, PASQUINI, MARINI, CORTIANA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-quater.

(Adeguamento del gettone di presenza ai componenti della Commissione elettorale circondariale)

1. L'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:

«Art. 24. - 1. A ciascun componente ed al segretario della Commissione elettorale circondariale è corrisposta, oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, un gettone di presenza pari a L. 60.000, al netto delle ritenute di legge.

2. L'importo di cui al comma precedente è rivalutato, a partire dal mese di aprile dell'anno 2000, con le procedure ed i termini previsti dalla legge 4 aprile 1985, n. 117».

10.0.11

IL RELATORE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-quinquies.

(Adeguamento dell'onorario giornaliero ai componenti dell'adunanza dei presidenti di seggio ed ai componenti dell'ufficio centrale)

1. L'articolo 2 della legge 13 marzo 1980, n. 70, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. – 1. Per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale, sempre che il comune abbia più di una sezione elettorale, è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di L. 80.000 a ciascun componente ed al segretario dell'adunanza dei presidenti di seggio, di cui all'articolo 67 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, nonché a ciascun componente, escluso il presidente, ed al segretario dell'ufficio centrale, di cui all'articolo 71 del sopracitato testo unico n. 570, a titolo di retribuzione, per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori demandati dalla legge ai due consessi.

2. Per l'elezione dei consigli circoscrizionali è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di L. 80.000 a ciascun componente, escluso il presidente, ed al segretario dell'ufficio centrale, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori.

3. Ai presidenti dei predetti uffici centrali, di cui al primo ed al secondo comma, spetta un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di L. 140.000 e, se dovuto, il trattamento di missione previsto al precedente articolo 1.

4. Ai segretari degli uffici centrali è, inoltre, corrisposto, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita».

10.0.12

IL RELATORE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-sexies.

(Onorario giornaliero per i componenti di organi collegiali preposti allo svolgimento dei procedimenti elettorali)

1. L'articolo 3 della legge 13 marzo 1980, n. 70, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. – 1. A ciascun componente ed al segretario dell'ufficio elettorale centrale nazionale e degli uffici centrali circoscrizionali di cui

agli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, degli uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici elettorali regionali di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, dell'Ufficio elettorale nazionale, degli uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici elettorali provinciali di cui agli articoli 8, 9 e 10 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, dell'ufficio centrale per il *referendum* e degli uffici provinciali per il *referendum* di cui agli articoli 12 e 21 della legge 25 maggio 1970, n. 352, degli uffici centrali circoscrizionali e degli uffici centrali regionali di cui all'articolo 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, nonchè degli uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici elettorali centrali di cui agli articoli 12 e 13 della legge 8 marzo 1951, n. 122, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dei rispettivi consessi è corrisposto un onorario giornaliero, al loro delle ritenute di legge, di L. 80.000.

2. Ai componenti ed ai segretari dei predetti consessi è inoltre corrisposto, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita ovvero, se estranei all'amministrazione dello Stato, nella misura corrispondente a quella che spetta ai direttori di sezione dell'amministrazione predetta.

3. Ai presidenti degli uffici elettorali di cui al primo comma, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dei rispettivi consessi, è corrisposto un onorario giornaliero, al loro delle ritenute di legge, di L. 120.000 nonchè, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita».

10.0.13

IL RELATORE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-septies.

(Rivalutazione periodica dei compensi ai componenti di organi collegiali preposti allo svolgimento dei procedimenti elettorali)

1. Dopo l'articolo 3 della legge 13 marzo 1980, n. 70, è inserito il seguente articolo:

«Art. 3-bis – 1. Gli importi di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge sono rivalutati periodicamente con le procedure ed i termini previsti dalla legge 4 aprile 1985, n. 117».

10.0.14

IL RELATORE

Art. 12.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Convenzioni)

1. L'articolo 24, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è abrogato».

12.0.1

SPERONI

Art. 13.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. All' articolo 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole: «della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno», sono sostituite con le seguenti: «della regione»;

b) Al comma 2, le parole: «il prefetto», sono sostituite con le parole: «il Presidente della regione».

13.0.3 (Nuovo testo)

SPERONI

Art. 14.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

«1. L'articolo 7, quarto comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154 deve essere interpretato nel senso che il termine ivi previsto, per eliminare cause di ineleggibilità o di incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale, si applica anche nel caso in cui ne sia proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale e decorre dalla data di notificazione del ricorso giurisdizionale al Tribunale competente per territorio».

14.4 (Nuovo testo)

MUNGARI, MAGGIORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Potere sostitutivo)

1. L'articolo 48 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

«Art. 48. – I. Qualora le province e i comuni ritardino od omettano di compiere atti obbligatori per legge, il Presidente della provincia per i

comuni ed il Presidente della regione per le province, assegna agli stessi un congruo termine per provvedere, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

2. Trascorso tale termine senza che l'Ente diffidato provveda, il Presidente della regione o della provincia in base agli statuti e ai regolamenti mette in atto azione di surroga».

14.0.2

SPERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali)

1. All'articolo 1, comma 4-*quiquies*, della legge 18 gennaio 1992, n. 16, dopo le parole: «sentenza di condanna», sono aggiunte le seguenti: «anche in seguito ad applicazione della pena su richiesta delle parti».

14.0.3

SPERONI, LAGO

Art. 19.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifica dell'articolo 8 della legge n. 142 del 1990 e norma transitoria)

1. L'articolo 8 della legge n. 142 del 1990 è sostituito dal seguente:

«Art. 8. – 1. Comuni e province devono nominare il Difensore civico, con il compito di tutelare i cittadini dalle mancanze, inadempimenti e prevaricazioni delle amministrazioni.

2. L'ente locale può, con proprio regolamento, prevedere la nomina del Difensore civico con il sistema dell'elezione diretta da parte dei cittadini elettori, ovvero con il sistema del concorso pubblico. Per i Comuni con meno di 35.000 abitanti si adotta sempre il sistema dell'elezione diretta.

3. Nel caso di concorso pubblico, i candidati, che devono essere presentati da almeno 100 elettori, saranno valutati da una Commissione

composta di soggetti esterni all'amministrazione, che effettua la designazione sulla base di comprovati requisiti di esperienza nello svolgimento delle funzioni, capacità effettiva di difesa dei cittadini, comprovata indipendenza dall'ente.

4. Il Difensore civico deve essere fornito di mezzi e personale sufficiente allo svolgimento della funzione con carattere di effettività ed incisività.

5. La carica del Difensore civico dura quattro anni ed è incompatibile con impieghi pubblici e privati».

2. In sede di prima applicazione, la nomina di cui all'articolo 8, del comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è effettuata entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

19.0.1

MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-...

1. I veicoli in dotazione alla polizia municipale e locale sono esenti dalla tassa di proprietà e da tributi straordinari.

2. È vietato l'uso dei veicoli di servizio per scopi diversi da quelli a cui sono stati originariamente adibiti. La conduzione di detti veicoli è riservata al personale munito di «patente di servizio» o analogo documento rilasciato dall'Ufficio provinciale della Motorizzazione civile competente per territorio. previo esame attitudinale. In fase di prima applicazione della norma, l'Ufficio provinciale della Motorizzazione civile competente per territorio rilascerà l'apposito documento previa certificazione del comando di polizia municipale o locale, attestante l'affidamento e la conduzione dei veicoli in dotazione all'appartenente al Corpo o servizio richiedente.

3. I veicoli in dotazione alla polizia municipale e locale sono dotati di apposita targa di riconoscimento del medesimo formato e caratteristiche di quelle rilasciate agli altri corpi di polizia dello Stato, avente come dicitura «F.L. di Polizia» (Forze locali di polizia) in carattere rosso posto nella parte superiore, ed una serie di lettere e caratteri composto da due lettere corrispondenti alla *ex* sigla provinciale di immatricolazione, seguita da tre cifre e due lettere a partire dalle lettera «AA» e terminando con le lettere «ZZ». Le suddette targhe verranno distribuite a cura della Motorizzazione civile per tramite dei suoi uffici provinciali entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge».

19.0.12

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-...

1. I corpi e servizi di polizia municipale sono dotati per il proprio servizio di apposite apparecchiature radioricetrasmittenti operanti sulle bande VHF e/o UHF in apposita porzione di banda ad essi attribuita dal Ministero delle poste e telecomunicazioni a titolo gratuito. Allo stesso modo, potranno essere installati ponti ripetitori anche a carattere provinciale aventi la caratteristica dei medesimi posti in uso civile, al fine di superare eventuali difficoltà nei collegamenti tra la sala operativa posta presso il comando e le pattuglie in servizio. Sarà cura della regione, infine, stabilire una comune frequenza regionale e l'ubicazione di appositi ripetitori aventi la medesima frequenza, anche in catena tra loro, al fine di consentire un collegamento regionale tra i corpi e servizi in caso di intervento per calamità naturali o per particolari situazioni di emergenza.

2. È fatto divieto a quanti non appartenenti ai corpi o servizi di polizia municipale o locale di detenere apparecchiature, operare in trasmissione o ascoltare le frequenze assegnate ai corpi e servizi di polizia municipale applicandosi, in caso di illecito, le norme anche di natura penale previste dalla normativa vigente sulle trasmissioni radio e sulla detenzione, anche temporanea, di apparati ricetrasmittenti».

19.04

SPERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-...

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 10 della legge 7 marzo 1986, n. 55, come sostituito ai sensi della presente legge, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Alla polizia municipale e locale si applicano le disposizioni di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di assistenza e previdenza previste per gli altri corpi della polizia di Stato; competono altresì alla polizia municipale e locale i medesimi diritti in materia di assicurazione, salubrità, malattie professionali, pensionamento, nonché in materia di morte o invalidità per causa di servizio, previsto per gli altri corpi di polizia di Stato».

19.03

SPERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-...»

1. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge 7 marzo 1986, n. 65, è sostituito dal seguente:

«2. In sede di accordo per il rinnovo contrattuale del comparto degli enti locali, in considerazione della particolare specificità categoriale attribuita agli addetti ai corpi e servizi di polizia municipale e locale della presente legge, nel contesto dell'immutata dipendenza funzionale dagli enti locali, gli appartenenti alle forze locali di polizia, comunque denominati, usufruiscono di un'apposita contrattazione separata rispetto al contesto generale della contrattazione nazionale relativa alle regioni ed enti locali. A detta contrattazione partecipano i sindacati di categoria aventi una rappresentatività riconosciuta dal Ministro per la funzione pubblica, pari almeno al 10 per cento dei dipendenti del settore specifico aderenti ai sindacati, nonché una organizzazione diffusa ed avente valenza territoriale su almeno il 65 per cento delle province ed il 50 per cento delle regioni, nonché le confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale e presenti presso il CNEL».

19.0.6

SPERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-...»

1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7 della legge 7 marzo 1986, n. 65, sono sostituiti dai seguenti:

«1. I comuni e gli enti nei quali il servizio di polizia municipale o locale è espletato da almeno sette addetti istituiscono il corpo di polizia municipale o locale, disciplinando lo stato giuridico del personale con apposito regolamento da emanare entro trenta giorni dalla data di istituzione del corpo stesso. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma, la regione provvede direttamente attraverso un commissario *ad acta*.

2. Il regolamento di cui al comma 1, stabilisce il contingente numerico degli addetti al corpo ed al servizio, secondo i criteri di funzionalità ed economicità, in rapporto al numero degli abitanti del comune, sia residenti che dimoranti, ai flussi della popolazione, alla estensione e alla morfologia del territorio nonché alle caratteristiche socio-economiche della comunità locale. Il rapporto tra il numero degli addetti alla polizia municipale e locale e quello degli abitanti, non può essere inferiore ad un operatore per ogni seicento abitanti per i comuni, un operatore ogni mille abitanti per le comunità montane o di valle, mille e duecento per le province e duemila per le regioni.

3. I comuni e gli enti interessati all'applicazione delle disposizioni contenute nella legge, definiscono con regolamento l'ordinamento e l'organizzazione del corpo o servizio di polizia municipale o locale. L'ordinamento si articola di norma in:

- a) responsabile del corpo o servizio (Comandante);
- b) addetti al coordinamento (Ufficiali);
- c) addetti al controllo (Sottufficiali);
- d) operatori di vigilanza (Agenti).».

19.0.5

SPERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Il comma 5 dell'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, è sostituito dal seguente:

«5. Gli addetti al servizio di polizia municipale e locale ai quali è stata conferita la qualità di agente o di ufficiale di polizia municipale ai sensi del comma 1, lettera c), portano senza licenza le armi di cui sono dotati in relazione al servizio, anche fuori dal servizio e nell'intero territorio nazionale».

19.0.7

SPERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, è inserito il seguente:

«2-bis. La qualità di cui al comma 1, lettera c), è insita nella funzione svolta e quindi immediatamente fruibile, previo accertamento del possesso dei requisiti di cui al comma 2».

19.0.8

SPERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-...

1. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini dell'ammissione al concorso per l'accesso alla polizia municipale è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) godimento dei diritti civili e politici;

b) non aver prestato servizio militare sostitutivo per ragioni di obiezione di coscienza;

c) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misura preventiva;

d) non essere stato espulso dalle forze armate o dai corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici».

19.0.9

SPERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-...

1. All'articolo 4, comma 1, della legge 7 marzo 1986, n. 65, il numero 2) è sostituito dal seguente:

«2) che i distacchi ed i comandi siano consentiti, sentito il parere conforme del comandante o del responsabile del servizio, soltanto quando i compiti assegnati siano strettamente inerenti alle funzioni di polizia municipale mantenendo comunque la disciplina e la dipendenza gerarchica della organizzazione di appartenenza. Sono vietati i distacchi ed i comandi ad altri settori aventi caratteristiche diverse dalla polizia municipale o locale e sono altresì incompatibili tutte le altre funzioni o mansioni non previste dalla presente legge. L'Amministrazione o il dirigente che procede al comando o distacco non autorizzato di un appartenente alla polizia municipale o locale, è responsabile sotto il profilo penale ed amministrativo-contabile.».

19.0.11

SPERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-...

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 7 marzo 1986, n. 65, è sostituito dal seguente:

«1. I comuni, le province, nonché le regioni, svolgono ciascuna per la parte di propria competenza, le funzioni di polizia locale. A tal fine deve essere organizzato un servizio di polizia municipale o locale in collaborazione con le altre forze statali di polizia.».

19.0.10

SPERONI

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 15 LUGLIO 1997

161ª Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
CIRAMI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la grazia e la giustizia Ayala e Mirone.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(1496) Nuove misure di contrasto delle violazioni in materia di diritto d'autore

(458) FUMAGALLI CARULLI. - Norme per la protezione delle opere di disegno industriale

(2157) CENTARO ed altri. - Norme in materia di prevenzione e repressione del fenomeno della pirateria audiovisiva in qualsiasi forma

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame dei provvedimenti in titolo sospeso nella seduta pomeridiana del 2 luglio scorso.

Si procede nell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 15 del testo unificato predisposto dal relatore e pubblicato in allegato al resoconto dei lavori dell'8 aprile scorso.

Il relatore BUCCIERO rileva preliminarmente l'esigenza di rivedere il livello massimo della pena detentiva fissato nell'emendamento 15.5 (nuovo testo), già approvato dalla Commissione; preannuncia l'intenzione di formulare una proposta modificativa in questo senso, che potrebbe eventualmente venire esaminata in sede di coordinamento. Presenta quindi ed illustra l'emendamento 15.12, sottolineando come esso sia finalizzato, tra l'altro, a rivedere la misura della pena detentiva, così come determinata in riferimento alle ipotesi considerate nei capoversi 1 e 3 del comma 1 dell'articolo 15, in modo da assicurare una effettiva corrispondenza con la diversa gravità delle condotte ivi previste.

In merito all'emendamento 15.12, il senatore GRECO osserva che le ipotesi di introduzione di materiale contraffatto nel territorio dello Stato, ipotesi rientranti nell'ambito del capoverso 3 dell'articolo 15, potrebbero risultare in concreto di notevole gravità, per cui non sembrerebbe opportuno prevedere in relazione ad esse una pena edittale inferiore nel suo limite massimo a quella fissata al capoverso 1.

Dopo interventi del relatore BUCCIERO e dei senatori CENTARO e Antonino CARUSO, il senatore CALLEGARO manifesta dubbi sul fatto che la commercializzazione di prodotti contraffatti possa essere considerato di minore gravità rispetto alla produzione degli stessi, trattandosi di attività fra loro strettamente connesse.

Il senatore RUSSO valuta positivamente le modifiche proposte dal relatore con l'emendamento 15.12 per quanto riguarda i limiti massimi fissati per la reclusione nelle ipotesi di cui ai capoversi 1 e 3 dell'articolo 15, ma considera, in generale, più vantaggioso conservare la formulazione vigente dell'articolo 171-ter, della legge n.633 del 1941 eventualmente integrandola con quelle ipotesi di comportamento che oggi non vi risultano incluse. Una simile soluzione permetterebbe, tra l'altro, di evitare i non trascurabili problemi che deriverebbero, sotto il profilo della successione delle leggi nel tempo, da una integrale riscrittura del citato articolo 171-ter come quella proposta dall'articolo 15 in esame. Ugualmente preferibile deve considerarsi poi la soluzione, fatta propria dall'attuale articolo 171-ter, di fissare la pena detentiva in generale, con riferimento a tutte le ipotesi di produzione e commercializzazione, lasciando al giudice il compito di graduare la stessa in relazione alla diversa gravità delle situazioni concrete.

Il presidente CIRAMI concorda con il senatore Russo sull'opportunità di conservare il testo vigente dell'articolo 171-ter, eventualmente integrandolo con l'inserimento di nuove ipotesi, e dà conto del parere della Commissione Affari costituzionali in merito all'articolo 15 in esame.

La senatrice SALVATO ritiene che, se le proposte emendative testè avanzate dal relatore non sono, come sembra che non siano, proposte di coordinamento, esse non possono essere prese in considerazione dalla Commissione, in quanto, ai sensi delle vigenti disposizioni regolamentari, devono considerarsi inammissibili emendamenti in contrasto con le deliberazioni già adottate dalla Commissione medesima.

Il presidente CIRAMI fa presente che l'emendamento 15.12 è ammissibile, in quanto non modifica emendamenti già approvati dalla Commissione.

Dopo un intervento del senatore RUSSO, il quale sottolinea le implicazioni procedurali connesse al fatto che il testo base su cui la Commissione lavora è stato predisposto dal relatore, la senatrice SALVATO

ribadisce le sue perplessità circa il modo in cui stanno procedendo i lavori della Commissione.

Il senatore BUCCIERO fa presente che, se la Commissione non considera ammissibili le sue proposte emendative egli è senz'altro disponibile a ritirarle. Sottolinea peraltro che queste proposte intendevano rappresentare semplicemente un contributo per il miglioramento del testo in esame e che scaturiscono – fra l'altro – dal dibattito svoltosi nella seduta del 2 luglio scorso.

Il senatore CENTARO evidenzia le ragioni in considerazioni delle quali appare opportuno pervenire ad una riformulazione dell'articolo 171-ter nei termini delineati dall'articolo 15 in esame, pur con alcune integrazioni.

La senatrice SALVATO, fermi restando i suoi precedenti rilievi sul modo in cui sta lavorando la Commissione, precisa che non intende comunque opporsi a che vengano esaminate le proposte emendative avanzate dal relatore.

La senatrice SCOPELLITI condivide le perplessità della senatrice Salvato e sottolinea che, anche in altre occasioni, la Commissione ha approvato in sede di coordinamento proposte modificative che, in tale sede, avrebbero dovuto essere considerate inammissibili.

Il relatore BUCCIERO ritira allora l'emendamento 15.12, in considerazione delle riserve formulate sulla correttezza del modo di procedere della Commissione ed esprime parere favorevole sull'emendamento 15.6.

Il sottosegretario MIRONE si rimette alla Commissione.

L'emendamento 15.6 viene quindi posto ai voti ed approvato.

Stante l'assenza dei proponenti, viene dichiarato decaduto l'emendamento 15.11.

La senatrice BONFIETTI raccomanda alla Commissione l'approvazione degli emendamenti 15.7, 15.8, 15.9 e 15.10, sottolineando come essi siano diretti a porre rimedio ad un'innegabile lacuna dell'attuale articolo 171-ter.

Si passa all'esame dell'emendamento 15.7.

Il senatore CENTARO ne condivide il contenuto, ma ritiene che la modifica andrebbe collocata all'interno dell'articolo 171 della legge sul diritto d'autore.

Il senatore RUSSO chiede chiarimenti per accertare la differenza fra l'emendamento in esame e il capoverso dell'articolo 15 del testo proposto dal relatore.

Forniscono precisazioni al riguardo il presidente CIRAMI, il senatore Antonino CARUSO e il relatore BUCCIERO.

Il senatore PASTORE suggerisce, quindi, una modifica di carattere formale.

Il RELATORE la fa propria e propone altresì di sostituire la parola «opere», di cui alla lettera *a*) dell'emendamento, con le altre «una o più opere». Inoltre, il relatore, reitera per l'emendamento proposto le constatazioni già svolte circa la non omogeneità delle sanzioni previste dal medesimo articolo 15 e suggerisce di eliminare tale mancanza di coordinamento.

La senatrice BONFIETTI condivide le proposte di carattere testuale, ma preferisce mantenere le sanzioni da lei proposte che in tal modo si presentano omogenee alle sanzioni del capoverso 1 del medesimo articolo 15 e la senatrice SALVATO ne condivide la posizione.

L'emendamento 15.7 è poi posto in votazione e accolto in un nuovo testo (15.7 nuovo testo) riformulato dal relatore.

Senza dibattito sono poi approvati gli emendamenti 15.8, 15.9 e 15.10.

Essendosi esaurito l'esame degli emendamenti all'articolo 15, il presidente CIRAMI avverte che alla votazione sull'articolo 15 nel suo complesso è subordinato anche l'esito procedurale del comma 5 dell'emendamento 6.0.1, accantonato nella seduta del 24 giugno scorso.

Il senatore RUSSO propone che l'articolo 15 venga votato per parti separate, con l'intesa che, qualora solo il capoverso *5-bis* – come introdotto dall'emendamento 15.7 (Nuovo testo) – venisse approvato, tale capoverso verrebbe collocato come comma aggiuntivo al testo vigente dell'articolo 171-*ter* della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Il relatore BUCCIERO dissente dalla richiesta, ritenendo che il testo proposto per l'articolo 15 abbia una sua validità complessiva che deve essere mantenuta.

Il presidente CIRAMI pone in votazione la proposta di votazione per parti separate, la quale è respinta dalla Commissione.

Si procede alla votazione dell'articolo 15.

Il presidente CIRAMI preannuncia il proprio voto di astensione, constatando che l'articolo si presenta disarmonico quanto alla previsione delle sanzioni rispetto alla fattispecie cui le sanzioni stesse afferiscono. Tale osservazione egli riferisce – in particolare – al capoverso 4 che avrebbe dovuto a suo avviso essere soppresso. Su tale aspetto si richia-

ma anche al parere espresso dalla Commissione affari costituzionali. Dubbi di costituzionalità esprime altresì in merito al capoverso 5 che nel testo proposto dal relatore stabilisce un aggravio del minimo della pena se il fatto commesso è di rilevante gravità poichè gli appare che esso violi il principio costituzionale della determinatezza delle fattispecie penali.

Intervenendo brevemente, i senatori CENTARO e GRECO ricordano che comunque tale aspetto è ricompreso fra le aggravanti di cui all'articolo 61 del codice penale.

Il senatore RUSSO ribadisce che avrebbe preferito integrare il testo vigente dell'articolo 171-ter della legge sul diritto d'autore con la disposizione risultante dall'emendamento 15.7 (Nuovo testo); essendo risultata impraticabile tale possibilità è contrario all'articolo 15 nella sua formulazione complessiva.

Il senatore CARUSO annuncia il voto favorevole del Gruppo di Alleanza Nazionale pur dissentendo dalla collocazione al suo interno del capoverso 5-bis introdotto dall'emendamento 15.7 (Nuovo testo) anche se, nel merito, ne condivide il contenuto. Si riserva, a nome del Gruppo, di conseguire nel prosieguo dell'iter in Assemblea gli aggiustamenti che saranno necessari.

Il senatore GRECO annuncia il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia, ricordando che nella precedente seduta egli stesso aveva fatto rilevare quella disomogeneità degli interventi sanzionatori contenuti nell'articolo 15 già menzionata dal presidente Cirami.

Si rammarica che il ritiro dell'emendamento 15.12 abbia impedito di affinare alcuni interventi sanzionatori che avrebbero permesso di superare anche le riserve avanzate sotto questo profilo.

Posto in votazione l'articolo 15 è poi accolto nel testo modificato. Risulta conseguentemente precluso il comma 5 dell'emendamento 6.0.1 (Nuovo testo).

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,40.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DAL RELATORE
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 1496, 458 e 2157**

Art. 15.

Al comma 1, dopo il capoverso 3, inserire il seguente:

«3-*quater*. È punito con la multa a 1 a 3 milioni chiunque acquista, detiene o utilizza dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento di un canone dovuto».

15.6

CENTARO, GRECO

Al comma 1, dopo il capoverso 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. È punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 2 a 8 milioni di lire chiunque abusivamente:

a) riproduce a fini di lucro, con qualsiasi procedimento, anche ottico e/o elettronico, opere o parti di opere letterarie, drammatiche scientifiche e didattiche, musicali o drammatico-musicali ovvero opere multimediali, che siano protette dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

b) compie uno dei fatti previsti nella precedente lettera mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;

c) pur non avendo concorso a tale riproduzione, ma avendo conoscenza di essa, pone in commercio o detiene per la vendita o introduce a fini di lucro nel territorio dello Stato dette riproduzioni».

15.7

BONFIETTI

Al comma 1, dopo il capoverso 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. È punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 2 a 8 milioni di lire chiunque abusivamente:

a) riproduce a fini di lucro, con qualsiasi procedimento, anche ottico e/o elettronico, una o più opere o parti di opere letterarie, dram-

matiche scientifiche e didattiche, musicali o drammatico-musicali ovvero opere multimediali, che siano protette dalla presente legge, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

b) compie uno dei fatti previsti nella precedente lettera mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;

c) pur non avendo concorso a tale riproduzione, ma avendo conoscenza di essa, pone in commercio o detiene per la vendita o introduce a fini di lucro nel territorio dello Stato dette riproduzioni».

15.7 (Nuovo testo)

BONFIETTI

Al comma 1, capoverso 6, sostituire le parole: «commi 1 e 3» con le altre: «commi 1, 3 e 5-bis».

15.8

BONFIETTI

Al comma 1, capoverso 7, sostituire le parole: «commi 1 e 3» con le altre: «commi 1, 3 e 5-bis».

15.9

BONFIETTI

Al comma 1, capoverso 8, sostituire le parole: «commi 1 e 3» con le altre: «commi 1, 3 e 5-bis».

15.10

BONFIETTI

Al comma 1, dopo il capoverso 5, inserire il seguente:

«5-bis. È punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 2 a 8 milioni di lire chiunque abusivamente:

a) riproduce a fini di lucro, con qualsiasi procedimento, anche ottico e/o elettronico, opere o parti di opere letterarie, drammatiche scientifiche e didattiche, musicali o drammatico-musicali ovvero opere multimediali, che siano protette dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

b) compie uno dei fatti previsti nella precedente lettera mediante una delle forme di elaborazione previste dalla presente legge;

c) pur non avendo concorso a tale riproduzione, ma avendo conoscenza di essa, pone in commercio o detiene per la vendita o introduce a fini di lucro nel territorio dello Stato dette riproduzioni».

e conseguentemente, ai capoversi 6, 7 e 8, sostituire le parole: «commi 1 e 3» con le altre: «commi 1, 3 e 5-bis».

15.11

PASSIGLI

Al comma 1:

*al primo capoverso, la parola: «tre» è sostituita da: «quattro»;
al primo capoverso, le parole: «utilizza in pubblico» sono
soppresse;*

*al terzo capoverso, la parola: «quattro» è sostituita da: «tre»;
al terzo capoverso, dopo la parola: «radio» è soppressa la paro-
la: «: a)»;*

al terzo capoverso, è soppressa la lettera b);

*al quarto capoverso, sono soppresse le parole: «, abusivamente
riprodotti»;*

*al quinto capoverso, le parole: «il fatto è» sono sostituite dalle
seguenti: «i fatti previsti dal comma 3 sono».*

15.12

IL RELATORE

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 65 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è aggiunto il seguente comma:

“2. I soggetti che realizzano rassegne stampa, salvo quelle raccolte senza scopo di lucro per esclusivo uso interno, devono corrispondere un compenso agli editori degli articoli in esse riprodotti. La misura di detto compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all'articolo 181-ter della presente legge”.

2. All'articolo 68 della legge 22 aprile, n. 633 è aggiunto il seguente comma:

“4. È consentita, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, pubblici o privati, i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per la fotocopia xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che mediante tali apparecchi vengono riprodotte per gli usi previsti nella prima parte del presente comma. La misura di detto compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all'articolo 181-ter della presente legge. Tale compenso non può essere inferiore al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri”.

3. Al primo comma dell'articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633 dopo le parole articolo 171-bis, sono aggiunte le seguenti: “e dall'articolo 171-ter.”.

4. Al primo comma dell'articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è aggiunta la seguente lettera:

“g) riproduce testi o immagini senza corrispondere i compensi previsti dal secondo comma dell'articolo 65 e dal quarto comma dell'articolo 68 ovvero riproduce testi o immagini in misura eccedente i limiti ivi indicati”.

5. Alla lettera a) dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 dopo le parole qualsiasi procedimento sono aggiunte le seguenti: “opere pubblicate per le stampe, opere multimediali,”.

6. Dopo l'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente:

“Art. 181-ter. – 1. I compensi per le riproduzioni di cui al secondo comma dell'articolo 65 ed al quarto comma dell'articolo 68 della presente legge sono riscossi e ripartiti, al netto di una provvigione, dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE). In mancanza di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, la misura e le modalità di pagamento dei detti compensi, nonché la misura della provvigione spettante alla società, sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le parti interessate e il comitato consultivo di cui all'articolo 190.

2. I compensi riscossi sono ripartiti dalla SIAE, al netto della provvigione, in mancanza di patto diverso, in uguale misura agli autori ed agli editori. La ripartizione agli aventi diritto per i quali la SIAE non svolge già attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 180, può avvenire anche tramite le principali associazioni delle categorie interessate, in base ad apposite convenzioni”».

6.0.1 (Nuovo testo)

PETTINATO

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 15 LUGLIO 1997

78ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
COVIELLO

Intervengono il presidente della EniSud Nobili, accompagnato dal dottor Di Stefano, il presidente della GEPI Borghini, accompagnato dal dott. Ambrogi, il presidente della Imprenditorialità giovanile Borgomeo e l'amministratore delegato della SPI Volpi, accompagnato dal dottor Sprovieri, dal dottor Trivelloni e dall'avvocato Castaldo.

La seduta inizia alle ore 11,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, C05ª, 0007º)

Il presidente COVIELLO avverte che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista ed avverte che, ove la Commissione aderisca a tale richiesta il Presidente del Senato ha già preannunciato il suo assenso.

La Commissione si esprime favorevolmente e, di conseguenza, tale forma di pubblicità viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulla funzionalità, sull'efficacia e sul coordinamento dei diversi strumenti delle politiche pubbliche delle aree depresse: seguito dell'audizione dei rappresentanti dell'ENISUD S.p.A., della GEPI S.p.A., della Società per l'Imprenditorialità giovanile S.p.A., della SPI S.p.A.
(R048 000, C05ª, 0001º)

Il presidente COVIELLO ricorda che nella seduta dell'8 luglio ha avuto luogo l'audizione dei rappresentanti degli enti ed agenzie di promozione e che il seguito dell'audizione era stato rinviato per consentire ai Commissari di porre quesiti e formulare osservazioni.

Interviene quindi il senatore FERRANTE, il quale, dopo aver ringraziato i rappresentanti delle agenzie di promozione per i loro interven-

ti, fa riferimento ad alcune osservazioni contenute nel rapporto inviato dalla SVIMEZ, secondo cui, a fronte delle ingenti risorse finanziarie a disposizione di tali agenzie, sarebbero di difficile valutazione i risultati delle attività da esse poste in essere, soprattutto con riguardo al rapporto tra costi e benefici. Alla luce di tali considerazioni, chiede inoltre se si ponga l'esigenza di un maggior coordinamento dell'attività delle varie agenzie. Pone quindi un quesito al dottor Borghini circa i risultati conseguiti dalla GEPI a seguito dell'introduzione di nuove modalità operative di tale società.

Il senatore MUNGARI evidenzia la drammatica situazione di crisi economico-sociale registrata nel Crotonese, dove il processo di reindustrializzazione non ha ancora trovato il necessario impulso, mentre si è ancora ben lontani dalla nascita di un vero e proprio distretto industriale. Alla luce poi dell'imminente chiusura di altri impianti industriali localizzati in tale zona, si chiede quali siano le strategie di sviluppo che l'ENI intende perseguire.

Il senatore VIVIANI chiede secondo quali modalità le agenzie di promozione possano intervenire nell'attuazione di efficaci politiche attive del lavoro. Sottolinea quindi l'esigenza di un maggiore coordinamento tra le attività delle varie agenzie promozionali e di una politica organica per la creazione di imprese e posti di lavoro, anche sotto il profilo di una equa distribuzione territoriale di tali attività promozionali. Chiede infine al dottor Nobili se ritiene che la funzione di supporto assolta dall'ENISUD sia sufficiente ad affrontare i problemi dello sviluppo nelle aree interessate e al dottor Borgomeo una valutazione sull'attività della società per l'Imprenditorialità giovanile nelle aree depresse del Centro-Nord.

Il senatore VEGAS sollecita una valutazione sull'efficacia degli attuali strumenti giuridici e operativi a disposizione delle agenzie di promozione, nonché un giudizio sul funzionamento della cabina di regia. Chiede inoltre di conoscere l'opinione dei rappresentanti degli enti di promozione sulla capacità, da parte del Mezzogiorno, di attivare le condizioni per lo sviluppo. Si chiede, in particolare, se i risultati non soddisfacenti finora conseguiti dalle politiche di intervento nelle aree depresse debbano essere attribuiti all'insufficienza delle risorse stanziato o all'inefficienza dei meccanismi.

Il presidente COVIELLO chiede se, nell'attività delle agenzie di promozione nel Mezzogiorno sia stata riscontrata un'omogeneità delle condizioni per lo sviluppo nelle diverse aree ovvero una diversificazione tra varie aree territoriali. In tale ultima ipotesi, si chiede se possano essere introdotte particolari forme di incentivazione per alcune specifiche aree, come ad esempio una diversa modulazione della fiscalizzazione degli oneri sociali ovvero la costituzione di cosiddette aree speciali, in cui l'abbattimento della pressione fiscale potrebbe consentire la nascita di nuove iniziative imprenditoriali. Si chiede quindi se l'auspicata intro-

duzione di elementi di flessibilità nel mercato del lavoro riguardi unicamente aspetti organizzativi e amministrativi o debba investire anche la struttura dei salari. Sollecita poi una valutazione sugli strumenti della programmazione negoziata e un giudizio sulla esigenza di maggiore coordinamento e riordino delle attività delle varie agenzie di promozione. Pone infine un quesito ai rappresentanti della GEPI sulla costituzione delle società miste per la gestione dei lavori socialmente utili, ai rappresentanti dell'ENISUD sui contratti d'area di Crotone e Manfredonia, nonché sulle prospettive dell'attività di estrazione di petrolio e al dottor Borgomeo sulle nuove funzioni attribuite alla società per l'Imprenditorialità giovanile, con riguardo alla struttura e alla dotazione finanziaria di tale società.

Il senatore TAROLLI si chiede se l'attività delle agenzie di promozione veda un coinvolgimento, anche sotto il profilo del finanziamento, di soggetti privati, con particolare riferimento alle aziende di credito.

Ha quindi la parola il dottor BORGHINI, il quale sottolinea che le attività di promozione dello sviluppo poste in essere dalla GEPI devono svolgersi nel quadro della normativa definita in sede europea. L'attività svolta dalla GEPI per fronteggiare le crisi aziendali è resa difficile, nel Mezzogiorno, dall'assenza di una struttura di *merchant banking* e di *advisor* finanziari qualificati, in grado di prevenire le situazioni di crisi. Le operazioni effettuate dalla GEPI vengono impropriamente denominate salvataggi, ma in realtà si tratta di recupero di attività produttive mediante *joint venture* con investitori esterni. Sottolinea quindi che il settore agroalimentare e quello del turismo presentano, nel Mezzogiorno, notevoli opportunità di sviluppo. Chiarisce inoltre che la GEPI, pur operando come una *merchant bank*, offre i propri servizi richiedendo margini estremamente ridotti rispetto a quelli richiesti sul mercato da soggetti che svolgano analoghe attività. Fa presente poi che la costituzione di società miste potrà assorbire una parte dei lavoratori provenienti dal bacino dei lavori socialmente utili, anche se tali decisioni spettano in ultima analisi agli investitori. Dopo aver fatto riferimento alla particolare situazione di Crotone e Manfredonia, si sofferma sul problema del costo del lavoro nel Mezzogiorno, sottolineando che esso non costituisce l'unico fattore rilevante per stimolare gli investimenti. Chiarisce quindi che la necessità di estendere l'attività di promozione dello sviluppo anche ad aree diverse dal Mezzogiorno è dettata dall'opportunità di attivare investimenti da parte di operatori localizzati anche nel Centro-Nord.

Il dottor NOBILI sottolinea che l'attività svolta dalle agenzie di promozione in alcune specifiche aree territoriali assolve una funzione esclusivamente ausiliaria, che non può sostituire le politiche governative necessarie per affrontare il problema dello sviluppo del Mezzogiorno. Chiarisce quindi che l'ENISUD non è destinataria di specifici trasferimenti a carico del bilancio dello Stato o di corrispettivi per le attività poste in essere. Dopo aver fornito alcune informazioni sul contratto d'area di Crotone, ribadisce l'esigenza di coordinare i vari strumenti di

intervento, anche se non si riscontra una sovrapposizione delle attività rispettivamente svolte dalle varie agenzie di promozione. Fa presente quindi che l'operatività della cabina di regia è limitata dall'assenza di poteri reali di tale struttura. Fa presente quindi che nel Mezzogiorno, nonostante la mancata diffusione di una mentalità imprenditoriale, emergono sempre più capacità e iniziative che non sempre trovano rispondenza negli strumenti di promozione attualmente a disposizione. Ritiene, in ogni caso, che gli strumenti della programmazione negoziata possano risultare efficaci soltanto in presenza di un effettivo accordo tra i vari soggetti pubblici e privati coinvolti. Chiarisce infine, con riguardo al quesito posto dal senatore Tarolli, che i consorzi creati nelle aree interessate vedono l'intervento delle aziende di credito, che costituiscono una componente essenziale nella valutazione tecnica dei progetti.

Interviene quindi il dottor BORGOMEIO, il quale ribadisce che la società per l'Imprenditorialità giovanile opera con assoluta trasparenza nella gestione delle proprie risorse e strutture, la quale è sottoposta a un puntuale riscontro di efficienza ed efficacia. Con riguardo alla richiesta di un maggiore coordinamento delle attività delle agenzie di promozione, esclude che vi siano fenomeni di sovrapposizione. Per quanto riguarda in particolare i compiti attribuiti alla Imprenditorialità giovanile, sottolinea che essi devono trovare sostegno nella forte convinzione di poter ottenere i risultati auspicati, da parte dell'azionista di riferimento. Rileva quindi una asimmetria nelle attività svolte dalla società rispettivamente nel Sud e nel Centro-Nord, dove si riscontra una maggiore consapevolezza da parte dei soggetti che chiedono di essere ammessi alle agevolazioni. Fa presente comunque che, soprattutto nelle aree del Mezzogiorno tradizionalmente meno avanzate, sono presenti enormi potenzialità di sviluppo. Conclude sottolineando che le società regionali assolvono non solo a funzioni promozionali, ma anche di istruttoria per la valutazione dei progetti, che è effettuata quindi ad un livello decentrato.

Il dottor VOLPI, dopo aver ricordato che la SPI opera, in base ad un'apposita legge, nelle aree di crisi siderurgica, sottolinea che in tale ambito è stata svolta un'importante attività di recupero di posti di lavoro. Lo squilibrio nella distribuzione territoriale degli investimenti può essere corretto mediante l'abbattimento del differenziale dei costi complessivi rispetto ad aree concorrenziali, che determinerebbe l'attrazione di grossi investimenti. Fa riferimento quindi ad un ulteriore filone di attività della SPI, finalizzata allo sviluppo delle piccole e medie imprese su tutto il territorio nazionale; in proposito, sottolinea che le imprese di modeste dimensioni costituiscono il tessuto connettivo del sistema imprenditoriale italiano. In tale ambito, la SPI svolge la fondamentale attività di informazione alle imprese (mediante l'attivazione dei cosiddetti sportelli unici), di supporto finanziario e di proiezione sui mercati internazionali. Con riguardo all'esigenza di coordinamento dell'attività delle agenzie di promozione, ritiene che le sovrapposizioni non avvengano a livello centrale, ma nell'attività svolta sul territorio: il coordinamento appare dunque indifferibile e deve essere attuato modificando la norma-

tiva sulle diverse agevolazioni, che risalgono a tempi diversi e si riferiscono a diverse aree e situazioni di crisi.

Il presidente COVIELLO, dopo aver ringraziato a nome della Commissione i rappresentanti delle agenzie di promozione per il contributo offerto all'indagine conoscitiva in titolo, dichiara chiusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,25.

79^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il bilancio professor Macciotta.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(2584) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1996

(2585) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1997

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 9 luglio scorso.

Prende la parola il senatore VEGAS, il quale ricorda come la Corte dei conti in sede di giudizio di parificazione abbia evidenziato l'eccedenza di spesa rispetto alle previsioni per un ammontare doppio rispetto a quanto già realizzatosi nel corso del precedente esercizio e che la stessa Corte dei conti nella relazione quadrimestrale sulle modalità di copertura delle leggi di spesa abbia rilevato come i metodi di copertura finanziaria siano per una quota rilevante non conformi ad una corretta attuazione delle norme di contabilità.

A suo avviso, i risultati ottenuti in termini di miglioramento del *deficit* pubblico sono in larga parte da attribuire alla stretta di tesoreria che

è stata realizzata: tale misura ha però un carattere contingente ed ha comunque prodotto effetti non sufficienti, almeno rispetto alle previsioni che erano state formulate. Da ciò deriva l'emergere di un notevole rischio in ordine al mantenimento dei livelli di *deficit* concordati in sede europea per i prossimi esercizi finanziari.

Si chiede, in linea generale, se sia ancora utile tenere in vita la distinzione fra bilancio di competenza e bilancio di cassa, se è vero che da tale suddivisione deriva un notevole accrescimento dei residui.

Si sofferma, inoltre, sui dati contenuti nei documenti in esame relativamente alle entrate sottolineando i risultati non positivi per l'IRPEF e l'IVA ed anche quelli al di sotto delle previsioni in materia di giochi e scommesse. Si esprime, altresì, in senso critico sull'incremento per 3.000 miliardi di lire del fondo di cassa, in contrasto con l'orientamento che era stato assunto dal Parlamento durante la ultima sessione di bilancio proprio con riferimento alla quantificazione di tale stanziamento.

Dopo aver osservato che sembra permanere la prassi di utilizzare la sede dell'assestamento per adeguare quelle poste contabili che nel bilancio erano state eccessivamente comprese, con l'obiettivo di raggiungere i risultati complessivi prestabiliti, esprime la propria valutazione non favorevole sugli stanziamenti relativi alle Ferrovie e al personale pubblico, che sembrano porsi in modo contraddittorio rispetto agli obiettivi che lo stesso Governo si è dato e che sono stati ripresi anche nelle risoluzioni approvative del Documento di programmazione economico-finanziaria per il prossimo triennio.

Sottolinea, infine, come dal rendiconto si evinca che la gestione del patrimonio immobiliare pubblico permane molto carente e si chiede in quale modo si possano ottenere i risparmi di spesa preventivati attraverso la definizione della nuova struttura del bilancio dello Stato.

Dopo che il relatore sul rendiconto, senatore GIARETTA, ha rinunciato al proprio intervento di replica, il senatore CRESCENZIO, relatore sul disegno di legge di assestamento, sottolinea i recenti dati positivi sul fatturato delle imprese che possono indurre ad un certo ottimismo sulla crescita della economia e si sofferma sulla politica delle entrate, evidenziando i risultati positivi che già emergono nella lotta alla elusione ed evasione fiscale in conseguenza dei provvedimenti adottati dal Governo.

Prende quindi la parola il sottosegretario MACCIOTTA, il quale, riservandosi di replicare ulteriormente in Assemblea sulle osservazioni del senatore Vegas, osserva che lo stesso Ministro del tesoro ha invitato in più occasioni alla cautela sui risultati ottenuti in ordine alla riduzione del *deficit* pubblico, anche se non può essere sottovalutato lo sforzo che è stato compiuto nel corso degli ultimi anni ed in particolare con i provvedimenti contenuti nel provvedimento collegato alla manovra di bilancio per il 1997.

Considera opportuna l'impostazione proposta dal Parlamento di mantenere il saldo netto da finanziare ad un livello inferiore rispetto a quello del fabbisogno. Ciò è certamente coerente con il perseguimento

degli obiettivi finanziari che lo stesso Governo si prefigge di raggiungere, anche se occorre essere consapevoli che si tratta di un processo da avviare con la necessaria gradualità.

Ritiene opportuna, inoltre, una riflessione complessiva sulla spesa per gli investimenti che dovrà, anche in questo caso in modo graduale, essere riportata all'interno del bilancio riducendo drasticamente il ricorso ai mutui. Sulla politica delle entrate sottolinea i risultati positivi conseguiti soprattutto sull'IRPEG e sull'imposta sostitutiva.

Con riferimento, infine, alla gestione del patrimonio immobiliare, concorda con i rilievi critici che sono stati formulati ed assicura che è intenzione dell'esecutivo avviare concretamente un processo di razionalizzazione complessiva.

Il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 15 LUGLIO 1997

106ª Seduta*Presidenza del Presidente*

PETRUCCIOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Bar-gone.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(2288) Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni (legge quadro in materia di lavori pubblici)

- e della petizione n. 138 ad esso attinente

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende il dibattito, sospeso nella seduta del 10 luglio scorso.

Per il prosieguo del dibattito, interviene il senatore DIANA che sottolinea come il provvedimento in titolo sia volto a superare il clima di incertezza normativa successivo all'approvazione della legge n. 109 del 1994 e come esso sia fondamentale per l'emanazione del regolamento di attuazione. Il contenuto del provvedimento non può che essere giudicato positivamente per molti aspetti ed in particolare perchè elimina alcune rigidità contenute nella legge n. 109; inoltre un giudizio positivo deve essere espresso nella parte relativa alla programmazione. Vi sono tuttavia alcune questioni da approfondire e forse modificare: sicuramente un approfondimento merita la materia dei subappalti e dei sub-contratti che ha bisogno di una più attenta definizione. Miglioramenti saranno poi necessari in relazione alle norme relative agli incarichi di progettazione.

Il senatore TERRACINI, pur giudicando necessario l'intervento normativo previsto dal provvedimento in esame, ritiene tuttavia che il testo debba essere migliorato e modificato in alcune parti fondamentali.

Si sofferma in particolare sui contenuti dell'articolo 1 relativamente agli appalti aventi natura mista (che rappresentano un problema di grande rilevanza e attualità e che dovrebbero essere dettagliatamente regolamentati dal legislatore anche con riferimento alle correlazioni che spesso vengono a determinarsi col settore degli appalti pubblici di servizi). Sull'articolo 2 (riguardante il sistema di qualificazione) non risulta chiaro se la commissione consultiva debba essere sentita dall'Autorità di vigilanza e con quale efficacia vincolante. Si sofferma quindi sull'articolo 3 sottolineando come la figura del supplente sollevi forti perplessità. Ciò che peraltro desta le maggiori preoccupazioni a questo proposito sono le difficoltà operative che questo nuovo istituto comporterà per le imprese partecipanti alle gare di appalto le quali si vedranno gravate di un onere ulteriore che, quando non si rivelerà di impossibile assolvimento, sarà comunque sicura fonte di contenzioso. Si sofferma infine sull'articolo 7 (riguardante la licitazione privata semplificata) sottolineando come introdurre il sistema previsto dal provvedimento potrebbe prestarsi a comportamenti discriminatori da parte delle singole stazioni appaltanti.

Il senatore BORNACIN, riservandosi di intervenire più dettagliatamente quando saranno discussi gli emendamenti al provvedimento, sottolinea come la condizione di incertezza normativa nel settore edilizio renda ormai necessario un intervento atteso da parte di tutti gli operatori. Auspicando pertanto che si arrivi in tempi rapidi all'approvazione della normativa, invita le parti politiche a ben riflettere su tutti gli aspetti che essa concerne in quanto rappresenterà un punto di riferimento per un settore di estrema importanza nell'economia del paese.

Interviene infine il senatore LO CURZIO che esprime un giudizio positivo sul provvedimento in esame dichiarando di apprezzare lo sforzo del Governo per introdurre una normativa che dia delle certezze al settore dei lavori pubblici. Tale settore è infatti assai importante per la crescita e la stabilità del paese. Si sofferma quindi sulla tematica relativa ai sub-appalti sottolineando la necessità di un'attenta riflessione per l'importanza e la delicatezza che tale normativa ricopre in alcune regioni meridionali. Il Partito Popolare auspica pertanto una rapida approvazione del provvedimento.

Il presidente PETRUCCIOLI, intervenendo in sede di replica, sottolinea come vi siano i presupposti per un lavoro produttivo e rapido da parte della Commissione. È infatti unanime la valutazione non solo di tutti i Gruppi parlamentari sulla necessità di approvare con urgenza il provvedimento, ma anche degli operatori del settore auditi informalmente dai membri della Commissione. Ritiene quindi di non dover escludere la possibilità, qualora sia raggiunta anche in questo caso unanimità di vedute, di una richiesta di trasferimento del provvedimento in sede redigente. Pare in ogni caso necessario che i lavori della Commissione sul provvedimento debbano concludersi prima della chiusura estiva del Parlamento. Ritiene pertanto di proporre il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 15 di giovedì 17 luglio prossimo. L'im-

piano del provvedimento ha registrato in gran parte giudizi positivi e si è prospettata la opportunità di intervenire con modifiche migliorative su alcune questioni come quelle della definizione delle procedure di appalto e sub-appalto, della figura del supplente, della relazione dei progetti, delle offerte anomale, ferma restando la necessità di approvare un testo che non si addentri nei dettagli della normativa che sarà poi approfondita dai regolamenti attuativi avendo come punto di riferimento la normativa comunitaria del settore.

Il sottosegretario BARGONE registra con soddisfazione la convergenza emersa dal dibattito sulla necessità di una rapida approvazione del provvedimento, che consentirà al Governo di varare finalmente il regolamento di esecuzione e quindi di dare piena applicazione alla legge n. 109. Peraltro, il Governo è disponibile ad esaminare eventuali proposte di modifica, che riguarderanno sostanzialmente le maggiori questioni controverse rilevate in discussione generale e che comunque dovranno tener conto anche del quadro normativo introdotto dalla «legge Bassanini». Certo, per l'emanazione del regolamento sarà necessario fissare un nuovo termine a decorrere dall'entrata in vigore della legge.

Le questioni maggiormente controverse riguardano essenzialmente la figura del supplente, le offerte anomale e le aziende collegate. Con il supplente si reintroduce nel regolamento un istituto che era stato abrogato nel 1962 e che ha il pregio di soddisfare una pressante richiesta delle amministrazioni pubbliche, le quali, altrimenti, in caso di morte o fallimento dell'aggiudicatario, sono costrette a bandire una nuova gara. Si tratta quindi di dare soluzione a questo problema, sia pure rivedendo la figura del supplente ove necessario. D'altra parte, il problema può essere più in generale risolto con il sistema della certificazione di qualità, che consente di selezionare le imprese in modo serio e rigoroso. Su questo versante il Governo si sta già impegnando, tanto che entro la fine del corrente mese terminerà i suoi lavori la Commissione ministeriale per l'individuazione dei criteri di iscrizione all'albo ed è in via di definizione un bando tipo per tutte le stazioni appaltanti.

Il Governo è disponibile ad una revisione delle norme sulle aziende collegate, mentre sulla progettazione l'obiettivo deve restare quello di creare condizioni di pari opportunità sul mercato.

Il Governo si riserva poi di introdurre esso stesso emendamenti al fine di arricchire la normativa restituendo la figura del promotore (con elementi di *project financing*) e dando soluzione al problema degli arbitrati, sul quale, come è noto, è sorto un contrasto tra la magistratura amministrativa e il CSM. A tale riguardo l'intenzione del Governo è quella di istituire una camera arbitrale che assicuri la giustizia con la figura di un Presidente del collegio arbitrale non scelto dalle parti. La camera arbitrale dovrebbe essere collocata presso l'Autorità sulla vigilanza dei lavori pubblici.

Su proposta del presidente PETRUCCIOLI si conviene quindi di fissare per le ore 15 di giovedì 17 luglio il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(2020-B) CARPINELLI ed altri - Rifinanziamento della legge 29 dicembre 1987, n. 545, per il consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

Dopo una breve illustrazione del relatore, senatore DIANA Lorenzo, la Commissione approva, con successive votazioni, la modifica introdotta dalla Camera dei deputati all'articolo 1, quindi l'articolo 1 così modificato ed infine il disegno di legge nel suo complesso nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA ALLARGATO AI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
(R029 000, C08ª, 0018ª)

Il presidente PETRUCCIOLI avverte che al termine della seduta avrà luogo una riunione dell'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi.

La seduta termina alle ore 16,20.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 15 LUGLIO 1997

104ª seduta*Presidenza del Presidente*
SCIVOLETTO

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole, Borroni.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(278) CUSIMANO ed altri. – *Modifiche all'ordinamento dei consorzi agrari*

(1633) FUSILLO e BEDIN. – *Nuovo ordinamento dei consorzi agrari e servizi di sviluppo in agricoltura*

(2274) Nuovo ordinamento dei Consorzi agrari

(2360) LA LOGGIA ed altri. – *Riforma dell'ordinamento dei Consorzi agrari*
(Esame e rinvio del disegno di legge n. 2360; congiunzione dell'esame con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 278, 1633 e 2274. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 278, 1633 e 2274 e rinvio)

Il relatore FUSILLO riferisce alla Commissione sul disegno di legge n. 2630, precisando che, in ordine alla natura giuridica dei Consorzi agrari, il provvedimento si differenzia dai disegni di legge sinora esaminati, in quanto attribuisce ai Consorzi la veste di società a responsabilità limitata (con il richiamo della normativa del codice civile e l'abrogazione sia del decreto legislativo n. 1235 del 1948 che delle disposizioni incompatibili).

Sottolinea che nella relazione illustrativa si accenna «a scopi prevalentemente mutualistici», perseguiti dai Consorzi ed in tale ottica si introducono norme di carattere solidaristico a proposito delle «azioni o quote» possedute dai soci, che non possono superare l'1 per cento del capitale sociale (articolo 4) e l'obbligo di destinare almeno il 30 per cento degli utili netti annuali a riserva legale (articolo 5).

La scelta della natura di società di capitali viene confermata dall'articolo 6 che richiama, relativamente al collegio sindacale, l'artico-

lo 2397 e seguenti del codice civile (che obbligano a scegliere i sindaci tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili presso il Ministero di grazia e giustizia); si prevede, inoltre, l'obbligo della certificazione del bilancio di esercizio.

Ricordato che si prevede l'obbligo statutario della indicazione degli scopi (che vengono indicati per legge), nonché la perdita della esclusività della denominazione con la cancellazione dei Consorzi dal registro prefettizio, fa rilevare che l'articolo 7 contiene disposizioni transitorie che affrontano gli stessi aspetti degli altri disegni di legge: peculiare risulta la previsione secondo cui la cessione di azienda dei Consorzi in liquidazione coatta amministrativa può essere autorizzata a favore di altro Consorzio agrario, «anche di nuova costituzione», mentre, relativamente ai crediti derivanti dalle gestioni di ammasso, la determinazione dell'ammontare viene effettuata previo parere di una apposita Commissione, prevedendo la presenza di «almeno tre componenti nominati dalle associazioni nazionali di categoria»; contestualmente si richiamano i diritti acquisiti dai singoli Consorzi in base alle specifiche decisioni della magistratura aventi ad oggetto tali crediti. Conseguentemente, alla luce della omogeneità di materia, propone la congiunzione dell'esame con il seguito dell'esame congiunto degli altri disegni di legge, ugualmente iscritti all'ordine del giorno della Commissione odierna, per i quali è ancora in corso la discussione generale.

La Commissione conviene sulla proposta del relatore. Riprende quindi la discussione generale congiunta.

Il senatore BUCCI sottolinea che l'impostazione del disegno di legge n. 2630 si ispira ad una visione totalmente diversa da quella accolta con il decreto legislativo vigente, in quanto correttamente prende atto dello scenario dinamico e delle nuove realtà del mondo agricolo, chiamato a produrre a costi e con risultati qualitativi effettivamente idonei a fronteggiare la crescente concorrenza.

I Consorzi agrari, nell'impianto legislativo attualmente vigente, prefigurano infatti uno strumento logorato dal tempo e non pienamente idoneo ad attrezzare il comparto agricolo rispetto ai nuovi flussi produttivi e commerciali europei e mondiali. Peraltro, tenuto conto delle caratteristiche non omogenee delle aree agricole, occorre prendere atto della opportunità di mantenere, specialmente nelle aree deboli, questo strumento operativo, pur nella consapevolezza che il futuro dell'agricoltura risiede nella creazione di forti associazioni di prodotto, collegate con il mondo della ricerca e delle nuove tecnologie e in grado di offrire nuove e maggiori opportunità di lavoro. Dopo essersi richiamato alle note vicende che hanno contrassegnato la grave crisi della Federconsorzi, il senatore Bucci sottolinea peraltro l'esigenza di garantire maggiore tutela, in seno agli organismi consortili, ai partecipanti, evitando la preconstituzione di particolari assetti contrattuali. Sottolineato infine che, per i Consorzi in crisi che costituiscono peraltro la maggioranza, potrà essere più opportuna la cessione delle attività ad organismi più vitali, ribadisce l'esigenza che l'agricoltura italiana sia messa pienamente in grado di competere

sui mercati internazionali, attraverso un effettivo rafforzamento delle organizzazioni dei produttori, come peraltro già avviene nelle aree più avanzate del Paese.

Il senatore ANTOLINI osserva che il disegno di legge n. 2630 costituisce sicuramente un passo avanti, anche in quanto non prevede più l'affidamento del controllo al neo istituito Ministero per le politiche agricole, soffermandosi sulle modalità dei controlli relativi alle società cooperative a responsabilità limitata. Dichiarata altresì che, da un primo sommario esame, non riterrebbe condivisibile la formulazione del diritto di prelazione, in quanto a suo avviso è preferibile una prelazione in ambito prima provinciale e poi regionale, per meglio favorire le iniziative locali; conclusivamente, sottolinea che il pagamento dei crediti vantati dai Consorzi dovrebbe avvenire con mezzi monetari e non con l'emissione di titoli di Stato.

Il senatore BETTAMIO sottolinea che già la formulazione dell'articolo 8 del disegno di legge n. 2630 prevederebbe un primo ambito regionale per la prelazione, dichiarandosi comunque disponibile ad ulteriori specificazioni normative.

Nessun altro chiedendo di parlare, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale congiunta sui disegni di legge all'esame della Commissione e dà la parola al relatore e al rappresentante del Governo per le repliche.

Il relatore FUSILLO, in sede di replica, rileva come i senatori intervenuti in sede di discussione generale abbiano sottolineato l'opportunità che il legislatore possa contribuire a favorire il rilancio della rete consortile, di cui più volte è stata ribadita «la funzione strategica», attraverso il riordino istituzionale, con particolare attenzione alle situazioni di crisi. Gli aspetti problematici, in sintesi, riguardano: l'ambito territoriale di operatività; la definizione del soggetto attivo della vigilanza e dei controlli; la previsione di alternative, nell'ambito delle procedure concorsuali liquidative, all'esercizio provvisorio; la definizione dell'ammontare dei crediti derivanti dalla gestioni di ammasso ed il loro trattamento tributario. Si tratta di aspetti che sono presenti nei quattro disegni di legge su cui ha riferito alla Commissione con valutazioni che sono state sostanzialmente condivise e che presentano soluzioni tra di loro compatibili e che possono pertanto essere utilmente confrontate nel prosieguo dell'*iter* parlamentare. Il relatore Fusillo osserva altresì che occorre dare una risposta ai problemi occupazionali che potranno sorgere in relazione ai Consorzi in difficoltà, mettendo allo studio e approntando adeguate soluzioni sul piano legislativo per gli eventuali esuberanti di personale che si potranno determinare.

Cogliendo lo spirito costruttivo che ha riscontrato negli interventi, propone alla Commissione di adottare come testo base il disegno di legge n. 2274, di iniziativa del Governo, a cui potranno essere riferite le eventuali proposte emendative. Nel ribadire l'auspicio di un *iter* parla-

mentare breve, richiama l'attenzione della Commissione sulla opportunità di svolgere un limitato ciclo di audizioni informali delle organizzazioni professionali agricole, della Soconagri e del movimento cooperativo; auspica altresì che si possano creare le condizioni perchè tutti i Gruppi politici accedano all'ipotesi di un trasferimento dei disegni di legge alla sede deliberante.

Il sottosegretario BORRONI conviene sull'esigenza di un rapido esame parlamentare, sottolineando che esiste il rischio reale della «scomparsa» degli stessi organismi consortili. Nel prendere atto che dal dibattito è comunque emersa una volontà comune di dare adeguate risposte sul piano legislativo, in particolare per recuperare al mercato e al mondo agricolo un importante patrimonio di esperienze, dichiara di essere consapevole dell'esistenza di altri operatori che offrono analoghi servizi e sottolinea che non si può certo pensare di recuperare funzionalità ai Consorzi, prevedendo il ritorno ad un modello organizzativo entrato in crisi, anche in modo clamoroso, e contrassegnato da peculiarità spesso negative. Quanto alle questioni da approfondire, osserva che, in merito al problema degli ammassi, fra le varie proposte presentate la posizione più ragionevole è, a suo avviso, quella contenuta nel disegno di legge n. 2274, di iniziativa governativa, che prevede la determinazione congiunta da parte del MIPA e del Tesoro, dichiarandosi favorevole ad un riconoscimento dei crediti vantati, secondo criteri di equità e trasparenza, tenendo conto del controllo della Corte dei conti e ribadendo l'esigenza di un esame attento alle modalità concrete di soluzione rispetto al riconoscimento dei crediti consortili. Dopo aver ricordato che l'altra questione da approfondire riguarda la vigilanza (che alcuni vorrebbero affidata al MIPA, altri al Ministero del lavoro), ribadisce la disponibilità del Governo ad identificare soluzioni le più larghe possibili e auspica un *iter* rapido, tenendo anche conto dei problemi occupazionali sollevati dal relatore.

Il PRESIDENTE, ricordato che il relatore ha proposto l'adozione del disegno di legge n. 2274, quale testo base, chiede se ci sono interventi in merito.

Il senatore CUSIMANO, nel ribadire che il problema centrale da affrontare riguarda i Consorzi agrari, ricorda che in discussione generale ha dichiarato una disponibilità ad adottare il provvedimento governativo quale testo base a certe condizioni, ma - alla luce delle dichiarazioni testè rese dal rappresentante del governo - esprime forti preoccupazioni. Nel fare quindi riferimento all'ulteriore documentazione sui crediti vantati dai Consorzi agrari, trasmessa dal Governo, si richiama in particolare ad un punto in cui si fa espressamente riferimento alla contabilizzazione di interessi calcolati nella misura del tasso ufficiale di sconto, maggiorato del 4,40 per cento, sulla base di disposizioni impartite con provvedimenti ministeriali, sottolineando che tale opportuna formulazione deve trovare più puntuale riscontro nel testo dell'articolo 7 del disegno di legge governativo.

In tale ottica, può accettare l'adozione del disegno di legge governativo quale testo base.

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione la proposta del relatore di adottare il disegno di legge n. 2274, di iniziativa governativa, quale testo base, precisando che le eventuali audizioni informali potranno essere stabilite nel prossimo Ufficio di Presidenza, già convocato per giovedì 17 luglio alle ore 14,45.

La Commissione conviene quindi di adottare il disegno di legge n. 2274, di iniziativa governativa, quale testo base.

Si svolge quindi un ulteriore breve dibattito, di ordine procedurale, al quale partecipano il relatore FUSILLO (che chiede se sussista sin d'ora disponibilità per il trasferimento alla sede deliberante) e il PRESIDENTE (il quale osserva che tale ulteriore fase procedurale potrà essere formalizzata una volta che, presentate le proposte emendative, saranno valutabili i relativi margini di compatibilità politica).

Prende ulteriormente la parola, per un chiarimento, il sottosegretario BORRONI il quale, facendo riferimento ad un ulteriore passaggio della documentazione governativa, consegnata sui Consorzi, segnala il richiamo ai rendiconti «riconosciuti regolari dalla Corte dei conti», sottolineando che comunque tali questioni potranno essere affrontate in sede di valutazione degli emendamenti.

Il senatore CUSIMANO ribadisce ulteriormente la legittimità della prassi di contabilizzazione degli interessi, calcolta sulla base di precise direttive ministeriali.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2584) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1996

(2585) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1997

(Pareri alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto: parere favorevole, con osservazioni sul disegno di legge n. 2584; parere favorevole sul disegno di legge n. 2585)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 9 luglio scorso.

Il PRESIDENTE, ricordato che nella precedente seduta il relatore aveva riferito sia sul disegno di legge n. 2584, che sul disegno di legge n. 2585, dichiara aperta la discussione generale congiunto.

Il senatore CUSIMANO, intervenendo sul disegno di legge n. 2585, richiama l'attenzione della Commissione su una circostanza singolare, se non unica, relativa alla presentazione della proposta governativa, che viene qualificata come proposta di assestamento del bilancio in gestione, ma che, in realtà, non può essere in alcun modo presentata come un vero assestamento delle poste di bilancio, configurandosi al contrario come una mera operazione di carattere ragionieristico e contabile (in cui si dà conto anche delle avvenute variazioni per atto amministrativo). Il Governo, d'altro canto, ammette apertamente di non essere stato in grado di trasformare, in sede di esame del disegno di legge di riforma del bilancio dello Stato (poi approvato con legge n. 94 del 1997), la portata della proposta di assestamento in un provvedimento di natura sostanziale, con cui siano introdotte variazioni effettive dei saldi di bilancio, già approvati con la legge finanziaria annuale. Pertanto, il Parlamento viene chiamato ad effettuare una mera presa d'atto di dati che vengono già preliminarmente qualificati come negativi. Il senatore Cusimano si sofferma quindi analiticamente sui valori del saldo netto da finanziare in termini di competenza e su altri andamenti, certamente tutt'altro che positivi, dei valori di bilancio in termini di cassa, di competenza e sull'avanzo primario.

Passando ad esaminare in particolare la Tabella 13, con riferimento ai valori delle spese in conto capitale, ritiene doveroso richiamare l'attenzione della Commissione su un dato, altrettanto preoccupante, rappresentato dai residui passivi, soffermandosi sull'abnorme, ma peraltro ripetitivo aumento dell'ammontare di essi, che rispetto alla consistenza inizialmente presunta di oltre 1.900 miliardi sono aumentati di circa altri 1.900 miliardi. Al riguardo, osserva che si tratta di importi finanziari enormemente rilevanti, specie se si prende in considerazione la situazione in agricoltura, settore che attraversa una fase particolarmente delicata: da tali dati è così possibile evincere che il tentativo dell'Esecutivo di «fare amministrazione a favore dell'agricoltura» non è assolutamente in grado di risolvere i problemi e d'altronde l'incremento dei residui passivi da circa 1.996 miliardi a circa 3.927 miliardi costituisce una vera «pietra al collo» del comparto agricolo, anche perchè occorre chiedersi dove finisca tale massa di residui passivi. Forse l'Esecutivo punta all'obiettivo di determinarne la perenzione contabile, in modo che le somme stanziare vadano in economia, magari per privilegiare altri settori. Esprime pertanto forte e profonda preoccupazione per un comportamento che si reitera di esercizio in esercizio finanziario, a causa del basso grado di realizzazione delle autorizzazioni di spesa del MIPA.

Passando quindi ad esaminare i profili di competenza del rendiconto generale dello Stato, si sofferma ancora una volta sul dato, grave e preoccupante, relativo all'andamento dei residui e delle somme, assai ingenti, andate in economia, che rendono pertanto «inutili» gli stanziamenti effettuati a favore del settore. Ritiene inoltre che per una più piena comprensione di dati estremamente analitici, sarebbe stato opportuno disporre, contestualmente, della relazione della Corte dei conti sul rendiconto 1996, che non risulta invece disponibile.

Nel ribadire quindi una valutazione fortemente negativa del proprio Gruppo, preannuncia un voto contrario.

Il senatore MINARDO osserva che l'esame dei due disegni di legge in materia di rendiconto dell'esercizio finanziario del 1996 e dell'assestamento del bilancio 1997 necessariamente richieda di esprimere una riflessione assai preoccupata sui metodi attuali di gestione dell'economia nazionale, osservando che le difficoltà e i pericoli dell'attuale fase economica sono tanto più preoccupanti, anche alla luce della circostanza che non si intravede una effettiva ripresa economica. Nel rilevare come larghi settori dell'economia siano relegati ai margini dello sviluppo, il senatore Minardo osserva che con i calcoli meramente ragionieristici posti in essere dall'Esecutivo non si può entrare in Europa ed è pertanto inutile illudere i cittadini, nascondendo le molte e gravi difficoltà che attraversa il comparto agricolo. Alla luce di tali considerazioni, preannuncia il voto contrario del suo Gruppo.

Il senatore BIANCO osserva che dall'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno si sarebbe aspettato che, pur nel tempo ridotto trascorso dall'approvazione del decreto legislativo n. 143 del 1997, istitutivo del MIPA, nelle note illustrative, in particolare del disegno di legge di assestamento, il Governo avesse inserito una esplicita dichiarazione circa la provvisorietà dell'impostazione contabile, finanziaria e di bilancio assegnata alla Tabella 13. È infatti noto che, proprio a seguito dell'approvazione del citato decreto n. 143, occorrerà procedere ad una rideterminazione delle poste di bilancio a favore delle regioni. Nel sottolineare inoltre che emerge chiaramente come larga parte delle risorse del Ministero siano assorbite dalle spese correnti (che certo non costituiscono risorse veramente destinate al settore agricolo), chiede precisi chiarimenti in ordine all'ammontare dei residui passivi come rideterminati, e preannuncia un voto contrario.

Il relatore PREDÀ, nel prendere atto che la discussione sui documenti di bilancio necessariamente implica un certo tasso di ritualità nella distinzione dei ruoli fra forze di maggioranza e forze di opposizione, ricorda di avere espressamente chiarito che sia il rendiconto per l'esercizio finanziario 1996 che l'assestamento per il bilancio 1997 in gestione costituiscono di fatto atti tecnici, comunque in linea con l'obiettivo di risanamento della finanza pubblica perseguito dal Governo. Si richiama comunque alle preoccupazioni, già espresse nelle relazioni illustrative, in ordine all'esigenza di accelerare ulteriormente i tassi di realizzazione delle autorizzazioni di spesa, nonché il tasso di smaltimento dei residui passivi relativamente al settore agricolo, questione peraltro già emersa ripetutamente anche nel corso delle discussioni dei precedenti esercizi finanziari. Ribadisce pertanto la propria proposta di parere favorevole sul disegno di legge n. 2584, con l'osservazione, d'anziché richiamata, sull'esigenza di accelerare i tassi di realizzazione delle autorizzazioni di spesa e di smaltimento

dei residui passivi relativamente al comparto agricolo. Conferma altresì la proposta di parere favorevole sul disegno di legge n. 2585.

Il sottosegretario BORRONI fa osservare, in relazione ai rilievi svolti circa la configurazione contabile della Tabella 13, che il decreto legislativo n. 143, all'articolo 4, prevede precise scadenze temporali per l'adozione dei decreti attuativi del nuovo assetto legislativo del Ministero e dell'innovativo riparto di competenze fra Stato e regioni previsto.

Il Presidente SCIVOLETTO precisa che la relazione della Corte dei conti sul rendiconto generale per l'esercizio 1996 – che non costituisce peraltro un allegato al disegno di legge di rendiconto – non è, allo stato, ancora stampata e in distribuzione.

La Commissione conferisce quindi, a maggioranza, mandato al relatore Preda a trasmettere un parere favorevole, con l'osservazione del tenore da lui proposto, sul disegno di legge n. 2584.

La Commissione conferisce, altresì a maggioranza, mandato al relatore Preda a trasmettere un parere favorevole sul disegno di legge n. 2585.

La seduta termina alle ore 16,30.

INDUSTRIA (10ª)

MARTEDÌ 15 LUGLIO 1997

96ª Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

PALUMBO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Antonello Biagioli, condirettore dell'Ufficio italiano dei cambi e il dottor Sergio Sgarbi, già responsabile del punto di contatto nazionale per le imprese multinazionali in sede OCSE.

La seduta inizia alle ore 15,15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle imprese multinazionali con sede in Italia: audizione del dottor Sergio Sgarbi, già responsabile del punto di contatto nazionale per le imprese multinazionali in sede OCSE e del dottor Antonello Biagioli condirettore dell'Ufficio italiano dei cambi
(R048 000, C10ª, 0005ª)

Si riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 9 luglio 1997.

Dopo un breve indirizzo di saluto del presidente PALUMBO interviene il dottor BIAGIOLI che, ricordata la dimensione degli investimenti diretti esteri in Italia, (cresciuti meno rispetto al volume del commercio internazionale del paese), si sofferma sui codici di condotta elaborati in sede OCSE e CEE, tesi alla eliminazione di ogni tipo di barriera o impedimento a questo tipo di investimenti. Con particolare riferimento alla circolazione dei capitali, ricorda le direttive adottate dalla CEE sin dagli anni '60 per abolire le restrizioni sui movimenti di capitali. L'OCSE, da parte sua, nel 1961 ha approvato un codice che persegue le medesime finalità.

L'Italia, a fronte di questi impegni assunti a livello internazionale, ha perseguito una politica di progressiva liberalizzazione valutaria che si è compiuta negli anni '80.

Conclusivamente, il dottor Biagioli si sofferma sulla evoluzione degli investimenti diretti dell'estero in Italia e di quelli italiani all'estero, al riguardo rilevando come, mentre negli anni '50 e '60 i primi superassero di gran lunga questi ultimi, dalla metà degli anni '80 si assista ad un rovesciamento delle posizioni (alla fine del 1996 gli investimenti esteri in Italia ammontavano a circa 114.000 miliardi, mentre quelli italiani all'estero ammontavano a circa 180.000 miliardi).

Interviene quindi il dottor SGARBI, il quale sottolinea la perdurante assenza a livello internazionale di una regolamentazione giuridica dell'azione delle imprese multinazionali. L'OCSE è intervenuta al riguardo adottando, nel 1961, un Codice per la liberalizzazione dei movimenti di capitali e, nel 1976, una Dichiarazione sull'investimento internazionale e le imprese multinazionali. Con particolare riferimento a quest'ultimo atto, ricorda come si tratti di una dichiarazione, siglata in sede OCSE, dai rappresentanti dei governi membri di questa organizzazione, a cui hanno fatto seguito una serie di Decisioni deliberate sempre dai rappresentanti dei governi. Questa Dichiarazione comprende quattro elementi: i principi direttivi per le imprese multinazionali (si tratta di indirizzi, non vincolanti, che i governi rivolgono alle imprese multinazionali raccomandando taluni comportamenti essenzialmente in materia di protezione dell'ambiente, relazioni industriali, rapporti sindacali, occupazione, informazione dei lavoratori, concorrenza e rapporti con i poteri pubblici); l'impegno a garantire alle imprese sotto controllo estero un trattamento non meno favorevole di quello di cui beneficiano le imprese nazionali, cosiddetto «trattamento nazionale» (le eccezioni a questo principio vanno comunicate dai governi all'OCSE e nella graduatoria dei paesi con il maggior numero di eccezioni al principio del «trattamento nazionale», Canada, Stati Uniti, Francia e Norvegia risultano essere i paesi meno rispettosi dello stesso, mentre l'Italia si trova al diciassettesimo posto di questa graduatoria con sei eccezioni notificate); l'impegno a non introdurre misure di distorsione del flusso degli investimenti internazionali; l'impegno, infine, a cooperare per attenuare il fenomeno delle «obbligazioni contraddittorie» imposte, alle imprese multinazionali dai governi dei paesi d'origine e da quelli di destinazione.

Il dottor Sgarbi si sofferma quindi, in particolare, sulle eccezioni italiane al principio del «trattamento nazionale». Si tratta dei settori della pesca, del trasporto aereo, di quello marittimo e della produzione cinematografica; in tutti questi ambiti gli investimenti delle imprese estere sono sottoposti a restrizioni, mentre un regime preferenziale è accordato alle imprese italiane e a quelle provenienti dai paesi membri della Unione europea.

Conclusivamente rileva come le politiche dei paesi OCSE verso gli investimenti stranieri siano oggi più aperte e siano state eliminate gran parte delle misure restrittive del passato, mentre conferma l'azione dell'OCSE per un più completo rispetto dei principi e degli impegni contenuti nella Dichiarazione del 1976.

Seguono brevi interventi e domande dei senatori.

Il senatore TRAVAGLIA rileva come, dai dati forniti, l'Italia appaia virtuosa, mentre in complesso non gode fama di paese rispettoso delle regole dettate in sede internazionale. In proposito chiede chiarimenti circa il numero delle eccezioni cui si è fatto ricorso; chiede inoltre la portata di tali eccezioni.

Il senatore LARIZZA, con riguardo all'elenco delle regole cui dovrebbero sottostare le imprese multinazionali, rileva la previsione di vincoli molto forti, con riguardo in particolare all'ambiente e alla tutela dei lavoratori. Chiede informazioni circa la stringenza di tali regole: se vi siano cioè, a livello OCSE, strumenti per far valere detti vincoli.

Il senatore SELLA di MONTELUCE chiede informazioni circa le tecniche di rilevazione dei flussi e degli *stock* degli investimenti esteri, sollecitando in particolare chiarimenti sulle modalità e i momenti di dette rilevazioni. Chiede inoltre una valutazione dell'entità degli errori cui esse vanno soggette, nonché della dimensione dei flussi che sfuggono totalmente all'analisi.

Il senatore PAPPALARDO si riferisce in particolare al divieto di adottare politiche di incentivazione e disincentivazione che possano pregiudicare altri paesi dell'OCSE, per chiedere come venga valutato il pregiudizio e in che rapporto si collochino tali misure rispetto a quelle previste dall'Unione europea.

Il senatore ASCIUTTI, dopo aver fatto riferimento all'inversione di tendenza determinatasi nel rapporto fra investimenti esteri in entrata e in uscita dal paese, chiede se sia stato riscontrato un ritorno di ricchezza dagli investimenti realizzati all'estero da cittadini italiani.

Il senatore MACONI, facendo riferimento a quanto affermato dal dottor Sgarbi circa la scarsa attuazione delle procedure vincolanti, chiede di quale tipo di potere sanzionatorio disponga l'OCSE.

Risponde agli intervenuti il dottor SGARBI, precisando innanzitutto come le misure notificate a titolo di eccezione al trattamento nazionale dall'Italia siano sei. Gli Stati Uniti presentano il maggior numero di eccezioni sia a livello federale che statale (anche il peso delle eccezioni statunitensi è più importante di quello italiano); tale paese, peraltro, si era dichiarato favorevole ad un codice giuridicamente più stringente limitatamente però, al solo livello federale, mentre l'Italia ne chiedeva l'applicazione anche a livello dei singoli Stati. Risponde, quindi, alle domande concernenti la stringenza delle regole fissate in sede OCSE. Premesso che tale regole valgono anche per le imprese nazionali, precisa che i principi direttivi sono volontari, mentre le procedure sono obbligatorie. Al riguardo, sta ai Governi di fronte a comportamenti anomali delle imprese multinazionali, sentire il punto di contatto nazionale e, ove il problema non si risolva, portarlo davanti all'OCSE, conseguendo effetti rilevanti a livello di stampa ed opinione pubblica. Il codice sulle

imprese multinazionali già stabilite nei paesi OCSE non è vincolante; nè esistono poteri sanzionatori: ciò non toglie che quando un Governo porti un caso davanti all'OCSE, con la conseguente apertura di un apposito *dossier*, questo solo fatto è suscettibile di influire notevolmente sul comportamento dell'impresa, in considerazione soprattutto della cattiva pubblicità che ad essa ne può derivare. Quanto ai vincoli relativi alle politiche di incentivazione e disincentivazione, manca una chiara definizione dei casi; anche in questo campo tocca ai Governi presentare un documento, provocandone la discussione in sede OCSE. Conclude affermando che l'internazionalizzazione si realizza oggi tramite i flussi di investimenti esteri piuttosto che tramite il commercio; l'Italia è divenuta esportatrice netta di capitali, tramite soprattutto l'attività delle piccole e medie imprese. Occorrerebbe piuttosto porsi il problema della scarsa attrazione del nostro paese per gli investitori esteri.

Il dottor BIAGIOLI risponde innanzitutto alle domande relative alle tecniche di rilevazione, affermando che i flussi che passano attraverso il sistema bancario nazionale sono rilevati dal medesimo. Vi sono poi tecniche per la rilevazione degli *stock*, effettuata anche con il ricorso a stime. Quanto agli errori di rilevazione, essi sono da ritenersi modesti con riguardo ai flussi (nè trasferimenti rilevanti tendono a sfuggire da quando l'esportazione di capitali non ha più rilievo penale); più importanti invece gli errori che possono riscontrarsi nel caso degli *stock*, dando luogo a sottovalutazioni significative. Il punto di svolta nell'andamento del rapporto tra investimenti esteri in Italia e investimenti italiani all'estero realizzatosi nel 1986, fa oggi dell'Italia uno dei più importanti paesi investitori netti di capitali. Alla domanda relativa ai «ritorni» economici degli investimenti all'estero, risponde rilevando come si tratti solitamente di investimenti a lungo termine, che richiedono qualche anno per evidenziare flussi di utili; con la crescita dello *stock* di investimenti all'estero, peraltro, si determina col tempo un riafflusso di utili superiore alle stesse uscite per nuovi investimenti.

Ad una domanda del senatore SELLA di MONTELUCE tesa a conoscere se – a parere degli intervenuti – l'Italia si collochi in controtendenza rispetto ai fenomeni di globalizzazione in atto, risponde in senso affermativo il dottor SGARBI (rilevando come l'affermazione è esatta in particolare per quanto riguarda l'afflusso di capitali, mentre migliore è la situazione per gli investimenti all'estero delle imprese italiane), mentre il dottor BIAGIOLI pone l'accento sul divario fra l'apertura commerciale – che vede l'Italia interessata dal 6-7 per cento del commercio mondiale – e gli investimenti diretti, per i quali si colloca al di sotto dell'1 per cento.

Il presidente PALUMBO dichiara chiusa l'audizione in titolo.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 15 LUGLIO 1997

141^a Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA

Intervengono il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale PIZZINATO.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(104) DANIELE GALDI ed altri: Norme per il diritto al lavoro dei disabili

(156) MAZZUCA POGGIOLINI ed altri: Norme per il collocamento obbligatorio dei soggetti socialmente sfavoriti

(1070) CAMO ed altri: Norme per il diritto al lavoro dei disabili

(1164) MULAS ed altri: Norme per garantire il diritto al lavoro dei disabili

(2177) SERENA: Modifica del primo comma dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482, recante «Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private»

(2363) SERENA: Norme per il diritto al lavoro dei disabili

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti, nel testo unificato predisposto dal Comitato ristretto, sospeso nella seduta del 21 maggio 1997.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta era emersa l'opportunità di verificare la possibilità di richiedere il trasferimento dei disegni di legge in titolo dalla sede referente alla sede deliberante. Poichè tale decisione comporta il consenso di tutti i Gruppi rappresentati nella Commissione ma non tutte le formazioni politiche hanno già espresso la loro disponibilità, ogni determinazione circa l'ulteriore corso dell'esame è rinviata alla seduta di domani.

Il Presidente ricorda altresì che nella seduta del 21 maggio è iniziato l'esame degli articoli.

Il sottosegretario PIZZINATO illustra l'emendamento 10.100, tendente a sostituire l'articolo 10 in modo tale da superare i problemi di copertura finanziaria che erano stati evidenziati. A tal fine, l'emendamento determina un limite di autorizzazioni alla spesa per gli incentivi ai datori di lavoro che procedono ad assunzioni di disabili pari a lire 30 miliardi per il 1998, 40 miliardi per il 1999 e 60 miliardi a decorrere dal 2000. Agli oneri derivanti dall'articolo 10 si provvede mediante l'utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29-*quater* del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669.

La soluzione normativa predisposta ha formato oggetto di parere favorevole da parte della 5^a Commissione permanente. Si creano così le condizioni, ove vi sia il consenso di tutti i Gruppi rappresentati in Commissione, per il trasferimento del provvedimento alla sede deliberante, il che dovrebbe garantire la possibilità di una rapida approvazione definitiva di misure attese ormai da troppi anni.

Il senatore BATTAFARANO, relatore, illustra gli emendamenti 12.3, 13.5 e 14.6, tendenti a recepire le indicazioni formulate dalla 5^a Commissione permanente con la precisazione che le corrispondenti disposizioni dell'articolato non daranno luogo all'assunzione di oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Illustra inoltre l'emendamento 20.1, tendente a sopprimere l'articolo 20, in conseguenza delle nuove modalità di copertura individuate dal Governo con l'emendamento 10.100. Illustra infine l'emendamento 19.1, diretto a sopprimere il secondo periodo dell'articolo 19, anche al fine di corrispondere ai rilievi formulati dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

In conclusione, il senatore Battafarano sottolinea l'opportunità del trasferimento del disegno di legge alla sede deliberante, presupposto indispensabile se si intende assicurare la possibilità dell'approvazione in tempi rapidi del provvedimento.

Il senatore DUVA concorda con le considerazioni testè espresse dal relatore rilevando come non siano più giustificabili ulteriori ritardi nell'approvazione del provvedimento, una volta rimosse le disposizioni che avevano alimentato talune perplessità in ordine alla copertura finanziaria. È quindi auspicabile che tutti i Gruppi rappresentati in Commissione diano il consenso necessario per il trasferimento del provvedimento alla sede deliberante, presupposto indispensabile per una sua sollecita approvazione.

Interviene quindi il senatore PELELLA, il quale esprime apprezzamento per l'impianto complessivo del testo in esame, sottolineando l'ampiezza del consenso che su di esso si è manifestato. Auspica quindi la sollecita approvazione del provvedimento, rilevando come sia senz'altro preferibile un trasferimento alla sede deliberante.

Il senatore ZANOLETTI dopo aver espresso apprezzamento per l'impianto complessivo del provvedimento, dichiara la disponibilità del Gruppo dei Cristiani democratici uniti al trasferimento del disegno di legge alla sede deliberante.

Il senatore RIPAMONTI auspica la rapida approvazione del disegno di legge, sottolineando come sia indispensabile, a tal fine, che vi sia il consenso unanime dei Gruppi rappresentati in Commissione al trasferimento del provvedimento in sede deliberante.

Il senatore MONTAGNINO esprime apprezzamento per il testo in esame, che tende a rassicurare una più efficace tutela del diritto al lavoro per i disabili in un momento storico nel quale tale diritto incontra crescenti difficoltà di realizzazione nel contesto sociale.

Dopo un breve intervento del senatore MANZI, che auspica una rapida approvazione di misure troppo a lungo attese, il senatore MUNDI, dichiarando di concordare con le considerazioni svolte dai senatori già intervenuti circa l'urgenza dell'approvazione del provvedimento, esprime il consenso del Gruppo di Forza Italia al suo trasferimento alla sede deliberante.

Il senatore MANFROI si riserva di comunicare nella giornata di domani se dare o meno, a nome del Gruppo Lega Nord, il consenso al trasferimento del disegno di legge alla sede deliberante.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame congiunto.

IN SEDE DELIBERANTE

(1452) Disposizioni in materia di anticipazioni di tesoreria all'INPS

(Discussione e approvazione)

Il PRESIDENTE informa che il disegno di legge in titolo, già approvato dalla 11ª Commissione in sede referente, senza modificazioni, è stato nuovamente assegnato in data 10 luglio alla stessa Commissione in sede deliberante. Ricorda inoltre che sul disegno di legge sono stati già espressi pareri di nulla osta da parte delle Commissioni 1ª e 5ª.

Il senatore PELELLA, relatore, si rimette alla relazione svolta in occasione dell'esame del disegno di legge in sede referente.

Posto ai voti, è quindi approvato l'articolo unico del disegno di legge.

IN SEDE REFERENTE

(2049) SMURAGLIA ed altri: Norme di tutela dei lavori «atipici»

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende il seguito dell'esame sospeso nella seduta del 3 giugno 1997.

Il presidente SMURAGLIA informa che nelle scorse settimane sono state effettuate dall'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi politici le previste audizioni delle organizzazioni sindacali, della Confindustria e della Consulta delle forze sociali giovanili istituita presso il CNEL sul disegno di legge in titolo.

Interviene quindi nella discussione generale il senatore PELELLA, il quale osserva che dalle audizioni è emerso un notevole consenso verso il disegno di legge, soprattutto in considerazione del fatto, rilevato in particolare da alcune organizzazioni sindacali, che la crescita di nuove attività sul mercato del lavoro, non riconducibili alle tipologie note del lavoro subordinato e autonomo, si accompagna ad una condizione di minore tutela dei lavoratori. La normativa proposta è stata pertanto ritenuta interessante – al di là di alcuni rilievi, peraltro meritevoli di considerazione – e tale da colmare un vuoto normativo. Esprime quindi l'auspicio che in un contesto caratterizzato da minori garanzie per nuove tipologie di attività si possano quanto prima introdurre per legge elementi di compensazione, che consentano di creare una sfera di diritti di cittadinanza indissolubilmente connessi alla condizioni lavorativa, in modo da costruire un reticolo di certezze e di garanzie che accompagni la tumultuosa evoluzione del mercato del lavoro. Per tali motivi egli auspica che l'iter parlamentare del disegno di legge in titolo si concluda quanto prima.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il PRESIDENTE dichiara quindi conclusa la discussione generale e dà la parola al relatore ed al rappresentante del Governo per le repliche.

Replica quindi agli intervenuti il relatore MONTAGNINO, il quale rileva che la discussione generale e le audizioni svolte hanno consentito di mettere a fuoco il valore innovativo del disegno di legge all'esame che, nell'avanzare una proposta di riconoscimento formale del lavoro atipico, introduce un sistema di garanzie fondamentali senza determinare oneri a carico degli imprenditori e disciplinando anzi con prudenza e sobrietà un segmento particolarmente rilevante del mercato del lavoro. Nel corso delle audizioni, in particolare da parte della Consulta delle forze sociali giovanili è stato posto il problema di arrivare ad una più puntuale individuazione del fenomeno del lavoro coordinato e continuativo, anche al fine di meglio individuarne le linee evolutive. Ma i diritti di cittadinanza individuati dal disegno di legge n. 2049, insieme alle disposizioni riguardanti l'emersione del lavoro subordinato 'mascherato' ed a quelle relative al regime dei controlli, costituiscono elementi indefettibili di normazione per uno Stato di diritto che, a fronte di processi crescenti di precarizzazione e flessibilizzazione del mercato del lavoro, non rinuncia a definire un quadro certo di garanzie e tutele per i lavoratori, senza gravare sulle aziende sane, che utilizzano il lavoro coordinato e continuativo per esigenze produttive reali, e non al solo fine di ridurre i costi ed evadere i contributi sociali.

Il sottosegretario PIZZINATO ribadisce quanto da lui già espresso nella seduta dell'8 maggio, circa l'interesse dell'esecutivo nei confronti del disegno di legge in titolo e preannuncia la presentazione di emendamenti per il prosieguo dell'esame.

Il PRESIDENTE avverte che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato a giovedì 18 settembre alle ore 12.

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ
17 LUGLIO 1997
(A007 000, C11ª, 0051ª)*

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della seduta di giovedì 17 luglio 1997, già convocata per le ore 15, è integrato con l'esame, in sede consultiva su atti del Governo, dello schema di decreto legislativo di attuazione della delega conferita dall'articolo 26 della legge 24 giugno 1997, n. 196, in materia di interventi a favore di giovani inoccupati nel Mezzogiorno.

La seduta termina alle ore 15,55.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 104, 156, 1070, 1164 E 2177

Art. 10.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10.

1. Attraverso la convenzione di cui all'articolo 9, gli organi competenti alla stipulazione della convenzione stessa possono concedere ai datori di lavoro privati, nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui al comma 4:

a) la fiscalizzazione totale, per la durata massima di cinque anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla presente legge, abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;

b) la fiscalizzazione nella misura del 50 per cento, per la durata massima di tre anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla presente legge, abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nella lettera *a)*;

c) il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del disabile.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono estese anche ai datori di lavoro che, pur non essendo soggetti agli obblighi della presente legge, procedono all'assunzione di disabili.

3. Il datore di lavoro che, attraverso le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 9, assicura ai soggetti di cui all'articolo 1 la possibilità di

svolgere attività di tirocinio finalizzata all'assunzione, per un periodo fino ad un massimo di 24 mesi, assolve per la durata relativa l'obbligo di assunzione. I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro mediante convenzioni con l'INAIL, e per la responsabilità civile. I relativi oneri sono posti a carico del Fondo di cui al comma 4.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per il cui finanziamento è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per l'anno 1998, 40 miliardi per l'anno 1999, e 60 miliardi a decorrere dall'anno 2000.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a lire 30 miliardi per l'anno 1998, a lire 40 miliardi per l'anno 1999, e a lire 60 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29-*quater* del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Con il regolamento di cui all'articolo 21 sono indicati i criteri e le modalità per l'attribuzione alle regioni delle disponibilità del Fondo di cui al comma 4».

10.100

IL GOVERNO

Art. 12.

Al comma 1, alinea, dopo le parole «è istituita» inserire le seguenti: «, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato».

12.3

IL RELATORE

Art. 13.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «è istituita», inserire le seguenti: «, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato».

13.5

IL RELATORE

Art. 14.

*Al comma 1, dopo le parole «è istituito», inserire le seguenti:
«, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato».*

14.6

IL RELATORE

Art. 19.

Sopprimere il secondo periodo.

19.1

IL RELATORE

Art. 20.

Sopprimere l'articolo.

20.1

IL RELATORE

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MARTEDÌ 15 LUGLIO 1997

101^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Bettoni Brandani.

La seduta inizia alle ore 20,50.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione del programma di soppressione delle strutture manicomiali residue e di realizzazione delle strutture alternative di assistenza psichiatrica: esame della proposta di documento conclusivo

(R048 000, C12^a, 0001^o)

Riferisce alla Commissione il presidente CARELLA, il quale illustra brevemente la proposta di documento soffermandosi in particolare sulle valutazioni conclusive nelle quali, nella consapevolezza della necessità di realizzare un'applicazione finalmente completa del sistema di assistenza fondato sulla legge n. 180 del 1978, si esprime una valutazione positiva sulla disposizione introdotta con il comma 5 dell'articolo 3 della legge n. 724 del 1994, circa l'obbligo di chiusura al 31 dicembre 1996 delle strutture manicomiali residue, disposizione confermata con la legge n. 662 del 1996.

Si ritiene poi che, nell'utilizzazione delle strutture degli ex ospedali psichiatrici, debbano essere privilegiati usi di interesse collettivo, sempre però salvaguardando il principio per cui le strutture stesse devono produrre redditi da utilizzare a favore della tutela della salute mentale.

Si ritiene inoltre che debba essere svolta, anche da parte del Parlamento, una accurata e continua opera di monitoraggio della realizzazione di modelli territoriali di assistenza psichiatrica, anche istituendo una conferenza nazionale in cui gli operatori del settore possano periodicamente confrontare le loro esperienze.

Appare infine urgente procedere ad una revisione dell'attuale disciplina degli ospedali psichiatrici giudiziari.

Si apre la discussione.

La senatrice DANIELE GALDI esprime vivo apprezzamento per il documento proposto dal relatore e sottolinea la necessità che l'attenzione della Commissione per i problemi dell'assistenza psichiatrica non si esaurisca con l'indagine conoscitiva, ma prosegua con una attiva partecipazione a quell'attività di monitoraggio opportunamente richiamata nelle valutazioni conclusive.

La senatrice esprime in particolare apprezzamento per la proposta di istituire una conferenza periodica nazionale sulla tutela della salute mentale, proposta alla quale si è già mostrato interessato il ministro Bindi.

Anche il senatore Baldassarre LAURIA, nell'esprimere un giudizio complessivamente favorevole sul documento, concorda circa la necessità che il Parlamento continui ad impegnarsi per vigilare sulla reale attuazione delle forme di assistenza psichiatrica territoriali e di strutture intermedie, non escluse quelle comunità protette la cui costituzione si renderà necessaria per quella quota di pazienti psichiatrici completamente non autonomi che resta purtroppo ineliminabile.

Si associa il senatore DE ANNA, il quale esprime l'auspicio che l'interesse mostrato dal Parlamento per i problemi della psichiatria sia un segnale di come, al di là delle differenze che pure esistono tra le diverse regioni italiane, vi sia una diffusa, nuova volontà di dare finalmente attuazione ad una riforma che pone l'Italia all'avanguardia sulle problematiche della salute mentale.

La senatrice Carla CASTELLANI condivide solo parzialmente le valutazioni espresse nel documento proposto dal Presidente. In particolare, ella fa presente come non si possa attribuire ai privati – come il documento sembra fare, soprattutto con riferimento a certe realtà dell'Abruzzo – la responsabilità di aver sostituito il servizio pubblico in alcune aree del Paese; è vero al contrario che, ove il servizio pubblico si è mostrato carente, il privato ha spesso dovuto svolgere una funzione di sostituzione, il più delle volte con elevata professionalità e grandissimo impegno.

Ella ritiene inoltre che anche le questioni relative alla riconversione del personale, che costituisce uno dei problemi centrali del superamento dell'istituto manicomiale, restino in qualche modo ai margini dell'indagine.

Ella ritiene pertanto, con ciò rispondendo anche ad una osservazione del senatore Di Orio, che il documento, pur attento ai fenomeni verificati nel corso dell'indagine, non colga in pieno le problematiche centrali della psichiatria italiana e preannuncia quindi un voto di astensione.

Dopo un intervento del senatore MIGNONE, il quale condivide la necessità di mantenere elevato il livello di attenzione del Parlamento nei confronti dei problemi della psichiatria, il senatore TOMASSINI condivide, pur nella diversità di accenti che consegue ad una differente impostazione culturale – egli ad esempio avrebbe dato maggior rilievo alle richieste di alcune associazioni di familiari di un'urgente modifica del quadro normativo di riferimento – la proposta di documento conclusivo, che descrive con puntualità quanto emerso nel corso dell'indagine. Egli preannuncia pertanto il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia.

Dopo un intervento del senatore CAMERINI, il quale esprime vivo apprezzamento per il documento, condividendone in particolare gli elementi propositivi, il presidente CARELLA dichiara chiusa la discussione e svolge una breve replica, sottolineando in particolare come la Commissione abbia, nel corso della sua indagine, denunciato le inefficienze e i ritardi delle regioni, senza alcun riguardo al loro colore politico; lo stesso riferimento al ruolo svolto dai privati in talune realtà, infatti, intende rappresentare in primo luogo un giudizio politico sulla latitanza delle istituzioni deputate al governo della sanità.

La proposta di documento, posta ai voti, è quindi approvata con l'astensione della senatrice Carla Castellani.

La seduta termina alle ore 21,15.

PROPOSTA DI DOCUMENTO CONCLUSIVO DELL'INDAGINE
CONOSCITIVA SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAM-
MA DI CHIUSURA DELLE STRUTTURE MANICOMIALI RESIDUE
E SULLA REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE ALTERNATIVE
DI ASSISTENZA PSICHIATRICA

L'indagine conoscitiva.

Il permanere dei cosiddetti «residui manicomiali» ha rappresentato, come è noto, uno dei maggiori ostacoli alla piena attuazione, nel corso dell'ultimo ventennio, della riforma dell'assistenza psichiatrica introdotta con la legge n. 180 del 1978.

La conservazione dell'istituzione, infatti, mentre ha determinato la mancata deospedalizzazione di molti dei soggetti ricoverati da più lungo tempo, ha altresì favorito la riproduzione in varie forme delle tradizionali modalità di gestione del disagio mentale; occorre inoltre considerare che il pesante onere finanziario determinato dalla mancata chiusura degli ex ospedali psichiatrici – con costi unitari per degente molto alti, data la diminuzione degli ospiti e l'abbattimento delle economie di scala – ha ostacolato il reperimento di risorse idonee allo sviluppo dell'assistenza psichiatrica territoriale.

La consapevolezza di questi problemi aveva indotto il Parlamento ad approvare, in sede di esame dei documenti finanziari per il 1995, una norma – il comma 5 dell'articolo 3 della legge n. 724 del 1994, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica – con la quale si imponeva alle regioni di provvedere entro il 31 dicembre 1996 alla chiusura delle strutture manicomiali residue destinando i relativi beni mobili e immobili alla produzione di reddito, finalizzando le risorse così ricavate all'attuazione del progetto-obiettivo «tutela della salute mentale 1994-1996».

Nella primavera del 1996 cominciava ad apparire evidente che il dettato della norma suddetta era rimasto praticamente inattuato in gran parte del paese.

La Commissione sanità del Senato decideva quindi di accogliere la sollecitazione che proveniva da più parti, e in particolare dai settori più sensibili degli operatori psichiatrici, affinché si riprendesse il processo di dismissione dei residui manicomiali, evitando, se possibile, una proroga del termine previsto dalla legge n. 724 del 1994.

La Commissione pertanto deliberava all'unanimità, in data 16 luglio 1996, di svolgere un'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione del programma di soppressione delle strutture manicomiali residue e di realizzazione delle strutture alternative di assistenza psichiatrica, indagine che veniva autorizzata dal Presidente del Senato in data 22 luglio 1996.

Successivamente, a conferma dell'importanza della questione, anche la Commissione Affari Sociali della Camera deliberava un'analoga indagine conoscitiva, e venivano quindi adottate intese tra le presidenze

delle due assemblee per coordinare le attività di indagine delle due commissioni.

La fase istruttoria dell'indagine.

In una prima fase la Commissione ha svolto una serie di audizioni con dirigenti del Ministero della sanità e con rappresentanti delle regioni.

In particolare, fra il 17 settembre e il 26 ottobre 1996, la Commissione ha ricevuto:

a) i funzionari del Ministero della sanità, dottor Nicola Falcitelli dirigente generale del dipartimento programmazione, e dottor Raffaele D'Ari, direttore generale del dipartimento professioni sanitari, risorse umane e tecnologiche in sanità e assistenza sanitaria di competenza statale;

b) i funzionari dell'Assessorato alla sanità della regione Piemonte dottor Leopoldo Cappenberg e dottoressa Giovanna Aimone;

c) le funzionare dell'Assessorato alla sanità della regione Lazio dottoressa Paola Palazzi e dottoressa Lucia Arrighi;

d) i funzionari dell'Assessorato alla sanità della regione Emilia Romagna dottor Alberto Andreotti e dottor Cosimo Argentieri;

e) i funzionari dell'Assessorato alla sanità della regione Abruzzo Enzo Mancinelli e dottoressa Estensa Mazzini;

f) i funzionari dell'assessorato alla sanità della regione Sicilia il dottor Salvatore Scondotto e dottor Maurizio D'Arpa;

g) i funzionari dell'Assessorato alla sanità della regione Campania dottor Andrea Pennino e dottoressa Rosa Tucci;

h) i funzionari dell'Assessorato alla sanità della regione Marche dottor Nicola Scola e signora Gina Frezzotti;

i) i funzionari dell'Assessorato alla sanità della regione Basilicata dottor Donato Grieco, dottor Rocco Libutti e dottor Michele La Penna;

l) la funzionaria dell'Assessorato alla sanità della regione Calabria dottoressa Rosanna Muscolo;

m) il funzionario dell'Assessorato alla sanità della regione Toscana dottor Romano Percopo;

n) il funzionario dell'Assessorato alla sanità della regione Lombardia dottor Lorenzo Petrovich;

o) il funzionario dell'Assessorato alla sanità della provincia autonoma di Trento dottor Giovanni Martini;

p) il rappresentante dell'Assessorato alla sanità della regione Friuli Venezia-Giulia dottor Angelo Righetti;

q) il funzionario dell'Assessorato alla sanità della regione Umbria professor Giovanni Barro;

r) il funzionario dell'Assessorato alla sanità della regione Sardegna dottor Vittorio Ranieri;

s) la funzionaria dell'Assessorato alla sanità della regione Puglia dottoressa Angela Mengano.

I funzionari del Ministero della sanità, in particolare, hanno fornito alla Commissione ragguagli in ordine ad una verifica dello stato di attuazione dei progetti di superamento che il Ministero della sanità aveva allora in corso di svolgimento.

Tale monitoraggio, che nel corso dell'indagine conoscitiva si è poi rivelato per molti aspetti carente, aveva come parametro di riferimento la congruità dei progetti di superamento rispetto al progetto-obiettivo nazionale «tutela della salute mentale» 1994-1996, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994.

Dalla rilevazione risultavano presenti strutture ospedaliere pubbliche residue in tutte le regioni, con eccezione della Val d'Aosta, del Molise – regioni queste dove non sono mai stati operanti istituti manicomiali – della provincia di Bolzano e della Basilicata, dove peraltro operava in regime convenzionale un istituto appartenente alla Casa della Divina Provvidenza – opera Don Pasquale Uva.

I degenti ricoverati risultavano essere, nell'anno 1996, 11.516 nei 62 istituti psichiatrici pubblici e 4.752 negli istituti privati convenzionati.

Secondo le valutazioni dei rappresentanti del Ministero, solo per 30 strutture ospedaliere pubbliche la fase di realizzazione dei progetti di chiusura potevano considerarsi avanzata; in particolare solo per 5 di esse era prevedibile il rispetto della data del 31 dicembre 1996 quale termine ultimo per la chiusura, mentre altre 25 avrebbero dovuto chiudere entro il primo semestre 1997; per le restanti 32 il Governo avrebbe fornito le indicazioni programmatiche e, ove necessario, il supporto tecnico per consentire di completare la dismissione entro il 1997.

Per quanto riguarda le modalità dei progetti di chiusura, il Ministero della sanità aveva previsto in conformità al progetto-obiettivo nazionale e in attesa della definizione delle linee-guida per le regioni una classificazione dei pazienti in diverse tipologie, in relazione alle quali costituire, ove necessario, differenti strutture di assistenza.

Una prima categoria è quella dei soggetti dotati di sufficiente autonomia e con prognosi favorevole per i quali deve essere possibile la riallocazione in strutture, quali le case famiglia, che pur avendo carattere solo parzialmente sanitario, continuano ad essere affidate alla supervisione dei dipartimenti di salute mentale.

La seconda categoria è quella dei soggetti affetti da patologie gravi e a rischio di cronicità per i quali si rende necessario il ricovero in strutture sanitarie protette, la cui dimensione ottimale è valutata in 20 posti letto complessivi; pur condividendo, anche per promuovere nell'opinione pubblica la percezione dell'effettivo superamento dell'istituzione manicomiale, che l'allocazione di queste strutture dovesse essere posta all'esterno degli istituti precedentemente adibiti ad ospedali psichiatrici, i rappresentanti del Ministero della sanità ritenevano necessario prevedere realisticamente che una parte di tali pazienti sarebbero rimasti all'interno di attuali strutture manicomiali opportunamente ristrutturate.

La terza categoria è quella costituita dai soggetti con problemi non propriamente psichiatrici – vale a dire le persone anziane e i soggetti con menomazioni psicofisiche e sensoriali che versano in stato di ab-

bandono – la cui assistenza, non avendo carattere specificamente sanitario, è da attribuire ai servizi sociali.

Le audizioni dei rappresentanti delle regioni mettevano in evidenza da una parte l'ampiezza del ritardo – in effetti solo la regione Emilia-Romagna e la provincia autonoma di Trento dichiaravano di essere in grado di terminare la chiusura nei tempi prescritti dalla legge – e dall'altra la complessità dei problemi, anche culturali, legati alla realizzazione dei piani di chiusura.

Tra le altre questioni venute in rilievo nel corso delle audizioni, risultavano particolarmente gravi quella relativa agli aspetti occupazionali – in particolare per quanto riguarda i dipendenti degli ospedali psichiatrici privati, meno facilmente riconvertibili ad altre attività nell'ambito dell'assistenza psichiatrica – e quella concernente il rischio che molti programmi di chiusura avessero carattere puramente formale, sostanziosamente nel mantenimento degli ospiti all'interno delle vecchie strutture psichiatriche, ovvero nel loro concentramento in uno solo degli ex ospedali psichiatrici regionali, attraverso una mera operazione di trasformazione nominalistica dell'ospedale stesso in una serie di residenze sanitarie assistenziali o di altre strutture analoghe.

Altre questioni che risultavano particolarmente delicate erano quelle relative ai rapporti con i servizi comunali di assistenza – ai quali dovevano passare in carico i soggetti con problemi di carattere non propriamente sanitario e psichiatrico – nonché alla corretta destinazione dei beni immobili degli ex ospedali psichiatrici, spesso di grande valore architettonico e situati in aree di particolare pregio, rispetto ai quali oltre tutto erano possibili in molte realtà rivendicazioni di titolarità da parte dei comuni.

Le audizioni con i rappresentanti delle regioni hanno inoltre messo in evidenza la non uniforme e in gran parte carente realizzazione delle strutture territoriali deputate alla presa in carico e alla cura dei nuovi pazienti psichiatrici, in particolare per quanto riguarda la non soddisfacente operatività di molti centri di igiene mentale e l'insufficiente dimensionamento, in molte regioni, dei servizi psichiatrici di diagnosi e cura, anche se va considerato che in molti casi l'insufficienza dei reparti per acuti è determinata dal loro uso improprio, a sua volta causato dall'inefficienza dell'assistenza territoriale.

La chiusura degli ospedali psichiatrici nella manovra finanziaria per il 1997.

Conclusa la fase istruttoria, la Commissione ha iniziato un programma di sopralluoghi presso ex ospedali psichiatrici.

Nel frattempo peraltro, in sede di esame dei documenti finanziari per il 1997, grazie anche alla sensibilizzazione che l'indagine conoscitiva aveva prodotto nel Parlamento e nella pubblica opinione, veniva realizzato un ulteriore passo avanti per la chiusura delle strutture manicomiali residue. Veniva infatti evitata, così recependo l'esigenza più volte ripetuta nel corso dell'indagine dagli operatori più impegnati, l'adozione

di una proroga del termine previsto dalla legge n. 724 del 1994. Pertanto, con il comma 20 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996, recante «misure di razionalizzazione della finanza pubblica», è stato confermato il termine ultimo per la soppressione degli ex ospedali psichiatrici al 31 dicembre 1996, imponendo alle regioni di adottare entro il 31 gennaio 1997 strumenti di pianificazione riguardanti la tutela della salute mentale, in attuazione di quanto previsto dal progetto-obiettivo 1994-1996, in modo da realizzare entro l'anno l'effettiva chiusura dei residui manicomiali.

Il comma 23 dello stesso articolo, poi, ha introdotto una serie di sanzioni a carico delle regioni inadempienti, per le quali è stata prevista una riduzione della quota spettante in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale.

Tale ultima disposizione, che risponde all'esigenza di garantire l'effettiva attuazione dei programmi di dismissione dei residui manicomiali, è stata però da taluni criticata in quanto colpirebbe, più che le amministrazioni regionali inadempienti, i cittadini fruitori delle prestazioni sanitarie. Talune critiche ha determinato anche il comma 21 che, diversamente da quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 3 della legge n. 724 del 1994, subordina la destinazione alla produzione di reddito dei beni mobili e immobili degli ospedali psichiatrici dismessi alla loro non utilizzabilità per altre attività sanitarie, ipotesi questa che potrebbe di fatto consentire una distrazione di risorse dall'assistenza psichiatrica ad altre utilizzazioni, sempre di carattere sanitario.

I sopralluoghi presso gli ex ospedali psichiatrici.

Dopo i primi sopralluoghi, effettuati anteriormente all'esame delle norme di razionalizzazione della finanza pubblica presso gli ex ospedali psichiatrici Bianchi di Napoli e Mater Domini di Nocera Superiore e presso gli istituti della Casa della Divina Provvidenza -Opera Don Uva di Foggia e di Bisceglie, i successivi sopralluoghi effettuati dalla Commissione hanno tenuto conto della nuova situazione determinata dall'approvazione della legge n. 662 del 1997, e quindi della redazione dei piani da parte delle regioni e della loro valutazione da parte degli operatori.

In questa seconda fase, le regioni visitate sono state la Liguria (ex ospedale psichiatrico di Cogoleto), il Lazio (ex ospedale psichiatrico Santa Maria della Pietà di Roma e Casa della Divina Provvidenza di Guidonia), il Friuli Venezia-Giulia (strutture territoriali di assistenza psichiatrica dell'ASL di Trieste), Lombardia (ex ospedale psichiatrico di Como, Istituto Fatebenefratelli di Cernusco sul Naviglio e ex ospedale psichiatrico Pini di Milano), Calabria (ex ospedale psichiatrico di Girifalco), Sardegna (ex ospedali psichiatrici di Cagliari e di Sassari) e Abruzzo (casa di cura Villa Serena di Pescara e casa di cura Villa Pini di Chieti).

Nel corso di queste visite la Commissione ha potuto verificare l'esistenza di realtà molto articolate, e non sempre corrispondenti alla

tradizionale dicotomia fra il sud e il nord del paese, dove a situazione di sostanziale immobilismo si contrappongono realtà caratterizzate da notevole dinamismo.

Al di là di queste differenze – in buona parte collegate al modello organizzativo adottato per la dismissione degli ex ospedali psichiatrici, in quanto sono apparsi più motivati e produttivi quei progetti gestiti, come a Napoli e Roma, da dirigenti appositamente nominati per presiedere alla dismissione – sono emerse dai sopralluoghi una serie di problematiche comuni.

Occorre considerare, in primo luogo, che, al fine di evitare la sanzione comminata dalla legge di razionalizzazione della finanza pubblica per il 1997, le regioni hanno generalmente presentato nei termini i piani di dismissione; tuttavia molti di questi documenti sembrano pedissequamente ricalcati sulle linee-guida emanate dal Ministero all'inizio di quest'anno, linee-guida considerate insoddisfacenti dalla generalità degli operatori perchè prive di quegli elementi di concretezza e di innovazione che soli possono assicurare la riuscita dell'operazione di chiusura.

Queste carenze, sia per quanto riguarda la puntualità dei termini previsti per le successive fasi di chiusura, sia per quanto riguarda le garanzie sulla effettiva realizzazione delle strutture alternative e del loro inserimento in rete territoriale di servizi, potranno determinare, se non saranno corrette, il fallimento anche di quei progetti di dismissione condotti fino ad oggi con maggiore efficacia, ma che devono trovare una risposta e un seguito da parte della programmazione regionale.

Una prima importante differenza tra le realtà visitate dalla Commissione può essere individuata nella selezione delle direttrici di intervento.

Occorre infatti rilevare che, in particolare per quanto riguarda gli ex ospedali psichiatrici pubblici, la grave dequalificazione del loro patrimonio edilizio e strutturale comportava più o meno dovunque la necessità di interventi urgenti a carattere conservativo e migliorativo, ciò sia per migliorare comunque le condizioni di vita degli ospiti, sia per realizzare all'interno di queste strutture settori caratterizzati da livelli di intimità e di recupero della gestione del quotidiano necessari per consentire il progressivo riadattamento degli ospiti ad un modello di vita extra-istituzionale.

Tale esigenza di salvaguardia e recupero degli ambienti determina però il rischio che risorse eccessive possano essere convogliate all'interno della struttura di dismettere, a scapito della creazione all'esterno di strutture idonee ad accogliere i pazienti dimessi. Questo rischio non sembra essere stato sempre evitato; la permanenza all'interno degli ex ospedali psichiatrici di residenze sanitarie assistenziali e di comunità protette, di per sè non necessariamente censurabile, sembra prefigurare in taluni progetti una sostanziale riproposizione dell'ospedale psichiatrico con una mera modifica di denominazione.

Al fine di evitare un simile rischio, appaiono particolarmente interessanti le esperienze di chi ha saldato le attività dirette alla progressiva risocializzazione dei pazienti autonomi e semi-autonomi da dimettere nelle strutture intermedie o presso le famiglie di origine, attività caratte-

rizzate dall'apertura all'esterno dell'ex manicomio, con la riappropriazione, da parte dei quartieri o delle cittadine nei quali le strutture sono ubicate, del complesso manicomial e delle sue dotazioni, quali giardini, impianti sportivi e locali adibiti ad attività culturali e ricreative.

Risultano poi particolarmente complesse le problematiche afferenti alla partecipazione delle aziende sanitarie e dei comuni di provenienza al processo di dimissione degli ospiti. In molte realtà l'individuazione degli enti competenti per i singoli degenti ha determinato un non facile processo di ricostruzione delle identità anagrafiche dei pazienti. Si tratta di una attività che ha messo in luce lo stato di sostanziale abbandono di gran parte degli ospiti degli ex manicomi e la elevata frequenza di gravi abusi, sia dal punto di vista della collocazione e della permanenza in ospedale psichiatrico di una elevata percentuale di soggetti non psichiatrici – in particolare anziani non assistiti e portatori di handicap – sia dal punto di vista della gestione delle risorse a vario titolo rientranti nel patrimonio degli ospiti stessi.

Al di là di queste difficoltà di carattere anagrafico, sul piano operativo i maggiori problemi riguardano la disponibilità dei comuni a prendere in carico i soggetti rientranti nell'area socio-assistenziale e talune difficoltà di coordinamento tra i diversi progetti di dimissione derivanti dall'appartenenza di pazienti ad aziende sanitarie locali di regioni diverse da quelle in cui è collocato l'ex ospedale psichiatrico.

Un'altra questione di particolare rilievo è quella relativa alla riconversione del personale addetto agli ex ospedali psichiatrici.

Se per il personale degli ex manicomi pubblici i problemi sono relativi – e hanno riguardato essenzialmente la loro partecipazione ai processi di dimissione sia in quanto si tratta in gran parte di personale vicino al collocamento a riposo, sia perchè i soggetti più giovani e motivati possono essere, se necessario dopo una fase di riqualificazione professionale, assegnati all'assistenza psichiatrica territoriale – più grave è la problematica relativa ai dipendenti degli ex ospedali psichiatrici privati operanti in regime di convenzione.

Nel corso dei sopralluoghi, comunque, la Commissione ha riscontrato una forte disponibilità da parte dei responsabili delle due più importanti reti di assistenza psichiatrica convenzionata – l'ordine ospedaliero San Giovanni di Dio Fatebenefratelli e l'Opera Don Pasquale Uva casa della Divina Provvidenza, che rappresentano, rispettivamente nel settentrione e nel mezzogiorno, la grande maggioranza delle istituzioni private convenzionate – a collaborare con il settore pubblico per prestare la loro attività nell'ambito dell'assistenza territoriale.

Appare più delicata la posizione di talune istituzioni private a carattere imprenditoriale, come ad esempio la Casa di cura Villa Serena di Pescara e la Casa di cura Villa Pini di Chieti. Al di là della più o meno sviluppata efficienza assistenziale e terapeutica delle due strutture suddette, vi è l'impressione di una maggiore difficoltà di superare l'assistenza istituzionale in quelle realtà dove i privati sembrano aver operato negli ultimi anni in un quadro di virtuale latitanza del servizio pubblico.

Il ruolo dei privati, peraltro, deve essere valutato con particolare attenzione anche con riferimento alla loro partecipazione al processo di riallocazione degli ospiti dimessi. Va infatti evitato il rischio che, una volta di più, modalità di gestione del disagio mentale in termini di pura custodia e di esclusione si riproducano a danno dei cittadini malati e a vantaggio di operatori non sempre qualificati.

Laddove non risulta sempre possibile riassorbire il personale degli istituti psichiatrici privati convenzionati all'interno del sistema dell'assistenza psichiatrica propriamente detta, può essere valutato il loro coinvolgimento in forme di cooperativa sociale dirette ad avviare al lavoro ospiti di ex ospedali psichiatrici dotati di sufficiente autonomia, iniziative queste ultime di cui la Commissione ha potuto verificare interessanti esempi, anche in realtà per molti versi particolari come quella calabrese, dove si riscontrano delle serie difficoltà a riportare nel territorio d'origine l'assistenza degli ospiti dell'unico ex ospedale psichiatrico pubblico.

Nel corso dei sopralluoghi la Commissione ha anche potuto visitare una serie di strutture intermedie di assistenza psichiatrica.

In particolare la Commissione ha visitato il dipartimento di salute mentale di Trieste e due strutture intermedie allocate nel territorio del comune. Nel corso di questo sopralluogo, che ha confermato la validità del modello triestino di gestione del disagio mentale, la Commissione ha potuto acquisire indicazioni circa la possibilità di utilizzare forme intermedie di assistenza ambulatoriale che, se adottate anche in altre realtà, potrebbero contribuire a ridurre l'utilizzazione impropria dei servizi psichiatrici di diagnosi e cura.

Le valutazioni degli operatori, delle associazioni dei familiari e del Governo.

Conclusa la fase dei sopralluoghi, la Commissione ha svolto una serie di ulteriori audizioni oltre che, come già ricordato, con i rappresentanti della proprietà e dei lavoratori delle istituzioni private, anche con i rappresentanti delle famiglie, delle società psichiatriche e con il Ministro della sanità.

Per le associazioni dei familiari sono stati ascoltati la dottoressa Anna Rosa Andretta, in rappresentanza dell'Associazione per la difesa degli ammalati psichici gravi; il dottor Ernesto Muggia, il dottor Carlo Volpi e il dottor Franco Daniele in rappresentanza dell'Unione nazionale delle associazioni per la salute mentale; la dottoressa Maria Luisa Zardini, la signora Maria Pia Maglia e il dottor Ottavio Bevilacqua in rappresentanza dell'Associazione per la riforma dell'assistenza psichiatrica.

Le associazioni dei familiari, pur con differenti sfumature, hanno tutte sottolineato l'aleatorietà di molti programmi regionali di superamento dell'istituzione manicomiale, sia per l'insufficienza delle risorse finanziarie, sia per la mancanza di un quadro di regole certe e sufficientemente cogenti per le amministrazioni regionali e per le aziende sanitarie locali, anche se hanno manifestato una valutazione decisamente favo-

revoles in ordine alla disposizione della legge n. 662 del 1996 che conferisce un ruolo prioritario al completamento delle strutture intermedie di assistenza psichiatrica tra le opere edilizie da realizzare con le risorse messe a disposizione dall'articolo 20 della legge n. 67 del 1988. Viva preoccupazione è stata invece manifestata, soprattutto dall'Associazione per la difesa degli ammalati psichici gravi circa i rischi di un'utilizzazione impropria del patrimonio edilizio appartenente agli ex manicomi.

Le associazioni stesse hanno inoltre richiamato l'attenzione della Commissione sul problema rappresentato in alcune realtà, in particolare per quanto riguarda l'ex ospedale psichiatrico di Como, da talune controverse operazioni di rivalsa sulle risorse dei degenti, mediante le quali è stato realizzato un patrimonio di alcune decine di miliardi, in relazione alla cui utilizzazione vi è stato un lungo e difficile contenzioso.

Le associazioni inoltre hanno manifestato la loro preoccupazione in ordine alla problematica degli ospedali psichiatrici giudiziari, la cui attuale configurazione mal si concilia, da un lato, con l'attuale disciplina dell'assistenza psichiatrica e, dall'altro, con le asserite finalità terapeutiche, atteso il carattere prevalentemente penitenziario che, anche per la tipologia del personale addetto, tali istituzioni rivestono tuttora.

Le associazioni dei familiari, pur concordando sul giudizio complessivamente non favorevole circa la gestione del disagio mentale da parte della generalità delle regioni, hanno espresso valutazioni non omogenee in ordine al quadro normativo nel quale l'azione delle regioni si colloca.

Se infatti l'Unione delle associazioni per la salute mentale e l'Associazione per la Difesa degli ammalati psichici gravi hanno, in misura diversa, espresso un giudizio complessivamente positivo sullo schema del progetto-obiettivo nazionale per la salute mentale per il triennio 1997-1999 e sulla necessità di dare piena attuazione al sistema configurato con la legge n. 180 del 1978, i rappresentanti dell'Associazione per la riforma dell'assistenza psichiatrica ritengono che sia proprio tale quadro di riferimento a dover essere rivisto, soprattutto modificando l'attuale disciplina del trattamento sanitario obbligatorio e individuando luoghi istituzionali dove i sofferenti possano essere coattivamente sottoposti alla cura per un tempo sufficiente ad avviarli a strutture intermedie e di risocializzazione.

La Commissione ha quindi ascoltato, in rappresentanza delle società scientifiche di psichiatria, il professor Pierluigi Scapicchio e il dottor Ferdinando De Marco per la Società italiana di Psichiatria e la dottoressa Giuseppina Gabriele, il dottor Luigi Attenasio, la dottoressa Giovanna Del Giudice, il dottor Emilio Lupo, il dottor Renato Donisi e il dottor Giuseppe Costabile della Società italiana di Psichiatria democratica.

Dall'incontro con le società scientifiche di psichiatria è emersa la necessità di elaborare una serie di indicatori per la verifica dell'effettività del processo di superamento della struttura manicomiale, valutando se essi si svolgano in un effettivo e organico quadro di interventi terapeutici e preventivi territoriali, e non indulgendo

alla tentazione sempre ricorrente di proporre approcci miracolistici al problema della malattia mentale.

Tenendo conto del fatto che la chiusura definitiva dei manicomi può ritenersi realizzata solo laddove si riesca a ricollocare effettivamente nel territorio i cittadini ospiti di tali istituzioni –attraverso una riconversione della spesa sanitaria, una formazione permanente degli operatori e un'integrazione funzionale e costante con le famiglie, tutte dirette all'obiettivo della più ampia riabilitazione sociale – destano preoccupazione i caratteri ambigui delle linee guida elaborate dal Ministero della sanità, la cui indeterminatezza ha di fatto consentito a talune regioni di realizzare programmi di superamento che suscitano notevoli perplessità.

Le società scientifiche hanno altresì sottolineato la necessità di risolvere la complessa questione relativa agli ospedali psichiatrici privati, la cui resistenza all'attuazione della legge trova il suo punto di forza nel grave problema occupazionale. Ferma restando la necessità di risolvere quest'ultimo problema attraverso una corretta impostazione delle relazioni sindacali, che costringa le aziende ad assumersi le loro responsabilità nei confronti dei lavoratori senza scaricarle sullo Stato, è necessario che l'ente pubblico svolga in pieno la propria opera di controllo dell'applicazione della legge da parte di questi istituti, anche per quanto riguarda la corretta gestione del problema delle risorse proprie dei ricoverati, per il quale risulta indispensabile la rapida costituzione degli uffici tutelari.

I rappresentanti delle due società scientifiche hanno espresso valutazioni differenti per quanto riguarda i tempi del processo di dismissione, che a parere della società italiana di psichiatria non può richiedere meno di due anni, tuttavia esse hanno concordato sulla convinzione che il successo del programma di superamento delle strutture manicomiali sia legato alla promozione di un processo di ampia partecipazione.

In rappresentanza degli ospedali psichiatrici privati convenzionati e delle organizzazioni dei lavoratori, la Commissione ha ascoltato:

la signora Patrizia Di Berto e il dottor Massimo Cozza in rappresentanza dell'associazione sindacale dei lavoratori degli ospedali psichiatrici privati della CGIL;

la signora Doristella De Orsi in rappresentanza della CISL;

il dottor Armando Masucci in rappresentanza della UIL;

i signori Michele Losacco e Nicolangelo Cosmai in rappresentanza della FIALS;

suor Teresina Abruzzese, suor Grazia Santoro, il dottor Giovanni Caprioli, il dottor Antonio Soldani e il dottor Antonio Mercolella in rappresentanza dell'Opera Don Giovanni Uva – Casa della Divina Provvidenza;

Padre Raimondo Fabello, il professor Giorgio Marinato e il dottor Marinato Coriasso in rappresentanza dell'Ordine ospedaliero San Giovanni di Dio Fatebenefratelli.

I rappresentati della Casa della Divina Provvidenza hanno manifestato l'intenzione dell'Opera di procedere, nella consapevolezza peraltro delle diversità esistenti fra le varie realtà in cui opera la Casa della Di-

vina Provvidenza, ad un complessivo programma di riconversione che consenta alla Casa stessa di partecipare all'attività di assistenza sul territorio, garantendo, per quanto possibile, i livelli occupazionali del personale. Tale riconversione dovrà riguardare anche le strutture immobiliari della Casa, che dovranno essere in parte messe a disposizione della rete dei servizi esistente sul territorio. La realizzazione di tali progetti è, a parere dei rappresentanti dell'Opera, condizionata alla risoluzione del grave squilibrio finanziario dell'Opera stessa, determinato soprattutto dal mancato aggiornamento dal 1992 delle rette, dalla loro ritardata corresponsione e dalla dinamica salariale dei dipendenti.

La controparte sindacale ha manifestato interesse per tali proposte, sottolineando la necessità di quantificare in maniera credibile il personale che sarà addetto alla gestione dei servizi riconvertiti e di individuare piani di formazione e di aggiornamento, eventualmente applicando gli strumenti individuati dai recenti provvedimenti governativi diretti a favorire l'occupazione.

Anche l'ente ospedaliero San Giovanni di Dio Fatebenefratelli ha dichiarato di essere disponibile ad operare sul territorio in collaborazione con il settore pubblico, privilegiando il proprio ruolo di istituto di riabilitazione.

La Commissione ha infine ascoltato il Ministro della sanità che ha condiviso le preoccupazioni da più parti espresse circa le caratteristiche dei piani di superamento elaborati dalle regioni, che confermano le opportunità delle decisioni assunte dal Governo di accantonare la quota del fondo sanitario nazionale che può essere trattenuta quale sanzione per le regioni inadempienti, salvo verificare a consuntivo del 1997 la validità dei piani adottati e assumere le conseguenti decisioni.

Il Ministro ha altresì assicurato che il Governo si farà carico in tempi brevi di esaminare la questione degli ospedali psichiatrici giudiziari e si è soffermato sullo schema del nuovo progetto-obiettivo della salute mentale, inteso a qualificare i servizi psichiatrici territoriali nell'ambito dei livelli minimi di assistenza.

Valutazioni conclusive.

In conclusione, l'indagine conoscitiva ha fornito una immagine complessa della psichiatria italiana dal momento che, se ha confermato la gravità delle carenze che si riscontrano in molte parti d'Italia nel campo dell'igiene mentale, ha peraltro posto in luce l'esistenza di esperienze di servizio territoriale ormai sufficientemente consolidate da consentire anche ripensamenti critici dei modelli in un primo tempo adottati.

Nella consapevolezza quindi della necessità di realizzare finalmente un'applicazione più concreta, completa e generale del sistema di assistenza fondato sulla legge n. 180 del 1978, la Commissione ha confermato una valutazione sostanzialmente positiva della strada seguita con la legge n. 724 del 1994 e 662 del 1996 per favorire il definitivo superamento dell'ospedale psichiatrico.

È peraltro emersa la necessità di una verifica periodica, analitica e continua, anche da parte del Parlamento, di quanto viene realizzato nel settore. A questo scopo è necessaria prima di tutto in tempi contenuti una verifica dei piani predisposti dalle regioni e della congruità delle soluzioni offerte in materia di strutture di assistenza intermedia.

La Commissione ritiene che uno strumento importante per tale verifica possa essere l'istituzione, similmente a quanto già previsto in materia di tossicodipendenza, di una conferenza periodica nazionale nella quale si possano confrontare le esperienze di tutti gli operatori della salute mentale.

La Commissione sottolinea altresì la necessità di utilizzare i patrimoni edilizi degli ex ospedali psichiatrici secondo criteri che garantiscano da un lato la loro finalizzazione a funzioni vantaggiose per la collettività, e dall'altro consentano un effettivo reperimento di risorse destinate alla tutela della salute mentale.

La Commissione inoltre ritiene che il Governo e le istituzioni pubbliche preposte alla gestione della sanità debbano saper cogliere e valorizzare le disponibilità manifestate dai privati a individuare programmi di riconversione delle strutture che non compromettano i livelli di occupazione e, soprattutto i servizi resi alla collettività, senza peraltro consentire che, ricorrendo a una sorta di ricatto occupazionale si possano avallare operazioni dirette ad aggirare l'obiettivo del superamento dell'ospedale psichiatrico.

La Commissione ha infine convenuto sulla necessità di un'urgente revisione dell'attuale ordinamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. A tale proposito si sottolinea l'assoluta incoerenza della permanenza, in presenza di un sistema sanitario che non conosce più l'ospedale psichiatrico, di una istituzione modellata sull'ospedale psichiatrico stesso, ma adattata secondo modalità che ne hanno sempre totalmente privilegiato il carattere di luogo di pena rispetto alle finalità terapeutiche.

COMITATO PARITETICO DELLE COMMISSIONI**6^a (Finanze e tesoro)**

del Senato della Repubblica

con la

VI (Finanze)

della Camera dei deputati

per l'indagine conoscitiva sul federalismo fiscale

MARTEDÌ 15 LUGLIO 1997

5^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ANGIUS

Intervengono il professor Innocenzo Cipolletta, direttore generale della Confindustria, il dottor Antonio Colombo, vice direttore area finanza Confindustria, il dottor Claudio Giovine, vice direttore generale della Confapi, il dottor Edoardo Cintolesi e la dottoressa Elisabetta Frontini, consulente e esperto fiscale della Confapi.

La seduta inizia alle ore 13,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, R17^a, 0002^o)

Il Presidente ANGIUS fa presente che è pervenuta la richiesta ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista e avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già preannunciato il suo assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento viene adottata per il prosieguo dei lavori.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Audizione dei rappresentanti della Confindustria e della Confederazione italiana piccola e media industria**(R048 000, R17^a, 0001^o)

Il Presidente ANGIUS svolge un intervento introduttivo, riassuntivo dei lavori fin qui svolti dal Comitato paritetico, in relazione anche agli esiti conclusivi della Commissione bicamerale per le riforme istituzionali in tema di federalismo e all'attuazione delle deleghe legislative in materia tributaria per quanto riguarda il decentramento fiscale.

Dopo l'intervento del professor CIPOLLETTA, che illustra gli orientamenti della Confindustria sui temi oggetto dell'indagine, pongono domande i senatori D'ALÌ, BIASCO e BONAVITA e i deputati PEPE e LEONE.

A tali quesiti risponde ancora il professor CIPOLLETTA.

Ringraziandolo per la disponibilità dimostrata, il Presidente ANGIUS congeda il professor Cipolletta.

La seduta, sospesa alle ore 15 è ripresa alle ore 15,10.

Dopo un intervento introduttivo del Presidente ANGIUS, prendono la parola il dottor GIOVINE e il dottor CINTOLESI, che illustrano la posizione della Confapi sui temi dell'indagine conoscitiva.

Su specifici quesiti dei senatori BONAVITA e BOSELLO, rispondono il dottor CINTOLESI, la dottoressa FRONTINI e il dottor GIOVINE.

Il Presidente ANGIUS, dopo aver ringraziato gli auditi, dichiara chiusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 15,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

MARTEDÌ 15 LUGLIO 1997

Presidenza del Presidente
Massimo SCALIA

La seduta inizia alle ore 11.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B37^a, 0003^o)

Il Presidente Massimo SCALIA avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

AUDIZIONE DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE, SENATORE EDO RONCHI
(A010 000, B37^a, 0001^o)

Il Presidente Massimo SCALIA ringrazia il ministro Ronchi per essere intervenuto all'odierna seduta e lo invita a svolgere una relazione introduttiva in ordine agli aspetti istituzionali connessi al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché alle problematiche relative alla sua attuazione ed alle illegalità legate all'intero ciclo dei rifiuti; lo invita altresì a dar conto alla Commissione dei lavori dell'organismo ministeriale da lui istituito, per quanto riguarda in particolare gli aspetti connessi al delitto ambientale.

Il ministro dell'ambiente Edo RONCHI, premesso che si è di fronte ad una situazione anomala per quanto riguarda la gestione dei rifiuti urbani ed industriali, osserva che l'intero ciclo dello smaltimento versa in gravi difficoltà, rendendo quindi possibile l'instaurazione di attività illecite nel settore, anche per la carenza di siti realmente idonei; il decreto legislativo n. 22 del 1997 potenzia il momento della prevenzione promuovendo una gestione integrata dell'intero ciclo dei rifiuti, tale da poter modificare la difficile situazione attuale.

Ricorda, fra l'altro, che nella giornata di ieri è iniziato il lavoro di concertazione dei Ministeri interessati per quanto riguarda la definizione degli strumenti attuativi del suddetto decreto: entro il corrente mese si pensa di poter giungere alla predisposizione almeno di una parte di essi.

Sottolinea in seguito alcuni punti specifici, al fine di perfezionare gli strumenti operativi per combattere sia il trasporto illecito che le discariche abusive, come ad esempio la confisca obbligatoria dei mezzi di trasporto utilizzati anche nel caso in cui vi sia stato un patteggiamento della pena; precisa poi alcuni aspetti, quali il formulario di identificazione dei rifiuti trasportati ed il sistema sanzionatorio complessivo, che definisce non esaustivo.

Concludendo, dopo aver espresso alcune valutazioni di natura tecnica, dà conto dei lavori della commissione ministeriale da lui istituita, alla quale è demandato di proporre, entro centoventi giorni a partire dal 16 giugno scorso, modifiche alla normativa vigente nonchè gli strumenti operativi per attuare concretamente le disposizioni legislative.

Formulano domande ed esprimono osservazioni su alcuni punti della relazione testè svolta i senatori Giovanni LUBRANO DI RICCO ed Augusto CORTELLONI, che non condividono in particolare il patteggiamento della pena in materia, il senatore Fausto GIOVANELLI, che si diffonde in particolare sull'azione di risarcimento da danno ambientale pubblico a norma dell'articolo 18 della legge n. 349 del 1986, ed il deputato Primo GALDELLI, che esprime perplessità sul ventilato aumento del numero degli inceneritori di termocombustione sul territorio nazionale ed in specie in Campania.

Il ministro dell'ambiente Edo RONCHI risponde dettagliatamente alle domande formulate, affrontando anche temi di natura tecnica. Afferma, in particolare, che il sistema sanzionatorio in Italia procede verso la depenalizzazione dei reati, al fine di concentrare l'azione dello Stato su quelli più importanti, anche connessi alle attività illecite di tipo associativo.

Quanto alla legge n. 349 del 1986, osserva le difficoltà relative alla sua attuazione, tali da dover pensare all'opportunità di una sua modifica. Non gli risulta un aumento del numero degli inceneritori, in specie in Campania, ed osserva che il decreto n. 22 del 1997 ha tenuto conto delle direttive emanate in ambito europeo, che tengono conto sia della prevenzione, sia dell'utilizzo e del riciclaggio, sia del recupero energetico, settore assai importante che ha avuto in Germania gli sviluppi maggiormente positivi.

Il Presidente Massimo SCALIA ed il senatore Giovanni LUBRANO DI RICCO pongono ulteriori domande al ministro Ronchi, cui seguono quelle del deputato Franco GERARDINI, che giudica importanti i decreti attuativi e per il quale non si è prestata finora la dovuta attenzione al sistema sanzionatorio, anche se sono migliorati i controlli ed è urgente creare un mercato dei materiali riciclati.

Il ministro dell'ambiente Edo RONCHI risponde diffusamente agli interrogativi sollevati, precisando in particolare che l'Italia ha recepito sostanzialmente le direttive emanate in materia in ambito europeo.

Il Presidente Massimo SCALIA ringrazia il rappresentante del Governo per il contributo offerto ai lavori della Commissione, invitandolo a far pervenire quei documenti che riterrà opportuni per una migliore comprensione dei temi esposti, anche in riferimento ai lavori dell'organismo ministeriale da lui istituito.

SEGUITO DELL'ESAME DELLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO INTERNO DELLA COMMISSIONE

(A010 000, B37^a, 0001^o)

Il Presidente Massimo SCALIA, *relatore*, ricorda che nella riunione odierna dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi sono stati, tra l'altro, valutati gli emendamenti presentati al testo del regolamento interno da lui illustrato nella seduta della Commissione dell'8 luglio scorso; alcuni emendamenti sono stati ritirati dai presentatori, mentre altri sono stati inseriti nel testo definitivo, che sarà esaminato dalla Commissione martedì prossimo, 22 luglio 1997.

La seduta termina alle ore 12,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul sistema sanitario**

MARTEDÌ 15 LUGLIO 1997

3ª Seduta

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
(A010 000, C34ª, 0001°)

Il Presidente TOMASSINI avverte che con lettera del 9 luglio 1997, il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema sanitario la senatrice Castellani Carla, in sostituzione del senatore Martelli.

Senza discussione, sono approvati, senza modifiche, gli articoli 1 (compiti e poteri della Commissione), 2 (sostituzione del Presidente e dei componenti della Commissione), 3 (partecipazione alle sedute della Commissione), 4 (costituzione della Commissione), 5 (funzioni del Presidente), 6 (funzioni dell'Ufficio di Presidenza).

Con riferimento all'articolo 7 (convocazione della Commissione) viene posto in votazione ed accolto dalla Commissione l'emendamento presentato dal senatore LAVAGNINI, tendente a sostituire al comma 2 le parole «almeno 24 ore» con le seguenti «, salvo casi eccezionali, almeno 48 ore».

La Commissione approva quindi l'articolo 7 come modificato.

Con riferimento all'articolo 8 (ordine del giorno delle sedute), la Commissione approva poi un emendamento del senatore LAVAGNINI tendente a sopprimere, al comma 1, dopo la parola «seduta», le parole da «salvo che» fino alla fine del periodo.

La Commissione approva quindi l'articolo 8 come modificato.

Senza discussione, la Commissione approva, senza modifiche, gli articoli 9 (numero legale per la validità delle sedute), 10 (deliberazioni della Commissione), 11 (durata degli interventi), 12 (pubblicità dei lavori), 13 (norme applicabili), 14 (attività istruttoria), 15 (testimonianze e confronti), 16 (segreto funzionale), 17 (archivio della Commissione), 18

(relazione conclusiva e menzione nella stessa di atti e documenti), 19 (sede, segreteria e dotazione finanziaria della Commissione), 20 (collaborazioni esterne), 21 (modifiche del presente regolamento).

La Commissione approva infine il regolamento nel suo complesso.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGRAMMA DEI LAVORI
(A007 000, C34^a, 0002^o)

Il presidente TOMASSINI riferisce in merito alla riunione testè conclusasi dell'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi, nella quale è stata accolta la sua proposta di avviare il lavoro della Commissione d'inchiesta affidando ad una delegazione composta dal vicepresidente Di Orio e dai senatori Mignone e Baldassare Lauria l'esame e l'istruttoria del materiale contenuto nell'archivio della Commissione d'inchiesta della scorsa legislatura; mentre, ad una seconda delegazione costituita dal vicepresidente Monteleone nonchè dalla senatrice Daniele Galdi e dal senatore Ronconi verrebbe affidato il compito di esaminare la corrispondenza – consistente spesso in denunce o istanze relative a situazioni di particolare disagio – indirizzata alla Commissione d'inchiesta sul sistema sanitario. Per quanto riguarda poi il programma relativo al primo semestre, si tratterà di effettuare un'attività istruttoria, alla quale seguirà l'attività di indagine, nell'ambito delle tre aree alle quali sono riconducibili in linea generale gli aspetti elencati nella delibera istitutiva della Commissione del 3 aprile 1997. In particolare, per quanto riguarda l'area della gestione, il Presidente propone di esaminare le tematiche relative agli indicatori e al processo di aziendalizzazione; con riferimento all'area attinente alle cure, si tratterà di affrontare l'aspetto della verifica di rendimento di qualità (VRQ) nell'ambito dell'attività svolta dai medici di famiglia, nonchè l'aspetto concernente i servizi di emergenza e di pronto soccorso, afferenti al cosiddetto «118»; infine, in merito alla terza area attinente al regime delle garanzie, si tratterà di esaminare lo stato di attuazione della carta dei servizi nonchè gli altri meccanismi di tutela per i cittadini previsti dalla vigente normativa.

Sulla proposta testè illustrata dal Presidente si apre quindi il dibattito.

La senatrice BERNASCONI chiede per quali motivi la VRQ sarà riferita al solo ambito di attività dei medici di base e non a tutto il sistema sanitario, con particolare riferimento a quello ospedaliero.

Il presidente TOMASSINI precisa che la VRQ riferita all'area ospedaliera non consentirebbe di ottenere un risultato oggettivamente apprezzabile, in quanto esistono difformità e specificità tali nelle diverse aree specialistiche che i dati potrebbero essere falsati. Infatti, solo per taluni settori, quali ad esempio quello della cardiologia o quello di talu-

ne patologie di medicina generale, esistono degli studi approfonditi sulla VRQ. Siccome ve ne sono anche per la medicina di base è possibile partire da dati sufficientemente attendibili in materia, anche se naturalmente, data la rilevanza della problematica sollevata dalla senatrice Bernasconi, in un secondo momento si potrebbe ampliare il campo d'indagine.

Il senatore CAMERINI osserva che occorrerebbe una attenta riflessione in merito ai meccanismi di finanziamento dei rimborsi in base alle prestazioni sanitarie, dato che non viene ponderato l'aspetto relativo alla necessità e alla qualità delle prestazioni sanitarie. Sarebbe quindi necessario che la Commissione esaminasse anche l'aspetto relativo alla appropriatezza delle prescrizioni, focalizzando anche i rapporti fra Servizio sanitario nazionale e Università.

A tale ultimo proposito, interviene brevemente il senatore DI ORIO per precisare che la Commissione d'inchiesta istituita nella scorsa legislatura aveva avviato le indagini anche nel settore afferente i rapporti con l'Università, senza però completarle. Egli fa presente poi al senatore MONTELEONE, il quale accennava alla necessità di prendere cognizione anche di quegli operatori a supporto del sistema sanitario, quali possono essere ad esempio le organizzazioni di volontariato, che dalla competenza della Commissione esulano gli aspetti riconducibili ad una attività meramente ricognitiva dei fenomeni e quindi non afferenti alla specifica attività d'inchiesta.

Il senatore PAPINI interviene con particolare riferimento all'aspetto della individuazione degli indicatori per il controllo dell'efficienza e dell'economicità della spesa nel Servizio sanitario nazionale che costituisce materia di uno studio di Mediobanca, sulla sperimentazione degli indicatori ospedalieri edito nel 1996. Egli fa quindi presente che dai dati riportati nello studio emergono significativi elementi per individuare quali sono gli indici di scostamento rispetto alla linea mediana, che possono costituire sintomo di discrasie e di anomalie del sistema. A suo avviso, lo studio in oggetto costituisce un buon punto di partenza dell'analisi, lungo l'indirizzo proposto dal presidente Tomassini anche se, naturalmente, i dati dovrebbero essere aggiornati all'esistente.

Con riferimento alla tematica relativa alla individuazione degli indicatori intervengono il presidente TOMASSINI (il quale fornisce ulteriori chiarimenti sulle modalità dell'approccio a tale filone di indagine), la senatrice BERNASCONI (la quale sollecita una verifica dei suddetti indicatori nell'ambito delle strutture pubbliche ma anche in quelle accreditate, data la diversità di organizzazione), il senatore DE ANNA (il quale ricorda che il controllo di efficienza delle aziende è affidato alle capacità manageriali dei direttori generali, e che esistono diverse specifiche realtà regionali di cui tener conto nella valutazione delle discrepanze), il senatore CAMERINI (il quale sottolinea la necessità di individuare strumenti di analisi molto rigorosi affinché la valutazione dei dati

possa essere oggettiva ed efficace), il senatore LAVAGNINI (il quale sottolinea l'importanza di individuare le situazioni di difficoltà nel sistema sanitario per migliorare la legislazione per quegli aspetti per i quali è rimasta inattuata o si è rivelata inefficace, facendo riferimento anche agli elementi di costo per il personale e le strutture), il senatore MIGNONE (il quale auspica che la valutazione delle situazioni difformi possa portare a un riequilibrio, anche a livello territoriale), il senatore PROVERA (il quale esprime l'avviso che la complessità delle tematiche da affrontare comporti l'esigenza di considerare diversi parametri di riferimento al fine di individuare le inefficienze e di migliorare la qualità dei servizi) ed infine il senatore MONTELEONE (il quale concorda sulla utilità di disporre di una base di partenza per l'indagine, sulla falsariga offerta dallo studio di Mediobanca cui ha fatto riferimento il senatore Papini, tenendo però in considerazione la specificità delle diverse aree regionali).

Chiuso il dibattito, la Commissione accoglie quindi la proposta del Presidente relativa al programma dei lavori, nei termini illustrati preliminarmente.

La seduta termina alle ore 16,20.

REGOLAMENTO INTERNO

TITOLO I

DISPOSIZIONE GENERALE

Art. 1.

(Compiti e poteri della Commissione)

1. La Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema sanitario svolge i suoi compiti ed esercita i suoi poteri secondo le norme e per le finalità previste dalla deliberazione del Senato della Repubblica 3 aprile 1997, istitutiva della Commissione medesima.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE

Art. 2.

(Sostituzione del Presidente e dei componenti della Commissione)

1. In caso di impedimento definitivo, di dimissioni dalla Commissione, di assunzione di incarico governativo, di cessazione del mandato parlamentare, il Presidente e gli altri componenti della Commissione sono sostituiti da altri senatori nominati con gli stessi criteri e la stessa procedura stabilita dall'articolo 4 della deliberazione istitutiva.

2. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei componenti della Commissione.

Art. 3.

(Partecipazione alle sedute della Commissione)

1. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di senatori che non ne facciano parte o di altri estranei, fatta eccezione del personale del Senato, specificamente addetto alla Commissione o autorizzato dal Presidente del Senato e dei collaboratori esterni, di cui al successivo articolo 20, comma 2.

Art. 4.

(Costituzione della Commissione)

1. La Commissione, nella sua prima seduta, è convocata dal Presidente del Senato per procedere alla elezione, fra i suoi componenti di due Vice Presidenti e di due Segretari. Sono chiamati a fungere da Segretari provvisori i due componenti della Commissione più giovani per età presenti alla seduta.

2. Indetta la votazione, ciascun componente scrive sulla propria scheda un solo nome per i vice presidenti e un solo nome per i segretari. Sono eletti coloro che hanno conseguito il maggior numero di voti; nel caso di parità di voti è proclamato eletto il più anziano per età. Le stesse disposizioni si applicano per le elezioni suppletive.

3. Dei risultati dell'elezione è data comunicazione al Presidente del Senato.

Art. 5.

(Funzioni del Presidente)

1. Il Presidente della Commissione la rappresenta, la convoca e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni secondo le norme del presente Regolamento. Formula e dirama l'ordine del giorno delle sedute. Convoca l'Ufficio di Presidenza. Dispone le spese di ordinaria amministrazione. Può direttamente proporre alla Commissione il programma e il calendario dei lavori. Esercita altresì gli altri compiti attribuitigli dal presente Regolamento.

2. I Vicepresidenti sostituiscono il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

Art. 6.

(Funzioni dell'Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza:

a) propone il programma e fissa il calendario dei lavori della Commissione;

b) esamina le questioni, sia di merito che procedurali, che sorgono nel corso dell'attività della Commissione alla quale riferisce;

c) delibera sulla nomina dei collaboratori esterni della Commissione;

d) decide in ordine al compenso da corrispondere ai collaboratori esterni della Commissione e alle altre spese di straordinaria amministrazione.

2. Il Presidente convoca alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza i rappresentanti designati dai Gruppi ove lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un rappresentante di Gruppo.

3. I Segretari verificano i risultati delle votazioni e controllano la redazione del processo verbale.

TITOLO III

SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Art. 7.

(Convocazione della Commissione)

1. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il Presidente annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva. La convocazione e l'ordine del giorno sono stampati e pubblicati, salvo diversa deliberazione nell'ipotesi di seduta segreta.

2. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, la Commissione è convocata dal Presidente con avviso personale ai suoi componenti, diramato almeno ventiquattro ore prima della riunione. Con l'avviso di convocazione viene trasmesso ai membri della Commissione l'ordine del giorno della riunione.

3. La convocazione può essere richiesta al Presidente da cinque dei componenti la Commissione per la discussione di specifici argomenti. In tal caso il Presidente convoca la Commissione con la procedura di cui al comma 2.

Art. 8.

(Ordine del giorno delle sedute)

1. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno della seduta, salvo che non venga diversamente deciso con il consenso unanime dei rappresentanti dei Gruppi.

Art. 9.

(Numero legale per la validità delle sedute)

1. Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza di un terzo dei componenti, salvo quanto stabilito all'articolo 10.

2. La presenza del numero legale è accertata dal Presidente all'inizio della seduta; nel corso di questa, prima di ogni deliberazione, ciascun componente può richiederne la verifica.

3. Se si accerta la mancanza del numero legale, il Presidente sospende la seduta per un'ora. Qualora alla ripresa, dopo la sospensione, la Commissione non risulti in numero legale, il Presidente toglie la seduta annunciando la data e l'ora della seduta successiva con lo stesso ordine del giorno della seduta che è stata tolta.

Art. 10.

(Deliberazioni della Commissione)

1. Per le deliberazioni della Commissione è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti, comprendendosi in essi anche gli astenuti. In caso di parità di voti, la deliberazione si intende non approvata.

2. Per le deliberazioni relative ad attività comunque implicanti l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 82 della Costituzione ovvero relative alla redazione ed approvazione della relazione di cui al successivo articolo 18 ovvero per la elezione di membri dell'Ufficio di Presidenza, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione.

3. Il presente Regolamento e le sue modifiche sono approvati con il voto favorevole della maggioranza dei componenti della Commissione.

4. La Commissione vota normalmente per alzata di mano, a meno che tre commissari chiedano la votazione nominale o cinque lo scrutinio segreto.

5. La richiesta, anche verbale, deve essere presentata dopo la chiusura della discussione e prima che il Presidente abbia invitato la Commissione a votare per alzata di mano. Se il numero dei richiedenti la votazione nominale o lo scrutinio segreto presente in Commissione al momento in cui si apre la votazione è inferiore a quello previsto dal comma precedente, la domanda si intende ritirata.

6. In caso di constatate irregolarità, il Presidente annulla la votazione e dispone che sia immediatamente ripetuta.

Art. 11.

(Durata degli interventi)

1. La durata degli interventi non può eccedere di norma i dieci minuti.

2. È fatta salva tuttavia la facoltà del Presidente di ampliare tale termine a quindici minuti, limitatamente ad un oratore per Gruppo.

Art. 12.

(Pubblicità dei lavori)

1. La pubblicità dei lavori della Commissione è assicurata mediante la pubblicazione del resoconto sommario nel bollettino Giunte e Com-

missioni del Senato della Repubblica. Il Presidente può disporre la redazione e pubblicazione del resoconto stenografico della seduta.

2. La Commissione può disporre che la stampa o anche il pubblico siano ammessi a seguire lo svolgimento delle sedute in separati locali attraverso impianti audiovisivi.

3. Il Presidente può disporre, di volta in volta, o per particolari fasi dell'inchiesta, la pubblicazione, in luogo del resoconto sommario, di un breve comunicato sui lavori che ometta l'indicazione del contenuto delle discussioni o delle audizioni libere o testimonianze formali ovvero dell'oggetto delle deliberazioni.

4. Su richiesta del Presidente o di due dei suoi componenti, la Commissione può decidere di riunirsi in seduta segreta. In tal caso non viene redatto il resoconto sommario o altro comunicato, nè può essere disposta la redazione del resoconto stenografico.

Art. 13.

(Norme applicabili)

1. Nello svolgimento dei lavori della Commissione si osservano, per i casi non espressamente disciplinati dal presente Regolamento ed in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel Regolamento del Senato della Repubblica.

TITOLO IV

MODALITÀ E STRUMENTI OPERATIVI DELL'INCHIESTA

Art. 14.

(Attività istruttoria)

1. La Commissione procede alle indagini, agli esami e all'acquisizione dei documenti con gli stessi poteri e con le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. Al di fuori dell'esercizio dei poteri di cui al precedente comma, la Commissione può procedere all'acquisizione di documenti, notizie ed informazioni nelle ordinarie forme parlamentari.

3. La Commissione delibera, caso per caso, se procedere mediante libere audizioni o mediante testimonianze formali ovvero mediante confronti fra due o più persone.

4. I parlamentari, i membri del Governo e i magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto dell'inchiesta sono sempre ascoltati con la procedura della libera audizione.

5. In via eccezionale, nel corso di sopralluoghi fuori sede, l'attività di cui al successivo articolo 15 può essere svolta anche da una delegazione, previa delibera della Commissione.

Art. 15.

(Testimonianze e confronti)

1. Nello svolgimento di esami testimoniali e confronti, le persone da ascoltare come testimoni possono essere convocate mediante atto notificato dalla polizia giudiziaria. Nel caso di rifiuto a comparire o di mancata presentazione a seguito di convocazione mediante atto notificato dalla polizia giudiziaria, la Commissione può disporre l'accompagnamento coattivo.

2. Il Presidente avverte il testimone dell'obbligo di dire la verità e lo ammonisce in ordine alle responsabilità che si assume nel deporre innanzi alla Commissione. Può invitarlo a pronunciare le formule di rito previste dalle norme processuali in vigore.

3. Ove emergano indizi di mendacio o di reticenza a carico della persona convocata come teste o se questa rifiuti di deporre fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, il Presidente, premessa una nuova ammonizione circa la responsabilità conseguente a detto comportamento, fa compilare apposito processo verbale che è trasmesso all'autorità giudiziaria competente.

4. Le persone imputate in un procedimento penale in ordine ai fatti sui quali indaga la Commissione o a fatti a questi connessi possono essere esaminate in sede di testimonianza formale, previa convocazione secondo le modalità stabilite dal comma 1.

5. La Commissione può procedere a confronti fra persone già esaminate o interrogate quando vi è disaccordo fra esse su fatti o circostanze.

6. Le domande sono rivolte dal Presidente ovvero dai singoli componenti della Commissione nell'ordine e nei modi fissati dal Presidente. Le domande possono essere poste dal Presidente anche sulla base di capitoli predisposti, salva sempre la possibilità di ulteriori domande da parte dei singoli commissari. Il Presidente decide sulla ammissibilità delle domande.

7. Alle persone ascoltate è sottoposto, appena possibile, il resoconto stenografico della testimonianza perchè lo sottoscrivano. Delle eventuali richieste di rettifica il Presidente informa la Commissione che delibera in merito.

Art. 16.

(Segreto funzionale)

1. La Commissione stabilisce quali documenti acquisiti dall'esterno sono oggetto di segreto funzionale o comunque non possono essere divulgati anche in relazione alle esigenze istruttorie attinenti ad indagini giudiziarie o ad altre inchieste in corso.

2. Sono in ogni caso coperti da segreto funzionale i documenti relativi ad accertamenti direttamente effettuati o comunque disposti dalla

Commissione, gli scritti anonimi, nonché le notizie, gli atti ed i documenti acquisiti nelle sedute segrete di cui al precedente articolo 12, comma 4.

3. Nel caso di richiesta da parte dell'autorità giudiziaria o di pubbliche autorità di documenti coperti dal segreto funzionale ovvero oggetto di divieto di divulgazione, la Commissione valuta l'opportunità della loro trasmissione a tali autorità. Qualora la Commissione deliberi negativamente sulla richiesta, il Presidente può indicare le fonti delle notizie contenute nei documenti richiesti in modo da consentire alle autorità richiedenti l'effettuazione di propri autonomi accertamenti in merito.

Art. 17.

(Archivio della Commissione)

1. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla Commissione sono depositati in apposito archivio riservato. Il Presidente sovrintende all'archivio, stabilisce i criteri per la sua funzionalità e per le opportune misure di sicurezza.

2. L'archivio di cui al precedente comma è liberamente consultabile dai commissari, dai collaboratori esterni di cui al successivo articolo 20, comma 2, e dal personale del Senato della Repubblica addetto specificamente alla Commissione.

3. È proibita l'estrazione di copie di atti e documenti coperti da segreto. Il Presidente può autorizzare di volta in volta la consultazione di atti e di documenti coperti da segreto da parte dei collaboratori della Commissione e di autorità richiedenti, previa annotazione in apposito registro a cura dell'ufficio di segreteria.

Art. 18.

(Relazione conclusiva e menzione nella stessa di atti e documenti)

1. La Commissione presenta al Presidente del Senato della Repubblica, entro il termine fissato per l'ultimazione dei suoi lavori, una relazione sulle risultanze delle indagini e degli esami svolti.

2. La Commissione stabilisce preventivamente di quali atti e documenti non si dovrà far menzione nella relazione anche in ordine alle esigenze istruttorie attinenti ad indagini giudiziarie o ad altre inchieste in corso. In nessun caso è consentita la pubblicazione di scritti anonimi.

3. Tutti gli atti comunque inerenti allo svolgimento dell'inchiesta sono versati nell'archivio storico del Senato della Repubblica.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19.

(Sede, segreteria e dotazione finanziaria della Commissione.)

1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione dispone di una sede e di un adeguato personale assegnato dal Presidente del Senato della Repubblica.

2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.

3. La Commissione dispone di un apposito fondo per le spese di ordinaria amministrazione.

Art. 20.

(Collaborazioni esterne)

1. La Commissione può avvalersi di un nucleo di un corpo di polizia per l'espletamento di atti di polizia giudiziaria.

2. La Commissione si avvale altresì dell'opera di consulenti ed esperti (collaboratori esterni) cui spetta un compenso adeguato alle funzioni cui sono preposti.

3. I collaboratori di cui al comma precedente prestano giuramento circa l'osservanza del segreto di cui sono tenuti a norma dell'articolo 6, comma 1 della deliberazione istitutiva. Essi possono, secondo i criteri stabiliti dal Presidente, assistere alle sedute della Commissione e riferire alla stessa, limitatamente agli aspetti per i quali si svolge l'opera di consulenza.

Art. 21.

(Modifiche del presente regolamento)

1. Ciascun componente della Commissione può proporre modifiche del presente Regolamento.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MARTEDÌ 15 LUGLIO 1997

Presidenza del vice presidente
Guido DONDEYNAZ

La seduta inizia alle ore 13,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, B40^a, 0007^o)

Il presidente Guido DONDEYNAZ comunica che l'audizione, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento della Camera, del sottosegretario di Stato per il tesoro, prof. Piero Dino Giarda, per sopravvenuti impegni, oggi non potrà aver luogo ed è, pertanto, rinviata ad altra seduta. Comunica inoltre che, per l'indisponibilità del deputato Turroni, è rinviato ad altra seduta l'esame dei disegni di legge A.S. nn. 64, 149 e 422.

(A.S. n. 45) SMURAGLIA: Modifica dei confini di Siziano e di Lacchiarella e delle circoscrizioni provinciali di Pavia e di Milano
(Parere alla 1^a Commissione del Senato) (Esame e conclusione - parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Il deputato Mario VALDUCCI, *relatore*, riferisce che il disegno di legge A.S. n. 45, d'iniziativa del senatore Smuraglia, recante la «Modifica dei confini di Siziano di Lacchiarella e delle circoscrizioni provinciali di Pavia e di Milano», è all'attenzione della 1^a Commissione Affari costituzionali del Senato, dove nella seduta del 9 luglio scorso ne è stato richiesto il trasferimento alla sede deliberante.

Il disegno di legge risulta necessario onde facilitare la realizzazione, da parte del comune di Siziano (provincia di Pavia), di nuovi collegamenti stradali e lotti di costruzioni che, vigendo l'attuale profilo confinario, attraversano il comune di Lacchiarella (provincia di Milano). L'obiettivo da raggiungere, dunque, è di funzionalità per razionalizzare

l'assetto amministrativo del territorio e la sua configurazione effettiva. Anche dal punto di vista grafico non viene alterato l'equilibrio esistente pur determinandosi un mutamento delle stesse circoscrizioni provinciali.

Per questo motivo, ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione, la modifica si realizza con legge dello Stato, su iniziativa dei comuni interessati, sentita la regione di appartenenza. In questo caso la regione Lombardia, con delibera n. IV/508 del 17 dicembre 1986, ha espresso parere favorevole.

Conclusa la relazione e nessuno chiedendo di intervenire, il presidente Guido DONDEYNAZ pone quindi in votazione la proposta di parere favorevole del relatore, che viene approvata.

(A.S. n. 232) *GERMANÀ. - Istituzione di una casa da gioco nel comune di Taormina*

(A.S. n. 305) *COSTA. - Istituzione di una casa da gioco a Santa Cesarea Terme*

(A.S. n. 373) *D'ALÌ ed altri. - Istituzione di una casa da gioco nel comune di Erice*

(A.S. n. 393) *PAROLA. - Apertura di una casa da gioco a Fiumicino*

(A.S. n. 406) *RECCIA. - Autorizzazione all'apertura di una casa da gioco sul litorale domitio della provincia di Caserta*

(A.S. n. 438) *WILDE ed altri. - Facoltà alle regioni di istituire nuove case da gioco e relativa regolamentazione*

(A.S. n. 739) *BEVILACQUA. - Istituzione di una casa da gioco nel comune di Pizzo*

(A.S. n. 817) *CECCATO ed altri. - Apertura di una casa da gioco a Recoaro Terme*

(A.S. n. 936) *SPECCHIA. - Istituzione di una casa da gioco nel Comune di Ostuni*

(A.S. n. 1302) *DANIELI. - Istituzione di una casa da gioco nel comune di Verona*

(A.S. n. 1428) *BALDINI. - Istituzione di una casa da gioco nel comune di Massa*

(A.S. n. 1434) *IULIANO. - Istituzione di una casa da gioco nel comune di Salerno*

(A.S. n. 1478) *DI BENEDETTO. - Istituzione di una casa da gioco nel comune di Castel di Sangro*

(A.S. n. 1481) *MANTICA ed altri. - Istituzione di una casa da gioco stagionale in San Pellegrino Terme e Gardone Riviera*

(A.S. n. 1484) *MANFREDI. - Istituzione di una casa da gioco nel comune di Stresa*

(A.S. n. 1568) *MANTICA ed altri. - Disciplina della gestione delle case da gioco, dell'albo nazionale dei gestori di case da gioco e dell'albo professionale degli impiegati tecnici di gioco*

(A.S. n. 2139) *GRECO. - Istituzione di una casa da gioco nel comune di Trani*

(A.S. n. 2148) *DE ANNA ed altri. - Istituzione di una casa da gioco nei comuni di Trieste e Udine con sedi succursali stagionali nei comuni di Tarvisio e Lignano Sabbiadoro*

(A.S. n. 2185) *PETRUCCI. - Istituzione di una casa da gioco nel comune di Viareggio*

(A.S. n. 2192) *COLLINO ed altri.* - *Norme per l'istituzione delle case da gioco*

(A.S. n. 2200) *LISI.* - *Istituzione di una casa da gioco a Lecce*

(A.S. n. 2225) *PASTORE.* - *Istituzione di una casa da gioco nel comune di Pescara*

(A.S. n. 2276) *MAGNALBÒ.* - *Istituzione di una casa da gioco nel territorio che comprende il Fermano, la provincia di Macerata e il comune di Loreto*

(A.S. n. 2279) *BONATESTA.* - *Istituzione di una casa da gioco nel comune di Viterbo*

(A.S. n. 2323) *MARRI.* - *Istituzione di una casa da gioco in un comune del Casentino, in provincia di Arezzo*

(A.S. n. 2372) *PINGGERA.* - *Norme per l'istituzione e la regolamentazione delle case da gioco sul territorio nazionale*

(A.S. n. 2566) *ROSSI.* - *Istituzione di una casa da gioco a San Pellegrino Terme*

(Parere alle Commissioni 1^a e 6^a del Senato) (Esame e conclusione - parere favorevole con condizione)

La Commissione inizia l'esame dei disegni di legge in titolo.

Il senatore Armin PINGGERA, *relatore*, premette che la maggior parte dei connessi disegni di legge in esame è rivolta all'istituzione di una casa da gioco in singole località e in deroga ai divieti stabiliti dagli articoli 718 (esercizio di gioco d'azzardo), 719 (circostanze aggravanti, fra le quali l'istituzione di una casa da gioco è la prima prevista), 720 (partecipazione a giochi d'azzardo), 721 (elementi essenziali del gioco d'azzardo) 722 (pena accessoria e misura di sicurezza) del codice penale.

Dopo aver ricordato che attualmente in Italia operano solo quattro case da gioco, Sanremo, Campione d'Italia, Saint Vincent e Venezia, risalenti ad epoca anteriore al 1946, e che già nel 1985 la Corte Costituzionale con sentenza n. 152 ha rilevato una incoerenza della normativa in materia per la coesistenza del divieto penale generalizzato con una deroga per solo quattro località, si sofferma sui disegni di legge nn. 438, 1568, 2192 e 2372, che propongono una disciplina di una certa organicità.

Il disegno di legge n. 438 attribuisce, in sostanza, alle regioni la competenza a rilasciare la concessione per istituire case da gioco su proposta dei comuni interessati e prevede che ciascuna regione possa istituire una sola casa da gioco, con eccezione delle regioni confinanti con la Slovenia e con l'Austria, la Svizzera e la Francia, che potrebbero autorizzare l'apertura di più case da gioco.

Il disegno di legge n. 1568 prevede l'autorizzazione all'apertura di case da gioco o per disposizione espressa di legge o per licenza rilasciata dal Ministero dell'interno con decreto; in entrambi i casi la concessione verrebbe rilasciata dai comuni in possesso dell'autorizzazione. Il disegno di legge in esame prevede l'istituzione di un albo nazionale dei gestori di case da gioco, tenuto dal Ministero dell'interno. Il concessio-

nario verrebbe scelto con il sistema della licitazione privata. Al gestore della casa da gioco verrebbe riconosciuto almeno il 50 per cento degli incassi lordi, mentre la rimanente quota verrebbe ripartita per il 70 per cento a favore del concedente e per il 30 per cento a favore della regione. Il relatore osserva che molto penetrante in questo disegno di legge è il ruolo del Ministero dell'interno e che la regolamentazione di tutta l'attività e di tutti gli organi è estremamente dettagliata.

Il disegno di legge n. 2192 prevede l'indicazione formulata dalle regioni e dalle province autonome per l'istituzione di nuove case da gioco; l'istituzione delle stesse è rimessa ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell'interno. L'esercizio e la gestione della casa da gioco verrebbero affidati in concessione dal comune a soggetti iscritti ad un albo nazionale dei gestori delle case da gioco. Per i proventi lordi viene proposta la ripartizione al 50 per cento al comune sede della casa da gioco con possibilità di destinare il 20 per cento di detto importo a comuni limitrofi e ad associazioni pubbliche e private operanti sul territorio con finalità istituzionali, culturali e sociali. Il comune potrebbe poi impiegare i proventi per finalità stabilite d'intesa con la locale azienda di promozione turistica. Il restante 50 per cento andrebbe alle regioni interessate ed al Ministero dell'interno. Le regioni dovrebbero finanziare con tali proventi la promozione turistica nazionale ed estera e le aziende di promozione turistica.

Il disegno di legge n. 2372 attribuisce ad ogni regione ed alle province autonome di Trento e di Bolzano la facoltà di autorizzare l'apertura di case da gioco. L'iniziativa verrebbe attribuita ai comuni con preferenza per quelli nel cui territorio in passato era presente una casa da gioco. L'autorizzazione, di durata massima ventennale e rinnovabile alla scadenza, verrebbe rilasciata con decreto del Presidente della giunta regionale o provinciale, cui è anche demandata l'applicazione delle eventuali sanzioni amministrative della sospensione e della revoca dell'autorizzazione.

L'oratore conclude la relazione, osservando che, per quanto di competenza della Commissione, sembra opportuno prevedere, nell'ambito di un testo unificato che coordini i vari disegni di legge in esame, che l'iniziativa della istituzione delle case da gioco sia riservata ai comuni interessati e che il potere di autorizzazione sia attribuito alla regione o alla provincia autonoma; sembra inoltre opportuno che le commissioni di merito esaminino se prevedere o meno un divieto di accesso alla casa da gioco nei confronti della popolazione residente; ritiene, infine, che debba essere accolto il principio di dare la preferenza ai comuni storicamente già sedi di case da gioco.

Il senatore Luigi VIVIANI, dopo aver rilevato che l'elevato numero dei disegni di legge in materia è indice di una inclinazione negativa dei parlamentari a favorire lo sviluppo di determinate aree con iniziative non basate sull'economia reale, ma di ordine meramente speculativo, sottolinea comunque l'opportunità di una disciplina legislativa che, nel contesto di un divieto generalizzato, affidi al ministero dell'interno attra-

verso una rigorosa procedura la possibilità di deroghe. Ritiene inoltre che non vi sia un significativo effetto promozionale sul turismo derivante dall'istituzione delle case da gioco e che si debba tenere conto degli effetti criminogeni che all'istituzione stessa inevitabilmente si accompagnano.

Il senatore Vittorio PAROLA, dopo aver premesso che l'attività ludica rientra fra quelle che non possono essere oggetto di valutazioni morali, ricorda che il problema cui il Parlamento deve adeguatamente rispondere è stato posto dalla già citata sentenza della Corte Costituzionale e deve essere considerato anche alla luce del contesto comunitario, nel quale operano ben 425 case da gioco di cui 135 solo in Francia. Ritiene, inoltre, che non sussista una correlazione tra l'esercizio delle case da gioco e le attività criminali. Dichiarò infine di condividere l'opportunità di una regolamentazione generale della materia, che preveda l'affidamento ad ogni regione, che può valutare la localizzazione più adatta di una casa da gioco, del potere di proposta, riservando comunque allo Stato la decisione finale.

Il deputato Mario VALDUCCI ritiene anche alla luce del contesto europeo che sia indispensabile una cornice normativa chiara che lasci ai comuni e alle regioni il compito di localizzare la sede delle case da gioco istituendo, mentre allo Stato competerebbe il rilascio dell'autorizzazione, che costituirebbe un atto quasi dovuto.

Il senatore Antonio Michele MONTAGNINO osserva che è necessario trovare una soluzione che preveda una regolamentazione e un sistema di controlli rigorosi, da affidare all'apparato statale, mantenendo alle regioni il solo compito della localizzazione.

Il deputato Eugenio DUCA esprime il proprio rammarico per il fatto che provvedimenti come quelli oggi all'esame della Commissione abbiano un *iter* così spedito a differenza di iniziative legislative di maggiore importanza sociale. Condivide l'esigenza di una regolamentazione statale della materia, che affidi allo Stato il compito di rilasciare le licenze di esercizio delle case da gioco e alle regioni il compito di valutare l'opportunità dell'apertura delle case da gioco stesse e di localizzarne le sedi.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI, alla luce del dibattito che si è svolto, ritiene che l'attuale situazione, che prevede un divieto penale derogato per alcune case da gioco, sia irragionevole, anche tenendo conto del contesto europeo. Suggerisce, pertanto, che si introduca in via sperimentale una normativa che preveda che il Ministero dell'interno, con rigidi controlli, autorizzi su parere vincolante della regione l'istituzione di una casa da gioco per ciascuna regione.

Dopo un intervento del presidente Dondeynaz, che rileva l'esigenza di definire a livello nazionale appropriati criteri di individuazione delle

case da gioco come quello dei bacini di utenza, il relatore PINGGERA dichiara di non condividere la posizione, peraltro prevalente nella Commissione, secondo cui il potere decisionale deve essere affidato al Ministero dell'interno, essendo sufficiente una legge-cornice adeguatamente puntuale sulle questioni di fondo.

La Commissione, quindi, condivisa l'esigenza di una disciplina uniforme della materia per tutto il territorio nazionale, che affidi in ogni caso alle regioni la scelta della sede delle case da gioco, esprime parere favorevole sui disegni di legge A.S. n. 438, n. 1568, n. 2192 e n. 2372, da coordinare in un testo unificato, sul quale si riserva di formulare un parere definitivo.

La seduta termina alle ore 15,10.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni
criminali simili**

MARTEDÌ 15 LUGLIO 1997

26ª Seduta

Presidenza del Presidente
DEL TURCO

La seduta inizia alle ore 9,30.

(A007 000, B53ª, 0013ª)

In apertura di seduta, il PRESIDENTE comunica talune modifiche al calendario dei lavori, adottate, ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento, nella riunione di ieri dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, avvertendo altresì, a seguito di una sollecitazione del senatore Peruzzotti, che nella giornata di giovedì 17 luglio incontrerà il procuratore della Repubblica di Padova Cherchi in ordine alla vicenda delle presunte collusioni tra la DIA di Padova e la criminalità organizzata.

Dopo che il senatore MUNGARI ha invitato la Commissione a completare le iniziative avviate con il sopralluogo in Calabria, intervengono il senatore RUSSO SPENA, che sottolinea l'esigenza di mandare un forte messaggio di solidarietà e di sostegno, come risultato delle audizioni condotte nel sopralluogo conoscitivo, ai Sindaci della Calabria, esposti all'attacco della criminalità organizzata, e il deputato LUMIA, che ritiene necessario redigere relazioni a consuntivo di ciascun sopralluogo effettuato allo scopo di individuare gli approfondimenti successivi da compiere per assicurare efficacia all'azione della Commissione.

Manifestata dal deputato RIVA l'opportunità di una presenza della Commissione a Partanna, in occasione della ricorrenza dell'omicidio del magistrato Rocco Chinnici, e di un sopralluogo conoscitivo a Milano, il deputato MANTOVANO sollecita l'impegno della Commissione a seguire la situazione del Salento e il deputato GAMBALE esprime l'avviso che sia necessario proseguire nella linea di attenzione verso Napoli e, in particolare, verso gli uffici giudiziari che vi operano.

Il deputato OLIVO segnala la necessità, anche a seguito di una presa di posizione della Procura di Reggio Calabria, di riflettere sulla ipotesi della utilizzazione dell'esercito anche in Calabria, analogamente a quanto avvenuto in altre zone del paese.

Il PRESIDENTE, rilevato, in linea generale, che è necessario evitare il rischio di ripetitività nelle iniziative della Commissione, fa presente che molte delle osservazioni ora formulate potranno trovare risposta nella relazione sull'attività svolta che si accinge a esporre.

DISCUSSIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA
(A010 000, B53^a, 0001^o)

Il PRESIDENTE, nell'introdurre la discussione sull'attività svolta dalla Commissione, osserva in primo luogo come i lavori si siano avviati all'insegna di una sostanziale unanimità, realizzata attorno al programma proposto nella seduta del 9 gennaio scorso. Si possono muovere critiche di varia natura ma non si può certo sostenere che non si sia lavorato abbastanza. Se l'impegno non è mancato nè sono mancati alcuni positivi risultati – prosegue il Presidente – appare tuttavia opportuno avviare la ricognizione del lavoro compiuto, essendo forse troppo presto parlare di bilancio, muovendo dalle osservazioni critiche.

In primo luogo è necessario, coerentemente all'intesa di metodo definito all'avvio dei lavori, non guardare al fenomeno della criminalità organizzata «col torcicollo» e dedicare quindi una maggiore attenzione alle condizioni delle regioni più ricche, terreno di sviluppo, attraverso il riciclaggio dei capitali illeciti, il narcotraffico e le correnti di immigrazione clandestina, della criminalità organizzata. Con un sopralluogo conoscitivo a Milano e in Lombardia, da effettuare alla ripresa dei lavori parlamentari, si dovrà recuperare alla riflessione della Commissione un campo d'indagine fondamentale al quale dovrà comunque concorrere l'attività istruttoria dell'apposito Comitato di lavoro, anche con iniziative mirate a casi specifici, ad esempio la vicenda di Padova ricordata dal senatore Peruzzotti.

Risulta inoltre insufficiente, nonostante l'approfondita analisi condotta attraverso audizioni di alto valore sotto il profilo tecnico, in primo luogo del Governatore della Banca d'Italia, la definizione di strumenti operativi nel settore del riciclaggio dei capitali di illecita provenienza e appare altresì opportuno un maggiore approfondimento del tema del sequestro e della confisca dei beni nel quadro più generale delle misure di prevenzione.

Si è confermata, dall'esperienza del lavoro fino ad oggi svolto, la validità della decisione di istituire «sportelli» verso le amministrazioni locali – il tema delle burocrazie locali si è riproposto in più di una circostanza all'attenzione della Commissione – e verso il mondo della scuola. Dovranno condursi, al riguardo, un monitoraggio, attraverso l'invio di un questionario, delle condizioni dei Comuni nonché un'analisi statistica della cosiddetta mortalità scolastica in

rapporto agli indici di criminalità registrati nelle diverse zone del paese.

Con le associazioni antirackett siciliane – che una delegazione della Commissione incontrerà il 26 luglio a Siracusa – sarà sviluppato un utile confronto in un settore di indagine che la Commissione ha già affrontato nel documento elaborato in occasione dell'avvio dell'esame parlamentare del disegno di legge recante modifiche alle norme antirackett.

Il Presidente osserva poi come sul tema dei collaboratori di giustizia il dibattito in Commissione si sia svolto con linearità, senza la rinuncia da parte di alcuno alle proprie convinzioni e nella comune consapevolezza che la vigente normativa debba comunque essere attentamente riconsiderata.

Ribadita l'esigenza, sul piano del metodo operativo, che sia evitato il rischio della ritualità nello svolgimento dei sopralluoghi conoscitivi auspica che vi sia la capacità di selezionare, in modo più rigoroso, le personalità da incontrare, le questioni da porre, così da rendere efficace ogni iniziativa della Commissione condotta nelle diverse realtà territoriali, da affrontare evitando polemiche di carattere localistico e avendo sempre di mira il compito istituzionale.

Non si deve comunque sottovalutare – avverte il Presidente – oltre al positivo segnale politico sul già ricordato tema dei collaboratori di giustizia, il significato della Relazione sulla funzionalità degli uffici giudiziari presentata al Parlamento con voto unanime. L'ampio consenso che si è formato attorno alla Relazione – la Commissione è stata l'unica sede istituzionale che non abbia registrato polemiche e contrasti allorché si è trattato un tema relativo alla giustizia – dovrebbe essere riproposto con l'espressione di un orientamento favorevole allo strumento delle videoconferenze. Al documento, prima rammentato, in tema di modifiche alla legislazione antirackett, dovrà seguire – rileva il Presidente – la presentazione al Parlamento della Relazione sugli organici delle forze di polizia, a completamento della prima fase dei lavori della Commissione.

Questione centrale dell'impegno della Commissione dovrà essere, nel prosieguo dei lavori, l'ordine pubblico, una verifica dell'adeguatezza dell'apparato investigativo e repressivo. Va evitato il rischio di invocare, per ogni realtà territoriale particolarmente esposta all'attacco della criminalità organizzata, l'utilizzazione dell'esercito che, insieme al tema del lavoro, non deve rappresentare un alibi, essendo molteplici e tutti meritevoli di attenta valutazione gli aspetti di una complessiva strategia contro la criminalità organizzata, da modulare sulle condizioni proposte dalle diverse situazioni territoriali.

Dovrebbero essere oggetto della valutazione della Commissione il ruolo del sindaco nella gestione dell'ordine pubblico e della sicurezza – da definire, in ipotesi, con una norma di carattere costituzionale ad integrazione della cosiddetta bozza D'Onofrio licenziata dalla Commissione bicamerale –, la gestione degli organici e della presenza delle forze dell'ordine sul territorio – tema affrontato dalla relazione preparata dal senatore De Santis e una analisi dei costi connessi

alle opzioni che si propongono, in vista della presentazione della prossima legge finanziaria.

Sottolineata infine l'opportunità di evitare che, restringendo il confronto all'utilizzazione dell'esercito, si sviluppi uno sterile dibattito di sapore ideologico sulla militarizzazione del territorio, il Presidente conclude ribadendo che la Commissione potrà dare, sui tre livelli indicati, un seguito concreto ed efficace all'intensa attività svolta sul tema dell'ordine pubblico, rispondendo alle attese suscitate in coloro che operano contro la criminalità e, più in generale, nella pubblica opinione.

Accogliendo una sollecitazione del deputato Mancuso, il Presidente assicura infine che darà seguito alle richieste contenute nella memoria scritta, presentata dal Vicepresidente, in ordine a talune questioni che attendono risposta.

Il Presidente rinvia quindi il seguito della discussione sull'attività svolta alla prossima seduta.

SU RECENTI ATTI INTIMIDATORI DELLA CRIMINALITÀ
(A010 000, B53^a, 0001^o)

Il deputato BOVA segnala alla Commissione l'atto di stampo terrorista-mafioso compiuto nei confronti del Sindaco di Reggio Calabria, ancora ieri minacciato di morte, un atto che si aggiunge alle minacce rivolte all'esponente del Partito democratico della sinistra Minniti, colpevole di essere impegnato sul fronte antimafia e agli attacchi rivolti al Sindaco di Polistena, Tripodi. Il deputato Bova invita la Commissione ad attivarsi perchè le autorità di pubblica sicurezza predispongano le necessarie misure a tutela degli esponenti politici minacciati.

La deputata NAPOLI rileva che contraddittori provvedimenti, adottati dalla magistratura a Reggio Calabria, relativi ai mercati, possono alimentare la convinzione che, ricorrendo alle minacce, si ottengono i risultati voluti.

Il PRESIDENTE, dichiaratosi d'accordo con l'osservazione della deputata Napoli, assicura che, interpretando la volontà della Commissione, procederà nel senso auspicato dal deputato Bova.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi martedì 22 luglio 1997, alle ore 9, con il seguente ordine del giorno: I. Seguito della discussione sull'attività svolta; II. Esame del documento sullo stato degli organici delle forze di polizia.

La seduta termina alle ore 10,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MARTEDÌ 15 LUGLIO 1997

18ª Seduta

Presidenza del Presidente

DE LUCA Michele

La seduta inizia alle ore 20,25.

Schema di relazione all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento del Senato della Repubblica, su riforma del sistema pensionistico e coerenza con le linee di sviluppo dell'economia

(Seguito dell'esame ed approvazione all'unanimità)

(R050 001, B68ª, 0001ª)

Riprende l'esame dello schema di relazione in titolo, illustrato dal presidente Michele De Luca nella seduta del 10 luglio.

Prende la parola il senatore MANFROI il quale dichiara di non avere nulla di aggiungere a quanto in precedenza rilevato sulla completezza e validità del lavoro con il quale il Presidente ha rappresentato la situazione reale. Egli spera che se ne tenga conto nel dibattito in corso sulla riforma dello stato sociale. Gli interventi di riforma nel settore previdenziale adottati negli ultimi anni – egli aggiunge – sembrava dovessero avere carattere definitivo, ma si sono poi rivelati provvisori. Auspica che questa volta il nuovo intervento legislativo sia ispirato non a contingenti esigenze di bilancio ma a duraturi criteri di equità e di giustizia sociale. Posto quindi l'accento sul punto cruciale della distinzione tra assistenza e previdenza, il senatore Manfroi conclude ribadendo un personale vivo ringraziamento per il lavoro compiuto dal presidente De Luca.

Il senatore AGOSTINI rinnova l'apprezzamento ed il compiacimento per la relazione del Presidente; pone l'accento sul compito di controllo e di indirizzo spettante alla Commissione nei confronti degli enti di previdenza e di assistenza sociale e sottolinea come la relazione presidenziale introduca ottimamente il lavoro che la

Commissione dovrà svolgere a partire dalla ripresa autunnale dell'attività parlamentare.

Il presidente DE LUCA Michele sottolinea che al paragrafo 1.4 della relazione sono evidenziate le componenti previdenziale ed assistenziale della spesa pensionistica; argomento che, certo, può essere ulteriormente approfondito. Per quanto riguarda l'attività di controllo della Commissione egli comunica che è stata già acquisita la maggior parte delle relazioni sulle attività degli enti e che domani mattina l'Ufficio di presidenza si occuperà degli indicatori da seguire nel controllo e del collegamento con altri soggetti istituzionali.

All'unanimità, quindi, la Commissione approva lo schema di relazione proposto dal presidente De Luca, conferendogli l'incarico di redigere il testo definitivo da trasmettere alle Presidenze delle Camere (Doc. XVI *bis* n. 1).

La seduta termina alle ore 20,35.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento
della convenzione di applicazione
dell'accordo di Schengen

MARTEDÌ 15 LUGLIO 1997

Presidenza del Presidente
Fabio EVANGELISTI

La seduta inizia alle ore 12.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B26°, 0005°)

Il Presidente Fabio EVANGELISTI avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

INDAGINE CONOSCITIVA SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN

AUDIZIONE DEL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI ON. LAMBERTO DINI E DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI ON. PIERO FASSINO
(R048 000, B26°, 0001°)

Il Presidente Fabio EVANGELISTI introduce i temi dell'audizione, sottolineando i delicati problemi connessi alla conclusione di accordi bilaterali di riammissione con i paesi di maggiore immigrazione, alla comunitarizzazione di parti dell'Accordo di Schengen e a resistenze di carattere politico provenienti da alcuni *partners* Schengen, che potrebbero mettere in forse l'effettivo ingresso dell'Italia nello spazio Schengen il prossimo 27 ottobre.

Il ministro degli affari esteri on. Lamberto Dini svolge un'ampia relazione sul tema.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i senatori Antonino Caruso e Patrizio Petrucci, il deputato Sandra Fei ed il Presidente Fabio EVANGELISTI. Rispondono il ministro per gli affari esteri on. Lamberto Dini ed il sottosegretario per gli affari esteri Piero Fassino.

Il Presidente Fabio EVANGELISTI ringrazia gli intervenuti per il contributo offerto.

La seduta termina alle ore 12,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il parere al Governo sulle norme delegate previste
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662,
concernenti misure di razionalizzazione della finanza pubblica

MARTEDÌ 15 LUGLIO 1997

Presidenza del Presidente
Salvatore BIASCO

La seduta inizia alle ore 20,15.

Comunicazioni del Presidente
(A008 000, B14^a, 0007^o)

Il Presidente, Salvatore BIASCO, comunica che in data odierna il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, ha deferito alla Commissione lo schema di decreto concernente il riordino dell'imposta sul valore aggiunto e quello relativo al riordino della disciplina tributaria dei redditi da capitale, di cui, rispettivamente, all'articolo 3, commi 66 e 160, della legge n. 662/1996. Per entrambi i provvedimenti il termine per l'espressione del parere è stabilito per il giorno 14 agosto 1997.

In relazione al numero degli schemi di decreti pendenti presso la Commissione per l'espressione del parere, il Presidente, Salvatore BIASCO, ravvisa l'opportunità di chiedere ai Presidenti delle Camere la concessione della proroga di 20 giorni per l'adozione dei pareri sul provvedimento relativo alla unificazione della base imponibile del lavoro dipendente e su quello concernente la disciplina delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui rispettivamente all'articolo 3, comma 19 e commi da 186 a 189, della medesima legge 662/1996.

La Commissione concorda.

In ordine al programma dei lavori della Commissione relativamente ai provvedimenti già assegnati o da assegnare con scadenza della delega per il 30 settembre prossimo, segnala di aver predisposto e trasmesso ai membri dell'Ufficio di presidenza un possibile calendario dei lavori sul quale convocherà prima della pausa estiva un'apposita riunione dell'Ufficio medesimo.

Si apre in proposito una breve discussione, nella quale intervengono il senatore Antonio D'ALÌ per denunciare l'indifferenza del Governo

per i lavori della Commissione, data la ristrettezza dei tempi di esame in relazione al deferimento dei provvedimenti, e che preannuncia l'eventualità di abbandonare i lavori, da parte del proprio Gruppo, qualora tale indifferenza persista, il deputato Gianfranco CONTE, il deputato Antonio ARMANI e il deputato Massimo Maria BERRUTI, che convenendo su quanto espresso dal senatore D'ALÌ, chiede al Presidente di rappresentare al Ministro delle Finanze le difficoltà della Commissione. Dopo che il Presidente, Salvatore BIASCO, ha rammentato la disponibilità già manifestata dal Ministro medesimo a tener conto dei tempi di lavoro effettivamente esplicabili da parte della Commissione, ferma unicamente la scadenza dei termini di delega, il senatore Rossano CADDEO precisa di ritenere che i tempi di esame dei provvedimenti consentiti dall'invio degli stessi siano stati finora congrui, e tali da consentire l'effettuazione dei necessari approfondimenti.

Schema di decreto legislativo recante norme sulla unificazione della base imponibile del lavoro dipendente ai fini fiscali e ai fini contributivi, semplificazione degli adempimenti dei datori di lavoro, attuativo dell'articolo 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 - relatore: Benvenuto

(Seguito dell'esame e rinvio)

(R139 b00, B14^a, 0006^o)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, sospeso da ultimo nella seduta del 10 luglio scorso.

Il Senatore Furio BOSELLO, intervenendo con il consenso del Presidente dopo chiusa la discussione generale, segnala al relatore che la disposizione sui lavoratori transfrontalieri contenuta nell'articolo 5 del provvedimento non sembra rientrare nella previsione della legge delega, limitata al fenomeno delle doppie imposizioni; inoltre appare mal coordinata in ordine ai propri riflessi sul piano previdenziale.

Il deputato Giorgio BENVENUTO, *relatore*, intervenendo in replica precisa che si limiterà a riprendere le principali questioni emerse nel corso del dibattito, rinviando per il dettaglio alla propria proposta di parere. Preliminarmente ritiene condivisibile le finalità semplificatrici sottese all'osservazione del senatore Bosello, alle quali tuttavia non è possibile dar seguito a causa della stratificazione legislativa ormai presente in materia fiscale.

Venendo al merito del provvedimento, una prima questione da segnalare concerne la nuova disciplina fiscale e contributiva dei lavori socialmente utili, di cui va valutata la conformità con la norma di delega sul riordino dei medesimi, nonché dell'indennità di disoccupazione, contenuta nel pacchetto Treu di recente approvazione. Una seconda questione deriva dal fatto che frequentemente, in molte delle recenti contrattazioni, ove per giunta era spesso presente in funzione mediatrice lo stesso Governo, si è realizzata una sorta di elusione concordata sui livelli retributivi, al fine di contemperare le richieste dei lavoratori con il mantenimento del costo complessivo del lavoro nei limiti programmatici: ciò

ha condotto, soprattutto nel settore dei trasporti, ad erogare sotto forma di indennità emolumenti di natura sostanzialmente retributiva. La soluzione proposta nel provvedimento appare pertanto razionale, benchè sembri necessario prevederne l'indispensabile gradualità. Analoga gradualità andrebbe introdotta su un ulteriore aspetto del provvedimento, laddove vengono considerati redditi imponibili numerosi benefici, anche in natura e di modico valore, erogati dal datore di lavoro, come nel caso dei parcheggi.

Un'altra questione concerne i lavoratori transfrontalieri che, va rammentato, non riguardano soltanto i noti casi di Montecarlo e di San Marino, ma anche le numerose situazioni di lavoratori italiani operanti in paesi (quali gli Emirati Arabi), in cui non esistono le convenzioni sulle doppie imposizioni. Tuttavia il caso di San Marino è particolarmente rilevante, atteso che, a causa del minor costo lordo del lavoro (che tuttavia, a causa delle basse aliquote contributive e fiscali, dà luogo ad una elevata retribuzione netta per i lavoratori) ivi operante, vi si stabiliscono numerose imprese italiane, che vengono così ad esercitare una concorrenza sleale rispetto alle imprese operanti nel territorio nazionale. Sotto tale profilo il provvedimento, che tra l'altro potrebbe risolvere un forte contenzioso in atto, sembra risolutivo del problema: anche qui tuttavia occorre valutare attentamente gli opposti interessi in gioco, coniugando opportunamente l'intervento di razionalizzazione con le indispensabili gradualità.

Un'altra questione infine, concerne i fondi previdenziali per i quadri dirigenziali, le cui scelte in ordine alla previdenza integrativa potrebbero venir influenzate negativamente dalla nuova disciplina. Pur riconoscendo la coerenza contenuta nel provvedimento all'esame, ritiene necessario valutarne attentamente l'impatto sugli attuali assetti contrattuali degli interessati.

Schema di decreto legislativo concernente il riordino dell'imposta sul valore aggiunto attuativo dell'articolo 3, comma 66, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 – relatore: Pasquini

(Esame e rinvio)

(R139 b00, B14^a, 0007^o)

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in titolo.

Il senatore PASQUINI, *relatore*, dopo aver premesso che il provvedimento non comporta aumenti della pressione tributaria, costituendo essenzialmente un riordino normativo determinato dall'esigenza del rispetto di sentenze e normative comunitarie, rileva che gli obiettivi con esso perseguiti consistono nella ridefinizione dei presupposti soggettivi, nella revisione del sistema delle detrazioni, nella ridefinizione dei regimi speciali, nonchè nella rimodulazione dei termini di decadenza dal potere di accertamento per le dichiarazioni IVA a rimborso nel caso di tardivo invio della documentazione da parte del contribuente. Sottolinea inoltre che lo schema non reca l'attuazione della delega per la parte relativa alle organizzazioni solidaristiche, valutando che la loro inclusione nel

nuovo regime (attuativo delle direttive comunitarie) ne avrebbe determinato un trattamento fiscale peggiorativo rispetto all'attuale.

Il relatore si sofferma quindi sulla nuova disciplina delle detrazioni, sottolineando che nel caso di utilizzo promiscuo di beni e servizi acquistati il criterio di ripartizione tra IVA detraibile e IVA non detraibile viene ora ancorato a criteri oggettivi e non più, se non residualmente, a quello forfettario del *pro-rata*. Ne consegue che ora i contribuenti interessati dovranno effettuare una analisi a monte dei propri acquisti, in funzione dell'utilizzo degli stessi. Il diritto alla detrazione è fissato al momento dell'acquisto, anziché in quello della registrazione dell'operazione, ma può essere esercitato nella dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo. Su tale aspetto preannuncia alcune osservazioni.

Tra le numerose, dettagliate disposizioni ricorda la soppressione dell'indetraibilità già prevista per gli acquisti in proprietà con non soggetti di imposta e per gli acquisti di immobili strumentali da parte di professionisti, mentre è stata introdotta l'indetraibilità per gli acquisti di alimenti e bevande.

Un aspetto rilevante è il nuovo regime per le società di comodo, in virtù del quale non sono considerate attività commerciali quelle di gestione di immobili destinati al godimento dei soci, con la conseguente applicazione dell'imposta sul valore normale del bene.

Il relatore passa quindi all'esame dei nuovi regimi speciali.

Dopo aver ricordato che l'attuale sistema della compensazione nel settore agricolo presenta forti potenzialità di elusione ed evasione fiscale che agevolano la commissione di frodi alimentari, rileva che il provvedimento configura tre distinti regimi: uno di esonero per i produttori agricoli con produzione lorda vendibile sino a cinque milioni, uno di contabilità semplificata per quelli compresi fra i cinque ed i venti milioni e, oltre quest'ultimo importo, il regime ordinario. Dopo aver rilevato l'opportunità di allargare l'area del regime semplificato elevando il tetto dei venti milioni, si sofferma sul problema delle cooperative agricole di conferimento e trasformazione per conto dei soci conferenti, per le quali andrebbe precisato se il provvedimento prospetti l'eventualità dell'applicazione congiunta del regime speciale e di quello ordinario in relazione al valore della produzione dei singoli soci. Segnala che, a suo avviso, per il settore agricolo si debba ora parlare di un vero e proprio regime di detrazione, anziché di compensazione.

Dopo aver illustrato brevemente le innovazioni introdotte nei regimi per l'editoria, per il settore dello spettacolo, per l'autoparcheggio e per le agenzie di viaggio e turismo, il relatore conclude esprimendo un giudizio favorevole considerato il puntuale rispetto della delega da parte del Governo, peraltro con una critica di fondo riferita al carattere eccessivamente casistico del provvedimento.

Il Presidente Salvatore BIASCO, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 22.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per il parere al Governo sulle norme delegate previste dalla legge 3 aprile 1997, n. 94, concernenti la ristrutturazione del bilancio dello Stato e l'accorpamento del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica

MARTEDÌ 15 LUGLIO 1997

Presidenza del Vice Presidente
senatore Ivo TAROLLI

Interviene il professor Paolo De Joanna.

La seduta inizia alle ore 20,40.

Audizione dei sottosegretari di Stato per il tesoro Piero Dino Giarda e per il bilancio e la programmazione economica Giorgio Macciotta.

(R046 001, B30^a, 0001^o)

Ivo TAROLLI, presidente, nel dare il benvenuto ai sottosegretari Giarda e Macciotta e al professor De Joanna, capo di gabinetto del ministro del tesoro ed esperto della materia, si augura che l'orario delle sedute della Commissione risulti funzionale allo svolgimento dei lavori.

Il sottosegretario Piero Dino GIARDA si propone di affrontare, nel proprio intervento introduttivo, essenzialmente le tematiche connesse alla questione della tesoreria, questione della quale si è occupato negli ultimi tempi allo scopo di approntare un sistema di monitoraggio dei flussi di spesa volto a riportarne il controllo nelle sedi parlamentari. I conti di tesoreria sono, al momento, circa 17 mila.

Rileva quindi che i misteri di cui sembra essere circondato il sistema di tesoreria non sono poi, nella realtà, così impenetrabili, ma possono essere resi più accessibili: si tratta di accelerare, all'interno delle strutture del Ministero del tesoro, l'adattamento al mondo dell'informatica, che è fatto, come è noto, di macchine, di programmi e di uomini. In particolare questa ultima componente appare carente ed ostacola l'integrazione del sistema di tesoreria con i conti del bilancio. Le carenze de-

gli uomini sono legate, del resto, alle caratteristiche proprie delle strutture della pubblica amministrazione e anche al livello anagrafico del personale in servizio: occorre inoltre tener presente che al Ministero del tesoro è mancato quello che potrebbe definirsi l'utente intelligente, colui cioè che è in grado di utilizzare le informazioni che le macchine ed i programmi riescono a produrre.

All'interno dello schema del decreto legislativo all'esame della Commissione, gli articoli 6, 7 e 8 trattano appunto la questione dell'integrazione dei conti statali con i conti di tesoreria: oggi il sistema di tesoreria appare essere funzionale al sistema dei conti del settore statale, nel quale non compaiono gli utilizzatori finali della spesa, contrariamente a quel che accade per i conti della pubblica amministrazione, ove tali utilizzatori emergono con chiarezza. Al limite suddetto si cerca di porre rimedio attraverso le disposizioni contenute negli articoli 6, 7 e 8 dello schema di decreto legislativo, laddove prevedono che la costruzione dei conti di tesoreria avvenga non più al livello delle amministrazioni periferiche – esterne cioè al sistema di tesoreria – ma direttamente da parte del Ministero del tesoro, anche su base mensile. Si dovrebbe così riuscire a ricostruire in modo completo i conti della pubblica amministrazione, allo scopo di ottenere il quadro della contabilità nazionale e di verificare la realizzazione dei parametri indicati prima nel trattato di Maastricht, e poi all'interno dei patti di stabilità e di convergenza che sono stati adottati al livello europeo. Si consente in tal modo al Ministero del tesoro di osservare al di là dei movimenti di cassa, per guardare direttamente «negli occhi» gli utilizzatori finali delle risorse pubbliche, attraverso apposite e peculiari procedure contabili.

I successivi articoli 9, 10 e 11 dello schema di decreto legislativo in esame riguardano la tesoreria da un altro punto di vista. Ricorda che, a partire dalla metà degli anni '70 si è realizzata in Italia una centralizzazione dei conti degli enti periferici, a partire da quelli degli enti locali, finalizzata ad evitare che le risorse erogate dal tesoro fossero poi detenute nella forma di disponibilità liquide presso il sistema bancario; si è trattato di una scelta dovuta in parte a ragioni di politica macro economica e finanziaria e in altra parte anche a finalità di tipo moralizzatore. Si è così sottratta agli enti locali la gestione degli assetti finanziari, accentrandola, attraverso il sistema della tesoreria unica, presso il Ministero del tesoro, recuperando in tal modo liquidità che erano in circolo, disponibili o investite talvolta anche a fini speculativi.

La tesoreria unica si è poi sviluppata nel tempo e si è trasformata anche in uno strumento di controllo dei flussi di cassa; tuttavia, occorre tener presente che quasi mai il Ministero del tesoro ne ha approfittato per «mettere le mani» sui fondi altrui detenuti presso la tesoreria, benchè le tentazioni in questo senso non siano certo mancate. Questo sistema di tesoreria ha avuto un così ampio sviluppo soprattutto perchè nè il Governo nè il Parlamento hanno mai dato piena attuazione alle indicazioni presenti nella legge n. 468 del 1978 relativamente alle autorizzazioni di cassa: in ciò sta l'origine del problema dei conti di tesoreria.

Nel corso dell'ultimo anno il Governo ha cercato di dare attuazione a tali indicazioni programmatiche già presenti nella legge n. 468 del

1978 dando origine ad effetti positivi ed incoraggianti in alcuni settori. Ulteriori due o tre anni di questa cura consentiranno di svuotare, dal punto di vista pratico, il problema delle eccessive disponibilità presenti nei conti di tesoreria: a partire dall'anno 2000 il Parlamento avrà quindi, con ogni probabilità, riacquisito la propria sovranità quanto al controllo dei flussi di cassa e sarà quindi in grado di gestire sia la competenza sia la cassa in modo tale da governare effettivamente i flussi della spesa pubblica, come, allo stato, neanche il Governo risulta in grado di fare. Gli articoli 9, 10 e 11 dello schema di decreto legislativo sono perciò il frutto necessario di una politica di bilancio risalente nel tempo. Si viene così a prefigurare una soluzione nella quale sarebbe potenzialmente possibile anche l'eliminazione della tesoreria unica, a condizione che le amministrazioni di spesa siano in grado di gestire i flussi degli esborsi di cassa, soprattutto quelli destinati ai beneficiari dei trasferimenti statali. Spesso, allo stato attuale, l'operazione del controllo finanziario si esaurisce nel momento dell'accredito, a gennaio, dei trasferimenti dovuti sui conti di tesoreria; nel futuro dovrebbe invece essere l'amministrazione che gestisce il capitolo di bilancio a trasferire le risorse sulla base di programmi finanziari di utilizzo eventualmente concordati o contrattati, al fine di comprendere come l'ente beneficiario gestisce i fondi che gli vengono attribuiti. Viene in tal modo eliminata l'intermediazione dei conti di tesoreria.

Occorre tener presente che già oggi è possibile aver quotidianamente presente la situazione dei diversi conti correnti bancari dei singoli enti, e il quadro migliorerà ulteriormente di qui a due anni, grazie all'introduzione dei mandati elettronici di pagamento. Il numero degli enti coinvolti in questa operazione non appare particolarmente elevato, soprattutto se si paragona la situazione del Tesoro a quella di una qualunque banca privata: le disponibilità di cassa di oltre 8 mila comuni, per esempio si possono agevolmente gestire anche con un semplice *personal computer*.

In particolare, nell'articolo 11 del provvedimento in esame, si immagina una forma di sperimentazione allo scopo di superare il sistema della tesoreria unica, mentre la disciplina di cui agli articoli 9 e 10 si propone di consentire agli enti locali di tenersi le entrate proprie e di regolare il flusso dei trasferimenti erariali sulla base non di scadenze predeterminate, ma dell'andamento delle disponibilità derivanti dalle entrate proprie. Queste ultime norme sono state scritte su sollecitazione degli enti locali, i quali incomprensibilmente tendono a vedere la tesoreria unica come una forma di accentramento che viene a limitare la loro autonomia finanziaria, piuttosto che una agevolazione che viene ad eliminare i costi legati alla gestione delle loro finanze.

Ritiene in conclusione che non sia un'opera semplice quella di formare il personale amministrativo nè quella di adeguare le strutture informatiche a queste nuove procedure: si tratta tuttavia di una direzione che deve essere perseguita con coerenza. In questa ottica si spiega anche il frequente rinvio a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, per il compimento di scelte che appaiono di carattere non politico ma tecnico: di esse il Parlamento ha il diritto di essere informato ma non può pren-

dervi parte. Rileva anzi che alcune delle norme contenute nello schema in esame sono figlie dell'eccesso di legislazione che caratterizza il nostro paese, in quanto si tratta di questione che in altri paesi si sarebbe potuto adottare direttamente attraverso provvedimenti governativi. Il Parlamento ha inoltre il diritto di ricevere informazioni più chiare, più tempestive e meglio ordinate quanto ai flussi finanziari del settore statale: in questo senso il Ministero del tesoro si sta già attivando, come già ha avuto modo di illustrare nella sua recente audizione presso la Commissione bilancio della Camera.

Il deputato Roberto VILLETTI osserva che sebbene siano necessarie molte considerazioni in proposito, si limiterà tuttavia a farne soltanto alcune. La prima questione che pone il decreto riguarda il rapporto tra la fase transitoria e la fase a regime. Non vi è infatti a tal riguardo una precisa scansione temporale nel decreto: sarebbe opportuno invece conoscere quale sarà il rapporto tra la Tesoreria unica e le regioni a statuto speciale, dopo aver chiarito la questione delle entrate proprie delle regioni a statuto ordinario. Per quanto riguarda i conti, rileva che è stato introdotto un sistema che responsabilizza i tesorerieri: a tal proposito ritiene peraltro non sufficientemente chiaro cosa possa fare il Ministero del tesoro rispetto alla situazione interna di tesoreria, con particolare riferimento alla qualificazione delle giacenze visto che le informazioni economiche sono in genere ritenute un sottoprodotto delle informazioni contabili. Per quanto attiene al conto riassuntivo del tesoro, osserva che il problema della sua sistemazione viene sostanzialmente rinviato, pertanto i principi relativi ad esso non sono del tutto chiari. Rileva poi che è indubbio che i conti di tesoreria sono del tutto oscuri per i non addetti ai lavori e soprattutto non sono in grado di fornire adeguate informazioni al Parlamento.

Altro aspetto rilevante posto dallo schema di decreto attiene ai vincoli relativi agli enti locali. Ricorda che il contenzioso dello Stato con enti locali e regioni è stato affrontato anche dalla Corte costituzionale. Riferendosi poi all'osservazione secondo la quale le giacenze potrebbero essere considerate come residui perenti, in modo tale da consentire un'operazione di svuotamento, rileva che le regioni avendo assunto eventuali impegni finanziari non possono considerarsi totalmente libere relativamente all'uso di tali giacenze. Osserva infine che tali problematiche sono poste in rilievo soprattutto dalla riforma in senso federalista dello Stato.

Il deputato Guido POSSA si chiede se la programmazione finanziaria che normalmente si effettua nelle aziende private possa essere in qualche modo inserita nella prassi della tesoreria.

Il Sottosegretario per il tesoro, Piero Dino GIARDA, rileva, relativamente alla questione delle regioni a statuto speciale, che esse sono sufficientemente salvaguardate, per quanto attiene al versante delle entrate, dal comma 2 dell'articolo 9 che ribadisce l'applicazione delle norme statutarie in materia e le relative norme di attuazione. Ricorda ad

esempio che la regione Sicilia ha l'obbligo di conservare in tesoreria i fondi del servizio sanitario nazionale e quelli vincolati provenienti dal Tesoro, mentre è del tutto svincolata dalla Tesoreria per quanto attiene alle entrate proprie.

Per quanto attiene al conto riassuntivo del tesoro, assume a tal proposito l'impegno del ministero di fare quanto possibile per rendere espliciti i collegamenti con i conti del bilancio statale. In risposta alle osservazioni del deputato Villetti, condivide l'esigenza da lui prospettata di rendere leggibili i documenti in materia di finanza pubblica.

Quanto alle osservazioni sui vincoli precisa che non ve ne sono in ordine ai prelievi delle regioni e degli enti locali, salvo la norma programmatica del 2,5 per cento.

Rileva poi che, affluendo nei conti di tesoreria molte risorse vincolate, sarebbe opportuno rivedere il limite del 20 per cento. Fa presente a tal riguardo che nel prossimo provvedimento collegato si adotteranno le opportune decisioni. La lettura dei dati pone vincoli ai tesorieri ed è in base ad essa che si costituiscono i conti della pubblica amministrazione. In materia di programmazione finanziaria, fa presente che il tesoro si pone l'obiettivo del 3 per cento, proprio attraverso schemi di tale natura con l'obiettivo di chiarire agli amministratori locali che la programmazione dei flussi di cassa non limita la libertà di azione, ma è corretta ed ordinaria modalità di gestione.

Il senatore Giovanni FERRANTE chiede un chiarimento in merito al punto 6 dell'articolo 9, in cui si rinviano a successivi decreti del ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica le ulteriori modalità per l'attuazione delle norme sulla tesoreria unica. Ritiene infatti che tali questioni dovrebbero essere decise dallo schema di decreto in esame. Altro dubbio riguarda la lettera c) dell'articolo 10 in cui si prevede l'ulteriore adeguamento del sistema di tesoreria unica con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Rileva infatti che la scadenza temporale ivi prevista per i comuni con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti, rende l'applicazione di tale normativa differita nel tempo. Infine ritiene che il riordino del sistema di tesoreria unica, previsto dallo schema di decreto legislativo, costituisca un eccesso rispetto alla delega conferita dal Parlamento.

Il Sottosegretario per il tesoro, Piero Dino GIARDA, concorda con il senatore Ferrante sull'incertezza che tali norme pongono. In esse infatti non si prevede alcun termine finale a tale processo di riassetto della finanza locale. Rileva inoltre che in futuro vi saranno incertezze in materia di autonomia impositiva, in quanto si espanderanno le fonti delle entrate proprie degli enti locali. In ordine al comma 6 dell'articolo 9, ritiene che esso contenga invece un'incertezza solo apparente, in quanto la sua formulazione fa riferimento esclusivamente ad aggiustamenti di tipo tecnico. Ritene tuttavia opportuna una più chiara delimitazione di quanto previsto alla predetta norma.

Il senatore Giovanni FERRANTE rileva che il comma 1 dell'articolo 10, lettera c), risulti poco chiaro per quanto riguarda gli enti locali,

in quanto si prevede che l'adeguamento attenga ad ulteriori tipologie di enti. Sembra quasi che si prefiguri l'istituzione di nuovi enti.

Il Sottosegretario per il tesoro, Piero Dino GIARDA, fa presente che per «ulteriori tipologie di enti» debbano intendersi ad esempio enti locali di dimensioni diverse rispetto alla tipologia indicata nella lettera *b)* del medesimo articolo. Rileva comunque che l'intento è quello di procedere con gradualità in tale processo di riordino, tenendo conto delle capacità operative delle singole amministrazioni. Ritiene infine che il Governo sarà disponibile a qualsiasi intervento chiarificatore in materia.

Il Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica, Giorgio MACCIOTTA, rileva che la nuova versione del bilancio statale consentirà una maggiore trasparenza dovuta ad una più elevata semplificazione dello stesso. Ritiene, infatti, che la moltiplicazione dei capitoli non sia sinonimo di più facile comprensione. Osserva che la nuova articolazione consentirà infatti di conoscere adeguatamente l'efficienza operativa delle singole amministrazioni. Ritiene che l'indicazione delle unità previsionali consentirà una maggiore trasparenza, anche attraverso la suddivisione di capitoli che attualmente risultano aggregati. L'unità previsionale dunque, integrata, a scopo conoscitivo, dall'indicazione dei capitoli che la compongono, del loro numero e della loro consistenza, potrà essere valutata in ordine alle congruità del suo dimensionamento e alla sua funzionalità amministrativa. Osserva inoltre che le unità previsionali non rappresentano una sommatoria dei singoli capitoli. A tal proposito ritiene che lo schema di decreto legislativo sia coerente con quanto previsto nella delega. Per quanto attiene alla responsabilità della gestione di ciascun capitolo, l'articolo 3 evidenzia che il decreto di assegnazione delle risorse renderà più chiara e trasparente tale gestione, prevedendo altresì al comma 6 che il primo anno, con decreto del ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, si possa procedere ad interventi di assestamento anche attraverso variazioni compensative fra unità previsionali. Il comma 9 dell'articolo 1 prevede che nell'allegato tecnico siano indicati i capitoli nei quali viene disaggregata l'unità previsionale di base, al fine di rendere leggibili le variazioni. L'articolo 3, comma 5, prevede invece eventuali variazioni compensative tra i capitoli solo nell'ambito della medesima unità previsionale di base.

La nuova struttura di bilancio dovrebbe inoltre consentire di realizzare talune razionalizzazioni della spesa pubblica: a questo fine risulta utile la norma contenuta nell'articolo 4 comma 1 dello schema di decreto legislativo laddove prevede la possibilità di attribuire, nell'ambito di un medesimo ministero, tipologie diverse ad uno stesso soggetto amministrativo; ulteriori contributi utili ad incrementare l'efficienza della spesa possono inoltre derivare dall'adozione della rendicontazione analitica di cui all'articolo 12 e della nuova presentazione del conto patrimoniale.

Giudica inoltre necessario che la Commissione si esprima sulla modalità di redazione del bilancio a legislazione vigente per l'anno 1998: la redazione di tale bilancio avverrà inevitabilmente prima della emanazione del decreto legislativo il cui schema è attualmente all'esame della Commissione ed essa dovrebbe avvenire nel rispetto delle indicazioni contenute in quest'ultimo testo normativo; altrimenti nel caso in cui il bilancio fosse redatto conformemente alla legislazione in vigore, il Parlamento si troverebbe a valutare un testo privo di qualsiasi significato. Resta inteso che sarebbe comunque possibile in sede di nota di variazioni, apportare poi, in un secondo momento, le variazioni necessarie per conformare la redazione del bilancio alle eventuali modifiche prospettate dalle Camere.

Il senatore Giovanni FERRANTE, con riferimento a quest'ultimo rilievo del sottosegretario Macciotta, giudica impossibile che il Governo presenti il bilancio a legislazione vigente per il 1998 nel rispetto di regole diverse da quelle desumibili dalle leggi attualmente in vigore.

Il sottosegretario Giorgio MACCIOTTA, osserva però che le nuove norme sulla relazione del bilancio a legislazione vigente saranno in vigore allorché esso sarà esaminato dalle Camere.

Il deputato Roberto VILLETTI precisa che non rileva quando un atto è discusso in Parlamento, bensì la data in cui questo è presentato alle Camere.

Fa quindi presente che la definizione delle unità previsionali di base proposta nello schema del Governo risulta difficilmente apprezzabile in assenza della indicazione dei capitoli afferenti alle singole unità e di un quadro chiaro relativamente ai contenuti delle funzioni-obiettivo. La valutazione di un aggregato nuovo risulta necessariamente assai complessa e difficile: chiede perciò un chiarimento al sottosegretario Macciotta al riguardo. La questione interessa anche il rendiconto e lo stato patrimoniale. Le unità previsionali vengono definite nell'allegato, con riferimento al 1998, mentre per il resto si rinvia alla presentazione dei singoli bilanci: piuttosto che a questo meccanismo, sarebbe stato possibile definire già ora una struttura a regime del bilancio, fatti ovviamente salvi gli aggiustamenti ritenuti necessari.

Relativamente alla questione dei residui, osserva che la materia è già stata affrontata da recenti provvedimenti legislativi. Inoltre osserva che l'articolo 3 comma 6 dello schema di decreto legislativo, laddove prevede che possano essere disposte variazioni compensative tra le unità previsionali di base all'interno del medesimo stato di previsione introduce una deroga non autorizzata ai criteri indicati dalla legge di delega.

Vi è inoltre un problema di rapporti tra le definizioni delle diverse aggregazioni ed in particolare tra le unità previsionali di base ed i livelli delle funzioni obiettivo per come individuati dalla Corte dei conti. È evidente che le unità previsionali di base assicureranno una maggiore flessibilità nella gestione del bilancio da parte del Governo: si tratta di un obiettivo senza dubbio condivisibile, ma occorre fare sì che non ori-

gini i medesimi problemi cui ha dato luogo la gestione attraverso i capitoli, laddove si riscontrano capitoli con grande disponibilità accanto a capitoli di dimensioni assai poco rilevanti. Per esprimere una valutazione al riguardo ritiene necessario conoscere quali siano le disponibilità che spetteranno a ciascuna unità previsionale di base.

Infine, sulla questione dello snellimento delle funzioni ora spettanti al Ministero del tesoro, ricorda che è in atto una tendenza a decentrare le decisioni di spesa, responsabilizzando in particolare i dirigenti; tuttavia in questi anni sono stati introdotti una serie di vincoli nei confronti delle decisioni di spesa da parte dei ministeri di settore, attraverso l'attribuzione di nuovi poteri al Ministero del tesoro.

Il deputato Roberto DI ROSA, premesso che il bilancio è uno strumento a razionalità definita, ricorda anzitutto che la nuova struttura del bilancio si propone di assicurare nel contempo una maggiore trasparenza e una più elevata flessibilità nella gestione. La maggiore trasparenza implica una razionalizzazione nelle articolazioni dell'entrata e della spesa. La ripartizione avviene per funzioni obiettivo, unità previsionali di base e capitoli: di questi tre elementi quello che appare maggiormente vago è proprio il primo, dato che non si riesce a cogliere chiaramente quale sia la funzione sottesa a questo aggregato.

Quanto alle unità previsionali di base, sperava che esse potessero risultare un numero minore rispetto a quelle individuate nello schema di decreto legislativo: il Governo passando da oltre 5 mila a poco più di mille unità compie senz'altro uno sforzo di grande rilievo, non ancora sufficiente però a superare la frammentazione dei centri di spesa e quindi ad assicurare una adeguata trasparenza al processo decisionale.

A proposito dell'articolazione in capitoli delle unità previsionali di base, domanda al sottosegretario Macciotta se l'indicazione dei capitoli ricompresi all'interno delle unità previsionali di base sia accompagnata o meno dal relativo importo. Domanda infine che cosa succeda ora delle leggi che demandano alla legge finanziaria il compito di stabilire l'entità dei finanziamenti annuali, leggi che facevano riferimento alle vecchie articolazioni del bilancio.

Il senatore Luigi VIVIANI rileva l'esistenza di una possibile contraddizione tra i commi 4 e 5 dell'articolo 3 dello schema di decreto legislativo: da un lato si prevede la responsabilizzazione diretta dei dirigenti nella gestione delle unità previsionali di base – consentendo loro anche variazioni compensative – come uno degli elementi di novità più rilevanti della riforma, dall'altro si richiedono modalità di comunicazione di tali variazioni eccessivamente rigide e formalizzate, che rischiano di limitare i vantaggi derivanti da tale previsione. Occorrerebbe perciò rendere più semplice la procedura da seguire per tali comunicazioni.

Il senatore Giovanni FERRANTE richiama l'attenzione del sottosegretario Macciotta sull'allegato A allo schema di decreto legislativo relativamente allo stato di previsione del Ministero del bilancio, per quanto concerne la programmazione economica, le aree depresse e la cosid-

detta cabina di regia. Relativamente al Ministero del tesoro, domanda poi chiarimenti sugli investimenti per le aree depresse: in particolare non è chiaro se si tratta di una articolazione che si limita a salvaguardare gli strumenti già esistenti, ovvero se consenta un miglioramento dell'intervento statale in questo settore.

Il Sottosegretario Giorgio MACCIOTTA, nel replicare anzitutto alle ultime questioni sollevate, fa presente che le aree depresse sono ricomprese nello stato di previsione del Ministero del tesoro in quanto attualmente le risorse per i mutui vengono imputate alla Ragioneria, mentre la gestione di queste risorse è invece a carico di un dipartimento del Ministero del bilancio. Si tratta comunque di una ripartizione di funzioni che sarà superata dalla riforma dei due ministeri con la quale si procederà alla loro unificazione; tuttavia, per il momento non è possibile considerare le due strutture come già fuse, nè tanto meno riformare i meccanismi di finanziamento attraverso i mutui.

Relativamente alla cabina di regia osserva che questa non è un organo di amministrazione attiva, ma una struttura autonoma titolare di propri finanziamenti finalizzati esclusivamente alle spese correnti necessarie per il suo funzionamento: essa è infatti dotata solo di funzioni di coordinamento e di poteri sostitutivi.

In risposta alle osservazioni del senatore Viviani ricorda che la comunicazione al Parlamento delle variazioni finanziarie è imposta dalla legge di delega e comunque non rappresenta un particolare aggravio per il soggetto che è tenuto ad effettuarla, al più vi è un problema di eccesso di informazioni che si riversano sul Ministero del tesoro e sulle Camere, ma si tratta di una questione che può agevolmente risolversi con il necessario equilibrio.

Connesso a quest'ultimo appare il tema del moltiplicarsi del numero di unità previsionali di base: è questo uno degli aspetti correggibili *in itinere*, non tanto in sede di bilancio, quanto nell'ambito del processo di riorganizzazione della pubblica amministrazione, rispetto alla quale la struttura del bilancio si configura come servente. Vi è quindi un forte legame da un lato tra questa problematica, e, l'attuazione della legge Bassanini e, dall'altro, le riforme costituzionali all'esame delle Camere lega a questa tematica, infine, la questione dello snellimento delle funzioni attribuite al Ministero del tesoro in favore di altre strutture decisionali destinatarie di risorse finanziarie. Osserva comunque che il passaggio da 6 mila a mille unità realizza già di per sé una notevole semplificazione, soprattutto se si tiene conto del fatto che in alcuni casi un capitolo è stato sdoppiato in due o più unità previsionali di base (ad esempio per quanto riguarda lo stato di previsione del Ministero delle finanze), allo scopo di assicurare una maggiore trasparenza dei flussi di risorse. Nel processo di riforma della pubblica amministrazione si definirà inoltre in modo più chiaro il rapporto tra le unità previsionali di base e le funzioni obiettivo e si potrà procedere ad ulteriori semplificazioni.

Per quanto infine riguarda i quesiti posti dal deputato Villetti rileva anzitutto, con riferimento alla questione dei residui, che la legge di dele-

ga stabilisce il limite massimo di tre esercizi per l'utilizzo degli stessi; il decreto legislativo, laddove non consente la protrazione per tre esercizi dei residui, non realizza una violazione della delega, ma si limita a dare attuazione a quest'ultima. Quanto alla asserita contraddizione tra i commi 9 e 10 dell'articolo 1, osserva che è difficile esprimere un giudizio in astratto, senza conoscere nè le dimensioni delle risorse stanziare, nè quali siano i capitoli che vengono accorpati. Ad ogni modo, già la presentazione, a fine mese, del bilancio a legislazione vigente consentirà di disporre di una prima «fotografia» dell'attuazione della riforma. Non si deve comunque dimenticare che le attuali unità previsionali di base saranno poi inevitabilmente modificate a seguito della riforma dei ministeri che consegnerà all'attuazione della legge Bassanini. Per una risposta alle restanti questioni emerse nel dibattito rinvia, ove il Presidente consenta, al professor De Joanna.

Il professor Paolo DE JOANNA concorda anzitutto con il deputato Di Rosa quanto alla qualificazione del bilancio come strumento a razionalità definita: negli ultimi dieci anni si è cercato, con successo di introdurre soprattutto vincoli procedurali, volti a garantire un aperto confronto tra il Governo e Parlamento, piuttosto che vincoli astratti di tipo quantitativo; a suo avviso è questo anche il significato corretto proprio dei vincoli posti nel trattato di Maastricht.

Giudica poi particolarmente importante chiarire il rapporto tra unità previsionali di base e capitoli di bilancio: la documentazione allo stato disponibile per i parlamentari non consente di chiarire tale rapporto ma il Governo si propone di fornire al più presto una indicazione dei capitoli ricompresi in ciascuna unità, sulla base del lavoro che si sta svolgendo in vista della elaborazione del nuovo bilancio a legislazione vigente. Sarà così possibile cogliere meglio il senso del lavoro compiuto in questi mesi, pur nella consapevolezza che si tratta di un'opera nella quale, inevitabilmente, si impara facendo.

La riforma si è posta come obiettivo anche quello di valorizzare il controllo parlamentare sul bilancio: ha poco senso, in questa ottica, l'osservazione critica volta a rilevare il numero eccessivo delle unità previsionali di base, in quanto spetterà poi al Parlamento proporre le necessarie ulteriori semplificazioni, nella consapevolezza che la cessione dei poteri dal Parlamento al Governo deve essere graduale e molto controllata.

L'attribuzione ai dirigenti del potere di operare compensazioni all'interno delle unità previsionali di base si configura come una scelta qualificante, volta a valorizzare il ruolo dei dirigenti, anche al fine di realizzare quelle razionalizzazioni cui prima si riferivano i sottosegretari Giarda e Macciotta. Questa linea dovrà essere poi ulteriormente svolta negli anni a venire, anche in seguito all'attuazione della legge Bassanini: non si pensa ad un'amministrazione che serve la contabilità, come spesso è accaduto nel passato ma ad una contabilità che serve l'amministrazione, e ad una dirigenza responsabile grazie agli strumenti contabili.

Quanto alle funzioni obiettivo, fa presente che in prima applicazione, esse saranno quelle individuate dalla Corte dei conti nel settembre 1996. Esse, allo stato, costituiscono senza dubbio il migliore esercizio disponibile, che tuttavia non si presta ancora ad essere utilizzate per una votazione parlamentare, in quanto, così configurate esse non consentono di ricostruire le politiche pubbliche. A questo risultato si potrà giungere solo dopo altri tre o quattro anni di lavoro in Parlamento: le funzioni obiettivo dovranno a suo parere trovare un riscontro all'interno del documento di programmazione economico-finanziario, sempre che questo strumento non venga nel frattempo eliminato dalle riforme costituzionali in materia di bilancio.

Sulla questione del prossimo bilancio a legislazione vigente, riconosce l'esistenza di un problema in termini di ricevibilità dell'atto, che a suo avviso si può risolvere in due modi alternativi: o ritardando, grazie ad un accordo tra gentiluomini, la presentazione dello stesso ad un momento nel quale il decreto legislativo in esame sia già entrato in vigore; oppure inserendo all'interno della legge di bilancio una norma di sanatoria *ex post* (ma quest'ultima sembra essere una soluzione maggiormente complessa). In ogni caso, il Governo non avrebbe problemi nel predisporre un bilancio a legislazione vigente nel rispetto delle «vecchie» norme, anche se esso risulterebbe, nei fatti, completamente inutile.

Quanto al necessario rapporto tra i centri di costo e le unità di base, osserva che le componenti dei centri di costo sono, per ora, individuate solo a livello teorico: occorre adesso applicarle in concreto, tenendo presente che è opportuno che le Commissioni parlamentari abbiano modo di seguire tutto il processo sin dall'inizio, con la collaborazione del Ministero del tesoro, il quale, dal canto suo, si impegna a mettere a disposizione tutti i dati informativi necessari.

L'amministrazione del tesoro è senza dubbio molto efficiente, specie rispetto alle altre amministrazioni ministeriali; tuttavia, come tutte le amministrazioni, è naturalmente portata a ripetere se stessa. Occorre pertanto introdurre elementi di novità che siano gestibili da parte dell'amministrazione stessa, dato che non si possono ignorare le aspettative presenti nella dirigenza più interessata dal cambiamento in atto.

Il deputato Antonio BOCCIA domanda chiarimenti al sottosegretario Macciotta quanto al rapporto tra centri di spesa e responsabilità: non è chiaro, in particolare come si vadano ad incastonare tra di loro le qualifiche della dirigenza rispetto ai tre livelli di aggregazione del bilancio (funzioni obiettivo, unità previsionale di base e capitoli). Le unità previsionali di base sono definite come aree omogenee di attività dall'articolo 1 dello schema, ma in concreto, all'articolo 7 lettera C si prevede la creazione di settori generali e omogenei di attività in forma dipartimentale; domanda al riguardo se vi sia una qualche logica nell'individuare nel dipartimento la struttura amministrativa corrispondente ad un'unità previsionale di base. Analoghi problemi si pongono altresì con riferimento alle competenze in materia di aree depresse - che vengono inserite all'interno delle politiche

di coesione, benchè ad esse corrisponda un dipartimento – e per la cabina di regia.

Il deputato Roberto VILLETTI, ricorda che l'articolo 5 della legge di delega, nel consentire una riconsiderazione dei capitoli di spesa, abilitava il Governo ad abrogare norme di legge desuete o assorbite; rileva che questa delega non è stata esercitata e domanda al Governo che cosa intenda fare in proposito.

Il Professor Paolo DE JOANNA, rispondendo anzitutto a questo ultimo rilievo, fa presente che l'articolo 5 dello schema di decreto legislativo si propone per l'appunto di svolgere il principio richiamato dal deputato Villetti. Occorre inoltre tener presente che, nel corso di questi ultimi due mesi, l'opera di razionalizzazione dei capitoli si è potuta solamente iniziare: essa richiederà almeno 12 o 15 mesi in connessione con l'attuazione della riforma Bassanini e in stretto collegamento con l'ISTAT, anche al fine di produrre documenti unici che consentano di passare senza problemi dal bilancio dello Stato all'indebitamento netto della pubblica amministrazione, che è la grandezza presa in considerazione nei parametri del trattato di Maastricht. Quello della scomposizione analitica dei capitoli costituisce un problema assai importante e delicato: lo strumento utile allo scopo è costituito dal nomenclatore degli atti che deve essere rivisto anche con l'ausilio della Corte dei conti.

Fa infine presente che negli allegati alla legge finanziaria dovrebbe emergere, all'interno delle unità previsionali di base, qual è la quota della spesa rigida, in quanto determinata dalla legislazione vigente o in altri obblighi, e qual è invece quella flessibile, modulabile cioè da parte della legge finanziaria.

Il Sottosegretario Giorgio MACCIOTTA, con riferimento alle questioni sollevate dal deputato Boccia, ribadisce che esiste uno scarto nei tempi di esercizio delle due deleghe attribuite al Governo dalla legge n. 94 del 1997: la riforma del bilancio si avrà infatti entro il 7 agosto, mentre per la riforma dei ministeri del bilancio e del tesoro – ivi compresa la cabina di regia – occorrerà attendere, con ogni probabilità, il 7 ottobre. In sede di redazione del bilancio a legislazione vigente il Governo deve perciò tenere conto dell'attuale struttura interna dei due ministeri. Successivamente, con una nota di variazioni sarà possibile inserire all'interno della legge di bilancio anche i mutamenti che discenderanno dalla riforma dei ministeri, insieme alle variazioni discendenti dall'approvazione della legge finanziaria.

Precisa infine che della realizzazione delle funzioni obiettivo risponderà non un dirigente ma direttamente il ministro.

La seduta termina alle ore 23,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per il parere al Governo sulle norme delegate previste dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, concernenti il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, la riforma della Pubblica amministrazione, la semplificazione amministrativa

MARTEDÌ 15 LUGLIO 1997

Presidenza del Presidente

Vincenzo CERULLI IRELLI

La seduta inizia alle ore 20,40.

(A007 000, B31^a, 0001^o)

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, nel ricordare che la Commissione è titolare al tempo stesso di poteri consultivi e conoscitivi, sottolinea che l'attività conoscitiva, sia pur connessa all'attività consultiva, è tuttavia autonoma ed indipendente. Sotto questo profilo è opportuno impostare quanto prima un programma di audizioni, con la presenza di membri del governo, di dirigenti dell'amministrazione dello Stato, di esponenti di enti pubblici ed enti locali.

Il senatore Massimo VILLONE ritiene ambizioso il programma di audizione prospettato dal Presidente, mentre è necessario rispettare lo spirito con cui è stata istituita la Commissione parlamentare per la riforma amministrativa ai sensi della legge. Pertanto le audizioni in questione dovrebbero essere svolte dopo che il Governo abbia tracciato le linee essenziali del processo di riforma che intende attivare, evitando peraltro il rischio che la Commissione divenga, con l'audizione dei rappresentanti delle amministrazioni, mero collettore degli interessi delle stesse.

Il deputato Giacomo GARRA, sottolinea l'esigenza di rendere più moderna la pubblica amministrazione; si chiede se la Commissione avrà il potere e la capacità di incidere su tale situazione.

Concorda anch'egli con le considerazioni svolte dal senatore Villone in merito all'opportunità di procedere con cautela nel programma di audizioni prima che il Governo abbia tracciato quanto meno le linee essenziali di riforma.

Il deputato Luigi MASSA ritiene necessario individuare in questa prima fase di attività della Commissione le aree di lavoro su cui operare, circoscrivendo gli elementi da acquisire al compito istituzionale affidato alla Commissione.

Sarebbe pertanto utile acquisire dati in merito all'organizzazione dei singoli ministeri, per capire quale debba essere l'allocazione corretta delle funzioni in capo agli enti che possono svolgerle.

Il senatore Giuseppe MAGGIORE nel concordare con le osservazioni svolte dal collega Villone, sottolinea il delicato aspetto della brevità dei termini per l'espressione del parere assegnati alla Commissione.

Ritiene peraltro che le audizioni non debbano tutte svolgersi alla presenza del Governo.

Il senatore Luciano MAGNALBÒ rileva la necessità di acquisire del materiale di documentazione per svolgere al meglio l'attività che la legge affida alla Commissione.

La senatrice Franca PRISCO D'ALESSANDRO, nel ringraziare il Presidente per l'opportunità offerta di definire e ponderare al meglio l'attività che la Commissione dovrà svolgere, ritiene che sia necessario rispettare al massimo la lettera dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Sarà pertanto opportuno procedere ad una conoscenza analitica della specifica realtà su cui si va ad incidere solo dopo che il Governo avrà dato inizio al processo riformatore in questione. Riterrebbe invece utile acquisire quella sorta di «censimento» in atto presso le pubbliche amministrazioni, di cui ha parlato lo stesso ministro per la funzione pubblica Bassanini, e che deve dare un quadro effettivo della realtà esistente presso le pubbliche amministrazioni. Quanto al primo adempimento del Governo previsto dall'articolo 9 della legge 15 marzo 1997, n. 59 si chiede se la Commissione debba esprimere un parere, pur non essendo espressamente previsto dalla legge.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, in relazione a quest'ultima questione fa presente che da contatti presi con la Presidenza del Consiglio dei Ministri è emersa la disponibilità del Governo di acquisire il parere. Visti tuttavia i tempi stretti e fatte salve le prerogative dei Presidenti delle Camere in sede di assegnazione del parere, si riserva di fornire ulteriori comunicazioni sulla questione anche a seguito di un colloquio con il Governo.

Il deputato Nuccio CARRARA ritiene assai importante la presenza del ministro nell'ambito dell'attività che la Commissione dovrà svolgere, circoscrivendo peraltro al massimo gli argomenti da trattare, al fine di approfondirli nel modo dovuto.

Il senatore Antonio DUVA ritiene necessario porre degli argini all'attività conoscitiva che la Commissione dovrà svolgere, per non

squilibrare ed alterare la attività propria e fondamentale della Commissione.

Il senatore Giancarlo TAPPARO, nel ritenere assai utile discutere oggi e mettere a punto il programma di lavoro della Commissione, considera tuttavia necessario svolgere l'attività conoscitiva ottimizzando i tempi di lavoro.

La senatrice Anna Maria BUCCIARELLI ritiene necessario procedere nel programma di audizioni in modo coordinato all'attività del Governo, da iniziare a settembre; concorda con la proposta di procedere prima della chiusura per la pausa estiva alla audizione di esponenti del Ministero del lavoro. Rileva poi il delicato equilibrio che deve crearsi tra la visione sistematica del processo di riforma ed una analisi omogenea e specifica dei settori.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI ricorda come l'attività conoscitiva riconosciuta alla Commissione sia stata concepita proprio come strumento fondamentale di ausilio e di collaborazione con il Governo per attuare la riforma e superare le inevitabili resistenze da parte delle amministrazioni interessate nel processo di riforma.

Dagli orientamenti emersi ritiene comunque si possa acquisire il materiale conoscitivo il più possibile sintetico per poi procedere ad un'analisi più dettagliata degli aspetti del processo di riforma.

Non ritiene invece che il Governo debba essere sempre presente nell'ambito dell'attività conoscitiva che dovrà svolgere la Commissione.

Quanto alla successiva attività che dovrà svolgere la Commissione prima della pausa estiva, ritiene che possa completarsi la settimana prossima l'audizione del Ministro della funzione pubblica Bassanini. Annuncia che il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Elena Montecchi ha dato la sua disponibilità ad essere presente martedì 29 luglio alle ore 20.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI concorda pienamente.

La seduta termina alle ore 22.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 15 LUGLIO 1997

71^a Seduta

Presidenza del Presidente
COVIELLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Castellani e per il tesoro Cavazzuti.

La seduta inizia alle ore 13,25.

(2582) Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 1997, n. 185, recante differimento del termine per il versamento dei tributi relativi alle dichiarazioni di successione

(Parere all'Assemblea: in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FERRANTE ricorda che la Sottocommissione ha già formulato un parere sul testo e sugli emendamenti presentati in Commissione finanze e tesoro.

Sono pervenuti successivamente gli emendamenti presentati in Assemblea, tra i quali segnala l'1.6, 1.5, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, X.1.0.1, X.1.0.2, dai quali sembrano derivare oneri finanziari aggiuntivi. Su di essi appare comunque opportuno acquisire l'avviso delle Finanze.

Il sottosegretario CAVAZZUTI esprime parere contrario sugli emendamenti 1.6, 1.5, X.1.0.1 e X.1.0.2. Con riguardo agli emendamenti

1.0.1, 1.0.2 e 1.0.3, si rimette al parere del rappresentante del Ministero delle finanze.

Il sottosegretario CASTELLANI dichiara di non avere osservazioni da formulare sugli emendamenti 1.0.1, 1.0.2 e 1.0.3.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta, ad eccezione che sugli emendamenti 1.6, 1.5, X.1.0.1 e X.1.0.2, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(2607) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge del 5 giugno 1997, n. 144, recante autorizzazione alla partecipazione di un contingente di polizia italiana alla Forza di polizia internazionale (IPTF) in Bosnia, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 4^a Commissione: favorevole)

Il relatore FERRANTE osserva che si tratta del decreto-legge volto ad incrementare il contingente italiano che partecipa alla missione in Bosnia. La norma di copertura finanziaria degli oneri è stata modificata su conforme parere della Commissione bilancio della Camera. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare, poichè – in considerazione del contenuto del provvedimento – potrebbe essere opportuno non avanzare la richiesta di parere sull'utilizzo in difformità alla Commissioni affari esteri.

Il sottosegretario CAVAZZUTI dichiara di non avere osservazioni da formulare.

Il senatore VEGAS sottolinea l'opportunità di ottenere chiarimenti sul costo complessivo della missione in Bosnia, finanziata con un aumento dell'aliquota sulla benzina, il cui gettito risulterebbe essere superiore alle risorse occorrenti per la suddetta missione.

Il sottosegretario CASTELLANI si riserva di fornire i dati richiesti.

Su proposta del relatore la Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(45) SMURAGLIA: Modifica dei confini di Sizzano di Lacchiarella e delle circoscrizioni provinciali di Pavia e di Milano

(Parere alla 1^a Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta di un disegno di legge di iniziativa parlamentare volto a modificare il confine di due comuni situati nella regione Lombardia. Per quanto di competenza non vi sono osservazioni da formulare.

Concorda il sottosegretario CAVAZZUTI.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(1912) Deputati CALZOLAIO ed altri: Piano nazionale di azione per l'infanzia,
approvato dalla Camera dei deputati

(Nuovo parere alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere: in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 25 giugno.

Il relatore RIPAMONTI ricorda che era stato richiesto alla 3^a Commissione il parere sull'utilizzo in difformità contenuto nella norma di copertura di cui al disegno di legge in esame. In data 1 luglio la 3^a Commissione ha formulato parere contrario.

Propone pertanto di formulare parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'articolo 5 del disegno di legge.

La Sottocommissione accoglie la proposta di parere formulata dal relatore.

(2097) Emendamento al disegno di legge: CAMO ed altri: Contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale

(Parere alla 1^a Commissione: favorevole)

Il relatore FERRANTE ricorda che la Sottocommissione ha espresso parere di nulla osta sul testo del disegno di legge nella seduta del 25 giugno. Perviene ora l'emendamento 2.0.2 (nuovo testo), in relazione al quale va segnalato che prevede un onere a carattere permanente (sebbene di modesta entità), con copertura sul fondo speciale di parte corrente, quindi a carattere triennale.

Il sottosegretario CAVAZZUTI esprime parere favorevole sull'emendamento 2.0.2 (nuovo testo) a condizione che la decorrenza dell'onere sia fissata all'esercizio finanziario 1998.

Su proposta del relatore la Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(2168) SPERONI: Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei bambini, adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che il disegno di legge, di iniziativa parlamentare, prevede la ratifica della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei bambini. Per quanto di competenza, occorre segnalare che l'articolo 16 della suddetta Convenzione prevede l'istituzione di

un Comitato permanente, senza nulla disporre circa gli oneri associati alla sua istituzione e al suo funzionamento. In proposito, appare opportuno acquisire l'avviso del Tesoro.

Il sottosegretario CAVAZZUTI fa presente che l'istituzione e il funzionamento del Comitato di cui all'articolo 16 della Convenzione non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato italiano.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(2443) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Repubblica di Slovenia in materia di collaborazione militare, fatto a Bologna il 9 settembre 1996

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta della ratifica di un accordo con la Slovenia in materia di collaborazione militare, sul quale, per quanto di competenza, non si hanno osservazioni da formulare.

Concorda il sottosegretario CAVAZZUTI.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(2475) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale tra la Repubblica italiana e lo Stato di Eritrea, fatto ad Asmara il 30 settembre 1995, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che perviene dalla Camera dei deputati la ratifica di un accordo con l'Eritrea, sul quale, per quanto di competenza non si hanno osservazioni da formulare. La Commissione bilancio della Camera ha espresso parere favorevole.

Concorda il sottosegretario CAVAZZUTI.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(2478) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale del 1994 sulla gomma naturale, con annessi, fatto a Ginevra il 17 febbraio 1995, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che perviene dalla Camera dei deputati il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo internazionale sulla gomma naturale. Per quanto di competenza non si hanno osservazioni da formulare sul provvedimento, sul quale la Commissione bilancio dell'altro ramo del Parlamento ha espresso parere favorevole.

Concorda il sottosegretario CAVAZZUTI.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(2480) Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica delle Mauritius fatta a Port Louis il 28 gennaio 1993, con scambio di lettere interpretativo dell'articolo 17, effettuato nelle date 1 dicembre 1995 e 10 gennaio 1996, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta della ratifica di una Convenzione consolare con la Repubblica di Mauritius. Non si hanno osservazioni da formulare sul provvedimento, sul quale la Commissione bilancio della Camera ha espresso parere favorevole.

Concorda il sottosegretario CAVAZZUTI.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(2481) Ratifica ed esecuzione della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali fatta a Strasburgo il 1 febbraio 1995, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che perviene dalla Camera dei deputati il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali. Non si hanno osservazioni da formulare sul provvedimento.

Concorda il sottosegretario CAVAZZUTI.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(2482) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di marina mercantile tra il governo della Repubblica italiana e il governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma l'11 marzo 1992, con scambio di note effettuato a Libreville nelle date 13 marzo e 6 novembre 1995, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che perviene dalla Camera dei deputati la ratifica di un accordo con il Gabon, sul quale, per quanto di competenza, va segnalato che la clausola di copertura finanziaria è riferita al bilancio triennale 1996-1998. Ciò non determina, tuttavia, problemi, in quanto il provvedimento rientra tra quelli «slittati», ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 5, della legge n. 468 del 1978.

Il sottosegretario CAVAZZUTI dichiara di non avere osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(2545) Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta della ratifica di una Convenzione internazionale in materia di adozione di minori. Il disegno di legge contiene inoltre modifiche alla vigente normativa sull'adozione di minori stranieri. In particolare, si istituisce, presso la Presidenza del Consiglio, l'Alta Commissione per le adozioni internazionali, e si prevedono agevolazioni fiscali ai genitori adottivi, con riferimento alle spese per la procedura di adozione. Agli oneri derivanti da tali disposizioni, pari a lire 5,6 miliardi nel 1997 e a lire 11,2 miliardi dal 1998 e a regime, si provvede mediante accantonamenti (degli Esteri e della Presidenza del Consiglio) del fondo speciale di parte corrente. In proposito, segnala che si tratta di oneri a carattere permanente coperti per il primo triennio.

Il sottosegretario CAVAZZUTI dichiara di non avere osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(2524) Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario, nonchè per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria

(Parere alla 6^a Commissione: favorevole)

Il relatore FERRANTE osserva che il disegno di legge contiene misure di semplificazione del sistema tributario concernenti, in particolare talune imposte sostitutive e tasse particolari, nonchè disposizioni di carattere procedurale. Nella relazione tecnica vengono associati ad alcuni articoli effetti sul gettito o in termini di riduzione (articoli 4 e 10) o in termini di incremento (articoli 7 e 9) con un risultato complessivo pari a zero.

Segnala, per quanto di competenza, che l'articolo 18 prevede il trasferimento di diritto, a titolo gratuito, della proprietà degli alloggi e delle pertinenze dello Stato destinati al soddisfacimento di esigenze abitative pubbliche agli enti locali. Sarebbe opportuno acquisire sul punto anche l'avviso del Tesoro.

Il sottosegretario CAVAZZUTI dichiara di non avere osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(2203) Norme per la tutela dei beni culturali appartenenti ad enti trasformati in società

(Parere alla 7^a Commissione: favorevole)

Il relatore FERRANTE osserva che si tratta del disegno di legge finalizzato a disciplinare la trasformazione degli enti pubblici di cui

all'articolo 4 della legge n. 1089 del 1939 in società e a regolarizzare i casi di privatizzazione già verificatisi. Per quanto di competenza, non vi sono problemi da segnalare.

Il sottosegretario CAVAZZUTI dichiara di non avere osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(2526) Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore FERRANTE osserva che si tratta del disegno di legge concernente gli interventi per il Giubileo da realizzarsi in località al di fuori del Lazio già approvato dalla Camera dei deputati.

Per quanto di competenza, si segnala che la copertura finanziaria (articolo 3) è attuata attraverso l'utilizzazione della quota residua del fondo speciale di parte capitale del Ministero dei lavori pubblici. Il comma 6 dello stesso articolo 3 prevede, peraltro, una deroga alle norme di contabilità su cui sarebbe opportuno acquisire anche l'avviso del Tesoro.

Sono stati trasmessi poi numerosi emendamenti, tra i quali si segnalano i seguenti: 2.3, 2.12, 2.59, 2.60, 2.89, 3.1, 3.2, 3.6, 3.11, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.29, 3.30 e 5.3, che danno luogo ad ulteriori oneri finanziari o che non prevedono corrette forme di copertura.

Il sottosegretario CAVAZZUTI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti citati dal relatore. Con riguardo al comma 6 dell'articolo 3, fa presente che la prevista deroga alle norme di contabilità dello Stato si rende necessaria in considerazione dell'entità e della rilevanza degli interventi previsti.

Il relatore FERRANTE sottolinea che la prevista deroga alla normativa contabile non prevede alcun limite temporale.

Il senatore VEGAS sottolinea che il comma 7 dell'articolo 1 prevede un improprio utilizzo delle riserve matematiche degli enti previdenziali, osservando che su tale norma occorrerebbe formulare parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il sottosegretario CAVAZZUTI dichiara di non avere osservazioni da formulare sul comma 7 dell'articolo 1.

Su proposta del relatore, l'esame del provvedimento viene quindi rinviato.

(2049) SMURAGLIA ed altri: Norme di tutela dei lavori «atipici»

(Parere alla 11^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il senatore FERRANTE, osservando che il disegno di legge, di iniziativa parlamentare, si propone di tutelare i prestatori di lavoro «atipico», che non è possibile ricondurre agli schemi tradizionali del lavoro subordinato o del lavoro autonomo. Per quanto di competenza, va segnalato l'articolo 4, che prevede che il regime fiscale applicabile ai rapporti di lavoro in questione è quello dei redditi da lavoro autonomo. Su tale disposizione appare opportuno acquisire il parere delle Finanze.

Il sottosegretario CASTELLANI fa presente che l'articolo 4 non dovrebbe produrre effetti sul gettito, ma potrebbe provocare comportamenti elusivi, con conseguente aggravio dell'attività di accertamento svolta dagli uffici finanziari.

Il sottosegretario CAVAZZUTI esprime parere contrario sugli articoli 5 e 7 del disegno di legge in titolo, da cui potrebbero derivare oneri di natura previdenziale.

Il relatore FERRANTE ritiene che dall'articolo 5 non conseguono oneri aggiuntivi. Propone di rinviare l'esame del disegno di legge, allo scopo di approfondire le implicazioni finanziarie soprattutto dell'articolo 7.

Concorda la Sottocommissione e l'esame è conseguentemente rinviato.

(2552) BUCCIERO ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense; interpretazione autentica dell'articolo 16

(Parere alla 11^a Commissione: favorevole)

Riferisce il senatore RIPAMONTI, osservando che si tratta di un disegno di legge di iniziativa parlamentare con il quale si intende modificare la normativa in materia di previdenza forense, fornendo l'interpretazione autentica di alcune norme. L'effetto delle modifiche e dell'interpretazione proposte dovrebbe essere nel senso di contenere gli oneri finanziari a carico della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Appare opportuno, in ogni caso, acquisire il parere del Tesoro sull'iniziativa.

Il sottosegretario CAVAZZUTI dichiara di non avere osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(2335-B) Modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazione obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Parere alla 12^a Commissione: favorevole)

Il relatore FERRANTE osserva che il disegno di legge, concernente gli indennizzi dovuti a soggetti danneggiati per effetto di trasfusioni, già approvato dal Senato, è stato modificato dalla Camera. In particolare, recependo la condizione dettata nel parere formulato dalla Commissione bilancio della Camera, è stata ripristinata la formulazione originaria del disegno di legge del Governo e i benefici accordati ai soggetti in questione, che nel testo del Senato avevano carattere permanente, sono stati limitati al 1997, sopprimendo corrispondentemente la copertura finanziaria a carattere permanente (maggiori entrate derivanti dall'aliquota sui tabacchi) di cui al comma 8 dell'articolo 1.

Il sottosegretario CAVAZZUTI dichiara di non avere osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

La seduta termina alle ore 14.

ISTRUZIONE (7^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 15 LUGLIO 1997

37^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Biscardi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

(2617) Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza, approvato dalla Camera dei deputati: rinvio dell'emissione del parere;

alla 2^a Commissione:

(1523) MONTICONE ed altri: Modifica dell'articolo 1 della legge 12 dicembre 1960, n. 1591, in materia di diffusione di immagini che per il contenuto di violenza e immoralità risultino lesive della personalità e dell'etica dei minori: rinvio dell'emissione del parere;

(2625) Norme contro lo sfruttamento sessuale dei minori quale nuova forma di riduzione in schiavitù, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rizza ed altri; Mussolini; Aprea ed altri; Marras e Cicu; Signorini ed altri; Storace: rinvio dell'emissione del parere;

alla 5^a Commissione:

(2584) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1996: parere favorevole;

(2585) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1997: parere favorevole con osservazioni.

IGIENE E SANITÀ (12^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 15 LUGLIO 1997

17^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del senatore Camerini, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 2^a Commissione:

(1820) MANCONI ed altri. – *Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori*

(1827) MAZZUCA POGGIOLINI ed altri. – *Introduzione di norme contro la pedofilia e lo sfruttamento sessuale dei minori*

(2018) GRECO ed altri. – *Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori*

(2098) GASPERINI. – *Norme penali sull'abuso dei minori*
(Parere favorevole)

alla 1^a Commissione:

(2617) Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazione.

alla 3^a Commissione:

(2545) Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 5^a e 10^a RIUNITE

**(5^a - Bilancio)
(10^a - Industria)**

Mercoledì 16 luglio 1997, ore 20,30

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Interventi urgenti per l'economia (2071-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 16 luglio 1997, ore 15 e 20,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonchè modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (1388).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BEDIN ed altri. – Riforma dell'ordinamento della professione giornalistica (1023).
- CUSIMANO ed altri. – Riforma dell'ordinamento della professione giornalistica (2152).

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Riforma della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista (2243).
- FOLLONI ed altri. – Nuove norme in materia di professione giornalistica e a tutela della corretta informazione (2253).
- SERVELLO ed altri. – Riforma dell'ordinamento professionale dei giornalisti (2296).
- SALVI ed altri. – Istituzione della carta di identità professionale dei giornalisti e del Comitato nazionale per la correttezza e la lealtà dell'informazione (2366).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PROVERA. – Concessione di un contributo annuo dello Stato all'Unione italiana ciechi (624).
- CAMO ed altri. – Contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale (2097).
- GIARETTA ed altri. – Determinazione del contributo dello Stato a favore dell'Associazione italiana ciechi di guerra per il sostegno delle attività di formazione sociale e di tutela degli associati (2500).

IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica all'articolo 48 della Costituzione per consentire l'esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero (2509) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionali d'iniziativa dei deputati Tremaglia ed altri; Delfino Teresio*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURICELLA ed altri. – Modifiche agli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (1171).

V. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo (2425).
- SALVATO ed altri. – Disciplina del diritto d'asilo (203).
- BISCARDI ed altri. – Disciplina del diritto di asilo (554).

VI. Esame dei disegni di legge:

- BATTAGLIA. – Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, concernente l'istituzione di sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana (856).
- MARTELLI ed altri. – Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sull'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (2083).

- CORTIANA ed altri. - Norme integrative alla disciplina dei comitati (1128).

VII. Esame del seguente documento:

- MIGONE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle retribuzioni nel settore pubblico (*Doc. XXII, n. 21*).

In sede deliberante

I. Discussione dei disegni di legge:

- Deputati CALZOLAIO ed altri. - Piano nazionale di azione per l'infanzia (1912) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza (2617) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- Deputati CAROTTI ed altri. - Ulteriore proroga del termine previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1992, n. 499, per l'ultimazione dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi (2606) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- DE LUCA Athos ed altri. - Proroga del termine previsto dall'articolo 1 della legge 20 dicembre 1996, n. 646, per l'ultimazione dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi (2487).
- PALOMBO ed altri. - Proroga dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi oltre il termine del 31 ottobre 1997, stabilito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 646, fino al compimento della vigente legislatura (2521).

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 16 luglio 1997, ore 8,30, 14 e 21

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Nuove misure di contrasto delle violazioni in materia di diritto d'autore (1496).

- FUMAGALLI CARULLI. - Norme per la protezione delle opere di disegno industriale (458).
- CENTARO ed altri. - Norme in materia di prevenzione e repressione del fenomeno della pirateria audiovisiva in qualsiasi forma (2157).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. - Abolizione della pena dell'ergastolo (211).
- ZECCHINO ed altri. - Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia (1920).
- Norme in materia di astensione collettiva degli avvocati e dei procuratori legali dall'attività giudiziaria (1268).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputati BONITO ed altri. - Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori (2570) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- SALVATO. - Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori (206).

IV. Esame dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia (2207).
- CIRAMI ed altri. - Misure a favore di chi si dissocia dalla mafia (1166).
- VEGAS ed altri. - Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia (1927).
- LISI. - Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia (1976).

V. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 1997, n. 172, recante misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitativa (2645) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede deliberante

I. Discussione del disegno di legge:

- Deputato SIMEONE. - Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni (1406) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione del disegno di legge:

- Norme contro lo sfruttamento sessuale dei minori quale nuova forma di riduzione in schiavitù (2625) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rizza ed altri; Mussolini; Aprea ed altri; Marras e Cicu; Signorini ed altri; Storage*).

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

- MANIERI ed altri. – Modifica alle norme penali per la tutela dei minori (113).
- MONTICONE ed altri. – Modifica dell'articolo 1 della legge 12 dicembre 1960, n. 1591, in materia di diffusione di immagini che per il contenuto di violenza e immoralità risultino lesive della personalità e dell'etica dei minori (1523).
- MANCONI ed altri. – Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori (1820).
- MAZZUCA POGGIOLINI ed altri. – Introduzione di norme contro la pedofilia e lo sfruttamento sessuale dei minori (1827).
- GRECO ed altri. – Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori (2018).
- GASPERINI. – Norme penali sull'abuso dei minori (2098).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 16 luglio 1997, ore 15

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Concessione di un contributo all'Accademia di diritto internazionale de L'Aja (1270).

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 11 alla Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, recante ristrutturazione del meccanismo di controllo stabilito dalla Convenzione, fatto a Strasburgo l'11 maggio 1994 (1950) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Repubblica di Slovenia in materia di collaborazione militare, fatto a Bologna il 9 settembre 1996 (2443).
- Ratifica ed esecuzione degli emendamenti all'Accordo relativo all'Organizzazione internazionale di telecomunicazioni via satellite INTEL-SAT ai fini dell'applicazione delle intese sui firmatari multipli, adottati a Copenaghen il 31 agosto 1995 (2465).
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1° febbraio 1995 (2481) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri (2545).

DIFESA (4^a)

Mercoledì 16 luglio 1997, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 giugno 1997, n. 144, recante autorizzazione alla partecipazione di un contingente di polizia italiana alla Forza di polizia internazionale (IPTF) in Bosnia (2607) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 14 luglio 1997, n. 214, recante prosecuzione della partecipazione italiana alle iniziative internazionali in favore dell'Albania (2656).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni a norma dell'articolo 1, comma 1, lettere *a*), *d*) ed *h*) della legge 28 dicembre 1995, n. 549» (Ristrutturazione dell'area tecnico-operativa del Ministero della difesa) (n. 116).

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 16 luglio 1997, ore 15,30

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1997 (2585).
- Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1996 (2584).

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 16 luglio 1997, ore 9

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente (1286).
- COSTA - Carta dei diritti del contribuente (619).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario, nonché per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria (2524).

- CADDEO ed altri. - Autorizzazione a cedere al comune di Terralba il compendio demaniale marittimo in località Marceddi tra «Torre Vecchia» e «Punta Caserma» (544).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 16 luglio 1997, ore 15,30

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Norme per la tutela dei beni culturali appartenenti ad enti trasformati in società (2203).

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni urgenti in materia di accelerazione di taluni procedimenti in materia di personale scolastico (932).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- CURTO. - Interventi per il personale docente "accantonato" di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (365).
- VERALDI ed altri. - Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di pubblica istruzione (950).
- BERGONZI ed altri. - Norme per il reclutamento dei docenti della scuola (1427).

III. Esame dei disegni di legge:

- CASTELLANI Pierluigi. - Equiparazione del diploma di maturità professionale per tecnico delle industrie meccaniche, elettrotecniche e chimiche al diploma di perito industriale (650).
- BISCARDI ed altri. - Norme sugli scambi educativi internazionali (686).

- MELE ed altri. - Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle espressioni musicali popolari contemporanee (1547).

IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BEVILACQUA ed altri. - Norme per la tutela e la valorizzazione turistica, storica e architettonica delle «Vie Romee» (2135).
- LOMBARDI SATRIANI ed altri - Norme per la valorizzazione storica, architettonica, culturale, ambientale e turistica delle «Vie Romee» e di itinerari storico-culturali-religiosi (2495).

V. Esame congiunto dei disegni di legge:

- FOLLONI ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado (61).
- PEDRIZZI ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado. Norme sul riconoscimento del trattamento di parità alle scuole non statali (547).
- GUBERT. - Norme per la piena attuazione del diritto all'istruzione (553).
- ELIA ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado (595).
- BRIENZA. - Norme in materia di parità scolastica (1140).
- LORENZI ed altri. - Istituzione e disciplina del *bonus* per la parità nell'istruzione dell'obbligo (1458).
- RONCONI ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole elementari, medie inferiori e medie superiori. Norme per la parità per le scuole statali e non statali (2217).
- MAGGIORE. - Norme in materia di parità scolastica tra scuole statali e non statali (2304).
- DE ANNA ed altri. - Norme sul governo dell'istruzione pubblica fondata sulla libertà di educazione e di insegnamento (2331).

VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- SPECCHIA ed altri. - Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (662).
- MONTICONE e CASTELLANI Pierluigi. - Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (703).

- FUMAGALLI CARULLI ed altri. - Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1376).
- MINARDO ed altri. - Nuova disciplina sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1411).

Procedure informative

Interrogazioni.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 16 luglio 1997, ore 15

In sede referente

Esame del seguente documento:

- BOSI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla sicurezza del sistema ferroviario italiano (*Doc. XXII, n. 30*).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di delibera concernente l'alienazione della partecipazione indirettamente detenuta dallo Stato nella Società Aeroporti di Roma spa (n. 122).

Procedure informative

Relazione, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del Regolamento sullo stato di attuazione della legislazione vigente in materia di competenze dei geometri nelle costruzioni.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 16 luglio 1997, ore 15

Procedure informative

Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del Presidente della Commissione governativa di indagine sulle quote latte, nominata ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, in relazione alle questioni attinenti al settore lattiero-caseario.

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 16 luglio 1997, ore 15,30

In sede referente

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DIANA Lino ed altri. - Modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1992, n. 166, istitutiva del ruolo nazionale dei periti assicurativi (841).
- BEDIN ed altri. - Istituzione dell'Albo nazionale degli esperti e consulenti di infortunistica (987).
- MAZZUCA POGGIOLINI. - Istituzione dell'Albo nazionale degli esperti e consulenti di infortunistica (1088).
- CAPALDI ed altri. - Modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1992, n. 166, recante norme per l'istituzione ed il funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi (1097).
- SERENA. - Istituzione dell'Albo nazionale degli esperti e consulenti di infortunistica (2357).

II. Esame del disegno di legge:

- ASCIUTTI ed altri. - Norme per la disciplina sul *franchising* (2093).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 16 luglio 1997, ore 15

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla sicurezza e l'igiene del lavoro: comunicazioni del Presidente sulla conclusione dei lavori del Comitato paritetico delle Commissioni 11^a del Senato e XI della Camera dei deputati ed esame del documento conclusivo.

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

– SMURAGLIA ed altri. – Norme di tutela dei lavori «atipici» (2049).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– DANIELE GALDI ed altri. – Norme per il diritto al lavoro dei disabili (104).

– MAZZUCA POGGIOLINI ed altri. – Norme per il collocamento obbligatorio dei soggetti socialmente sfavoriti (156).

– CAMO ed altri. – Norme per il diritto al lavoro dei disabili (1070).

– MULAS ed altri. – Norme per garantire il diritto al lavoro dei disabili (1164).

– SERENA. – Modifica del primo comma dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482, recante «Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private» (2177).

– SERENA. – Norme per il diritto al lavoro dei disabili (2363).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

– BUCCIERO ed altri. – Modifiche e integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense; interpretazione autentica dell'articolo 16 (2552).

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 16 luglio 1997, ore 15,15

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

- DI ORIO ed altri. - Norme in materia di rilancio della ricerca farmaco-terapeutica (256).
- CURTO. - Modifica della normativa afferente il commercio e l'utilizzazione di presidi sanitari (566).
- BARRILE ed altri. - Nuove norme in materia di produzione, commercializzazione, vendita e uso dei fitofarmaci e dei prodotti assimilati (1310).
- DI ORIO. - Norme sulla gestione di farmacie pubbliche (1330).
- DI ORIO. - Norme in materia di erboristeria e di piante officinali (1332).
- DEL TURCO ed altri. - Delega al Governo per il riordino dell'esercizio farmaceutico (1505).
- SERENA. - Abolizione delle sanzioni per la scorretta vendita di medicinali (1789).
- RIPAMONTI ed altri. - Norme in materia di prodotti fitosanitari (1977).
- CARELLA. - Norme per il riordino dell'esercizio farmaceutico (1998).
- AGOSTINI ed altri. - Erogabilità a carico del Servizio sanitario nazionale dei farmaci di classe c) a favore dei titolari di pensione di guerra diretta (2000).
- NAPOLI Roberto ed altri. - Nuove norme in materia di produzione, commercializzazione, vendita ed uso dei fitofarmaci e dei prodotti assimilati (2036).
- TOMASSINI. - Norme in materia di sperimentazione di specialità medicinali (2044).
- CARELLA ed altri. - Modifica dell'articolo 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, in materia di commercializzazione dei prodotti omeopatici (2163).
- SERENA. - Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, recante attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (2182).

- SERENA. - Norme in materia di erboristeria (2318).
- LAVAGNINI. - Norme di decentramento e razionalizzazione della spesa farmaceutica (2471).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- NAPOLI Roberto ed altri. - Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e di cellule (65).
- DI ORIO ed altri. - Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e cellule (238).

In sede deliberante

I. Discussione del disegno di legge:

- Modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati (2335-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di incarichi di medicina generale (2550) (*Risultante dallo stralcio dell'articolo 1 del disegno di legge d'iniziativa governativa, già approvato dalla Camera dei deputati*).

Procedure informative

Indagine conoscitiva sullo sviluppo di patologie ad eziologia ambientale e sulla tutela della salute pubblica nelle aree ad inquinamento ambientale diffuso. Audizione di rappresentanti in Italia dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 16 luglio 1997, ore 15

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di deliberazione del Consiglio dei ministri concernente il rinnovo della dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale del territorio della provincia di Massa Carrara (n. 117).
-

COMITATO PARITETICO DELLE COMMISSIONI**6^a Commissione permanente****(FINANZE E TESORO)**

del Senato della Repubblica

con la

VI Commissione permanente**(FINANZE)**

della Camera dei deputati

per l'indagine conoscitiva sul federalismo fiscale*Mercoledì 16 luglio 1997, ore 13,15**Procedure informative*

Audizione dei rappresentanti della Confederazione generale italiana dell'artigianato, della Confederazione nazionale artigiano, della Confederazione nazionale coltivatori diretti, della Confederazione generale dell'agricoltura italiana, della Confcommercio e della Confederazione italiana esercenti attività commerciali, turistiche e dei servizi.

GIUNTA**per gli affari delle Comunità europee***Mercoledì 16 luglio 1997, ore 8,30**In sede consultiva*

I. Esame dei disegni di legge:

- Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario, nonché per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria (2524).

- Istituzione del servizio civile nazionale (2118).
- BESOSTRI ed altri. - Misure di prevenzione e di sicurezza contro gli incendi nei luoghi e sui mezzi di trasporto a tutela dell'incolumità delle persone (2078).
- CUSIMANO ed altri. - Modifiche all'ordinamento dei Consorzi agrari (278).
- FUSILLO e BEDIN. - Nuovo ordinamento dei consorzi agrari e servizi di sviluppo in agricoltura (1633).
- Nuovo ordinamento dei Consorzi agrari (2274).
- LA LOGGIA ed altri. - Riforma dell'ordinamento dei consorzi agrari (2630).
- CUSIMANO ed altri. - Misure per la incentivazione e la valorizzazione della imprenditorialità giovanile e femminile in agricoltura (849).
- BUCCI ed altri. - Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditorialità giovanile in agricoltura (2065).
- BISCARDI ed altri. - Norme sugli scambi educativi internazionali (686).
- MANTICA ed altri. - Disciplina della gestione delle case di gioco, dell'albo nazionale dei gestori di case da gioco e dell'albo professionale degli impiegati tecnici di gioco (1568).
- Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni (legge-quadro in materia di lavori pubblici) (2288).
- Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza (2617).

II. Esame del seguente documento:

- Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla crisi economica ed occupazionale delle Compagnie portuali (*Doc. XXII*, n. 34).

In sede referente

Esame del seguente documento:

- Relazione sull'attività dell'Unione europea per l'anno 1996 (*Doc. XIX*, n. 2).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Mercoledì 16 luglio 1997, ore 13,30

Esame del disegno di legge A.S. n. 1063, CAPONI. – «Disciplina delle professioni di istruttore subacqueo e di guida subacquea e dell'attività di centro d'immersioni subacquee e di centro di addestramento subacqueo».

Esame del disegno di legge A.S. n. 2080, BARRILE ed altri. – «Disciplina della professione di guida subacquea».

Esame del disegno di legge A.S. n. 2550, «Disposizioni in materia di incarichi di medicina generale».

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 16 luglio 1997, ore 13,30

Seguito dell'esame di un atto di indirizzo sul tema delle donne e la televisione, e di una risoluzione connessa.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato

Mercoledì 16 luglio 1997, ore 19,30

Esame della conferma del segreto di Stato di cui alla comunicazione del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 giugno 1997.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata
individuazione dei responsabili delle stragi**

Mercoledì 16 luglio 1997, ore 20

Inchiesta su stragi e depistaggi:

– Audizione del signor Stefano Delle Chiaie.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il parere al Governo sulle norme delegate previste
dalla legge 3 aprile 1997, n. 94, concernenti la ristrutturazione del bilancio dello Stato e l'accorpamento del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica**

Mercoledì 16 luglio 1997, ore 13,30

Audizione ai sensi dell'articolo 143, comma 2 del Regolamento, del Presidente della Commissione tecnica per la spesa pubblica, professor Alessandro Petretto.
